

N. 50 – Anno 2025

Rivista Italiana di Conflittologia
Culture, actors and interactions



La Rivista Italiana di Conflittologia,
dotata di comitato editoriale,
prevede per ogni testo la valutazione di almeno due referee anonimi,
esperti o studiosi dello specifico tema.
Uno dei referee può essere scelto fra esperti stranieri.

La Rivista è accreditata
dall'Associazione Italiana di Conflittologia
e dall'ANVUR,
ed è inoltre iscritta nel catalogo delle riviste scientifiche ANCE Cineca - Miur

Questo volume è stato stampato per Cuam University Press
Sede legale: Via R. Ruffilli, 36 - 82100 Benevento (Italia)
Sede spagnola: Diputació. 296, 1r 1º, 08009 Barcellona (Spagna)
Tel. +390824040190 – Fax 0230132531
www.edizionilabrys.it
info@edizionilabrys.it - P. I.V.A. 01422750628

Cuam University Press è il canale editoriale della
CUAM UNIVERSITY FOUNDATION,
Consorzio Universitario per l'Africa e il Mediterraneo.
Cuam University Press è promossa e distribuita
In Italia e all'estero.
Cuam University Press Edizioni Labrys collabora con l'ANVUR.
www.cuam.eu

I Semestre 2025

ISSN 1971-1921

La Rivista Italiana di Conflittologia accoglie studi e ricerche inerenti l'ampia tematica del conflitto. Il suo carattere è in questo senso multidisciplinare e si pone come uno strumento in grado di coagulare riflessioni, discussioni, sollecitazioni e provocazioni sul conflitto provenienti da prospettive scientifiche e culturali differenti, dalla filosofia alla sociologia, dalla psicologia alla pedagogia, dall'antropologia alla criminologia, dall'economia al diritto e alla politologia.

Direttori editoriali: Antimo Cesaro, Giovanna Palermo

Comitato scientifico

Paolo Bellini, Università degli Studi dell'Insubria
Bruno Bilotta, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
Roberta Bisi, Università degli Studi di Bologna Alma Mater
Luigi Caramiello, Università degli Studi di Napoli Federico II
Roberta Catalano, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Enrico Cheli, Università degli Studi di Siena
Randall Collins, University of Pennsylvania
Deborah De Felice, Università degli Studi di Catania
Giacomo Di Gennaro, Università degli Studi di Napoli Federico II
Jacques Faget, sociologo, C.N.R.S. Université de Bordeaux IV
Johan Galtung (†), sociologo, Freie Universität Berlin e Princeton University
Herman Gomez Gutierrez, Pontificia Universidad Javeriana di Bogotá
Donald L. Horowitz, Duke University
Michele Lanna, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Domenico Maddaloni, Università degli Studi di Salerno
Ian Macduff, Singapore Management University
Giacomo Marramao, Università degli Studi di Roma Tre
Gary. T. Marx, Massachusetts Institute of Technology - USA
Andrea Millefiorini, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Luigi Pannarale, Università degli Studi di Bari
Pasquale Peluso, Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma
Raffaella Perrella, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Marianna Pignata, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Cirrus Rinaldi, Università degli Studi di Palermo
Gina Pisano Robertiello, Felician College University – New Jersey
Roland Robertson (†), Aberdeen University, Scozia
Armando Saponaro, Università degli Studi di Bari
Fabrizio Sciacca, Università degli Studi di Catania
Chiara Scivoletto, Università degli Studi di Parma
Ferdinando Spina, Università degli Studi del Salento
Massimiliano Verga, Università degli Studi di Milano Bicocca
Angelo Volpe, sociologo, Università della Campania Luigi Vanvitelli

Head editorial board: Giovanna Palermo,
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Consiglio editoriale

Giuseppe Maria Ambrosio, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Elvira Falivene, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Clara Mariconda, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Pasquale Peluso, Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma
Michelenagelo Pascali, Università degli Studi di Napoli Federico II
Chiara Sargiotta, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Stefano Vinci, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Maddalena Zinzi, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Redazione – War Room

Pasquale Peluso (coord.), Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma
Francesca Castaldo, Università degli Studi Sapienza
Giuseppe Mascaretti, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Carolina Maestro, Università degli Studi di Foggia
Michele Olzi, Università degli Studi dell'Insubria
Alessandra Spano, Università degli Studi di Catania
Federica Rauso, Università degli Studi dell'Insubria

Direttore responsabile: Michele Lanna

Editore

La casa editrice Cuam University Press
nasce con l'obiettivo di accogliere principalmente
la multiforme produzione culturale della Cuam University Foundation, promossa
scientificamente dall'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Registrazione R.O.C. (Registro Operatori della Comunicazione) N. 15315/2007 Codice
ISSN: versione online 1971-1913, versione stampata 1971-1921

P. I.V.A. n. 01422750628

www.edizionilabrys.it, info@edizionilabrys.it
tel +390824040190 - fax +390230132531.

Sede legale: Via R. Ruffilli, s.n.c., 82100 Benevento

Sedi operative presso ogni università aderente alla Cuam University Foundation Rivista
Italiana di Conflittologia, periodico semestrale - Tribunale di Benevento Registro
Nazionale della Stampa.

Fornitore di Hosting-stampatore online:

Aruba S.p.A. - P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

Indice

Interdisciplinarietà, transnazionalità e collocazione editoriale degli studi scientifici sulle mafie <i>di Michelangelo Pascali</i>	» 7
Global Terrorism: fenomenologia, caratteristiche, conflitti ed evoluzioni di un fenomeno in costante cambiamento <i>di Marino D'Amore</i>	» 36
 STUDI E RICERCHE	
Uno studio esplorativo sui programmi di giustizia riparativa nelle carceri della California: significati e prospettive di reintegrazione <i>di Silvia Mannone</i>	» 59
Il <i>Dissing</i>: anatomia di una pratica artistica conflittuale contemporanea <i>di Mariaelisa Russo</i>	» 96
I conflitti in materia ambientale: gli influssi della conferenza di stoccolma nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo <i>di Theodora De Pasquale</i>	» 114
La violenza psicologica e il "Codice Rosso" <i>di Roberta Volpe</i>	» 140

Note biografiche sugli autori

» **161**

INTERDISCIPLINARITÀ, TRANSNAZIONALITÀ E COLLOCAZIONE EDITORIALE DEGLI STUDI SCIENTIFICI SULLE MAFIE di *Michelangelo Pascali*

Abstract:

Quanto il carattere interdisciplinare e transnazionale dell'insieme degli studi in materia di mafia e antimafia appare essenziale a fini scientifici e utile per orientare possibili interventi preventivi e repressivi? A tale proposito, la predisposizione di precisi meccanismi di indirizzamento alla valutazione accademica dei "prodotti" di ricerca, istituiti su rigidi presupposti di tipo editoriale, può risultare più d'ausilio o più di detrimento? È corretto rilevare che le procedure esistenti in termini di riconoscimento e classificazione delle riviste considerabili scientifiche possano cagionare stati di "non comunicazione" disciplinare, nonché di parziale "localizzazione" delle analisi, andando a bloccare vie per tessere diversificate relazioni fra ricercatori e a sfavorire la valorizzazione di elementi culturalmente imprescindibili per meglio comprendere e contrastare manifestazioni sociali di stampo mafioso?

How essential is the transnational and interdisciplinary approach to the study of mafia and antimafia for the advancement of scientific knowledge and for the formulation of policies to prevent and combat organized crime? Could the establishment of rigorous editorial standards for evaluating research outcomes prove to be more beneficial or more detrimental? Can it be argued that the existing procedures for recognizing and classifying journals that can be considered scientific may result in states of disciplinary "non-communication" and partial "localization" of analyses, which could impede the formation of diverse relationships among researchers and the enhancement of culturally indispensable elements for a better understanding and counteraction of social manifestations of a mafia-like nature?

Parole chiave: mafia, antimafia, riviste scientifiche, interdisciplinarietà, internazionalizzazione.

Keywords: mafia, antimafia, scientific journals, interdisciplinarity, internationalization.

1. Complessità ontologica ed estensione territoriale dei fenomeni mafiosi

L'insieme degli studi scientifici in materia di mafie, in quanto interessati a un oggetto di indagine complesso, stratificato e pluridimensionale [M. Santoro, 2015, 11], non può che muoversi in un orizzonte interdisciplinare.

La natura almeno multidisciplinare¹ delle analisi su tali *societates sceleris* già è palesemente scorgibile osservando la storia delle relative ricerche, dagli albori al suo successivo sviluppo, ove un crescente numero di discipline si è sentito interpellato ad affrontare i problemi di interpretazione, nonché di contenimento, dei fenomeni mafiosi [A. Scaglione et al., 2021, 59 ss.].

Se l'argomento di ricerca coinvolge dimensioni multiple e articolate, non può, dunque, che richiedere (imporre, per certi versi) approfondimenti i cui presupposti e, non meno, i cui esiti non siano meramente confinabili in settori disciplinari autoreferenzialmente imperniati, avulsi da raffronti e riscontri propri di una prospettiva di studi culturalmente collettiva.

Il dialogo tra studiosi diversi, e appartenenti a differenti discipline, obbligato dal carattere stesso delle organizzazioni e delle pratiche di tipo mafioso, ha infatti permesso il levarsi “naturale” di un implicito (e ‘polifonico’) “settore” contraddistinto da elementi e termini propri e da una sua indiscutibile riconoscibilità (“intera” ed “esterna” al mondo accademico) e ha progressivamente consentito il radicarsi di un quadro ampio e composto di analisi, entro cui agire scientificamente, con le singole specificità dovute, in previsione, però, di potenziali ed effettive sinergiche integrazioni.

Come chiaramente appare dalle parole costitutive della Società scientifica italiana degli studi su mafie e antimafia, in un alveo programmatico stilato in coerenza con i percorsi intrapresi e diramatisi dalla collettività scientifica che si è occupata dei temi di suo interesse, incidenti sulla storia civile e culturale del Paese [N. Dalla Chiesa, 2023c, 1], a quella che può definirsi come una generale unità della

¹ Intesa come “impresa comune” fatta di più lavori su aspetti distinti di un unico fenomeno: cfr. M.J. Bardecki, 2019, 1179.

materia di indagine corrisponde una pluralità degli approcci metodologici di ricerca [Sisma, 2024, art. 2, co. 3], da comparare e, talora, “fondere”. Auspicando una riunione ‘sistemica’ (e forse, propriamente, una “protezione”) di prospettive di studio differenti, del resto più che presumibili e attese, per l’approntamento di un armamentario concettuale “comune” che possa garantire solidi modelli esplicativi nell’esamina sulle mafie [A. Vannucci, 2023, 34 ss.]. Non solo per doverosi scopi di conoscenza su siffatte realtà, ma pure in vista della costituzione salda di forme e modelli di interazione e di scambio funzionali alla prevenzione e al contrasto delle manifestazioni mafiose sia in Italia sia all’estero, all’interno di esperienze realmente aggreganti [S. D’Alfonso, 2023, 12], congiunte a quell’emergere di una “comunità epistemica”, sorretta da una comunanza valoriale e da una complessiva visione della natura attivamente “riformista” dei saperi prodotti [S. D’Alfonso et al. 2021, 213].

Ora, a fronte di un tale scenario – dove, più che malgrado, grazie appunto alla varietà metodologica ivi espressa [cfr. O. Ingrasci, M. Massari (a cura di), 2023], affiorano sempre più tendenze a ideare sintesi necessariamente basate su orientamenti interdisciplinari² –, bisogna interrogarsi su quali possano essere gli spazi adatti in cui proporre editorialmente i risultati delle singole ricerche e ponderazioni in questione.

Ci si confronta, qui, con due indirizzi diversi, in parte antitetici, ma non tra loro escludenti ed entrambi sensati ed egualmente legittimi. Indirizzi che consequenzialmente rispondono a due distinte e inseparabili necessità.

Da un lato, l’esigenza di un accentramento delle pubblicazioni in luoghi “tipici” e programmaticamente consacrati a quello che può essere prospettato (e anche offerto) come un autonomo oggetto di (più) analisi, da un altro il bisogno di rispettare in via “centrifuga” fini ampi

² Perlomeno diretti all’integrazione, in modo coordinato e interattivo, di strumenti, metodi e teoriche di disparate discipline (qui sorvolando sulla *quaestio* relativa a una parziale combinazione di differenti tecniche disciplinari di ricerca, a seguito di incroci scientifici): cfr. D. Wernli, F. Darbellay, 2016, 36.

(di verifica e) di divulgazione, in un certo modo di propagazione, di quanto scientificamente prodotto.

2. Interdisciplinarietà degli studi

Il problema di conseguire questi intenti riporta sicuramente al modello normativo (e anche amministrativo) eletto per la dichiarazione di scientificità delle riviste ove (poter) ospitare contributi e per l'abbinamento di riviste scientifiche con ogni singolo settore scientifico disciplinare o, più ampiamente, concorsuale [cfr. S. Colarusso, O. Giancola, 2020, 126 ss.].

Scandagliando quanto disposto (ai vari livelli) dalla disciplina in materia, è palese che talune regole attraverso le quali si possono avalare i suddetti riconoscimenti di carattere scientifico possano contrastare con la finalità di muoversi in direzioni d'interdisciplinarietà, sia rispetto alla produzione sia riguardo alla lettura delle ricerche svolte.

Al fondo, il requisito dell'aver una rivista (già) accolto un dibattito specificatamente attinente a una definita area scientifica ("comprovato" dalla numerosità degli autori di una singola area che ivi abbiano pubblicato) non soltanto può determinare la riproduzione, per così dire, statica di un lavoro pregresso (sicché, pure a questa quota, vi è il rischio di sclerotizzare le pratiche di ricerca, bloccando gli studi – estensivamente – di frontiera), ma anche e soprattutto frenare, alla base, più radicati e organici collegamenti tra raggruppamenti scientifici diversi che avrebbero tutto l'interesse e pure il dovere di interloquire, sostanzialmente e forse anche metodologicamente, su elementi di ricerche condivisi. Per quest'ordine di idee, appare di senso assai ristretto il richiamo alla garanzia di "pluralismo" contenuto nei regolamenti prodotti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca relativamente ai criteri di classificazione delle riviste ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale.

Così, prescindendo dai tratti di discrezionalità con cui si stabilisce se una rivista abbia o meno recepito – e come – dibattiti intranei o estranei alle tematiche di rilievo per un'area scientifica (che restituiscono talora ripartizioni contenutisticamente controverse), in un qualche modo sembra generalmente negarsi che uno studioso aderente a

una diversa area possa contribuire, con il suo proprio punto di vista e con la propria esperienza, ad accrescere – in via armonica – conoscenze e sensibilità su un qualunque fenomeno pur rientrando fra i temi di ricerca tradizionali di altre aree. Per di più, anche ad oggetti di comune rilevanza, certo studiati con metodi di ricerca differenti, solo sporadicamente combaciano luoghi scientifici considerati comuni, atti a far intessere proficui legami e creare nodi scientifico-culturali (che possano portare ad apprendere la loro sostanza complessiva).

Va da sé che il caso dei fenomeni criminali di genere mafioso (e dei relativi studi) sia uno di quelli più evidenti (e dove le relative partizioni scientifiche non possono che auspicarsi superabili anche ai fini di un'inerente opposizione). D'altronde, non si può affatto misconoscere una certa 'prevalenza' dell'esistenza dei problemi sulle discipline medesime che se ne vanno ad occupare [cfr. D. Antiseri, 1972, 17].

Un discorso consimile, pur con tutte le differenziazioni presenti e da approfondire, riguarda altresì la catalogazione Anvur in "fascia A" delle riviste. Basti solamente pensare a come non sia per nulla facile riscontrare – nei relativi elenchi di produzione amministrativa, ma con effetto di "scientificità" – riviste così classificate appartenenti agli insiemi di più aree scientifiche (in tal guisa sfavorendo relazioni scientifiche eterogenee di pregio).

Certamente, per contribuire a soddisfare le impellenti necessità di trovare siti e occasioni di incontro disciplinare soccorrono altri strumenti, tant'è vero che una riprova in merito può aversi anche esaminando il perfezionarsi dello strumento delle collane editoriali dedicate e analizzando le ragioni per le quali esse sono state costituite e per le quali ad esse ci si rivolge.

La qual cosa, tuttavia, pare comunque non rendere le problematicità succitate meno pesanti e in minor grado urgenti. Non si tratta di rilevare come i contributi inclusi in dette curatele e collettanee possano, per qualcuno, essere "quali-quantitativamente" reputati "meno importanti" a fronte di articoli dati alle stampe in altra sede, giacché la dignità autonoma di una tale collocazione non dovrebbe essere messa in discussione (benché il loro 'valore' possa essere anche criterialmente dimidiato, quando intramesso nei procedimenti di calcolo). Il punto determinante è verificare, e semmai appurare, come, da una parte, con

registrazioni di riviste così fissate e “vincolanti”, si vada impropriamente a rinunciare a riversare in variegate cerchie culturali frutti di specifici lavori scientifici (visto che il parametro della disseminazione degli esiti raggiunti è, all’inverso, assunto nelle linee guide di molti progetti di ricerca, per altro via via obbligatoriamente di segno transdisciplinare) e, da un’altra parte, siano pressoché scoraggiate, e quasi precluse (nel momento in cui le rispettive riviste siano reciprocamente non riconosciute), pubblicazioni interdisciplinari stilate assieme da parte di autori afferenti ad aree scientifiche disomogenee (non meno inopportuno e in reale negazione dei principi di universalità della cultura).

Peraltro, dinanzi a una possibile trasversalità delle pratiche di ricerca [cfr. S. Dellaportas et al., 2022, 1 ss.], che rischia di essere moltiplicemente inespressa, sarebbe in effetti d’uopo non obliare come la medesima metodologia vada a rappresentare un discorso plurale [R. Scarciglia, 2022, 103] e come, a tal fine, sia irrinunciabile sostenere formalmente il passaggio di conoscenze provenienti da differenti “classi di saperi”. Nel contempo, accertato che il principio della libertà individuale è elemento costitutivo nello statuto intrinseco della scienza e della ricerca [F. Merloni, 2016, 161], va notato come sia normativamente garantita, espressamente, la piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche [M. Bassotti, 2019, 47], fedelmente a quanto sancito dal dettato costituzionale³, secondo una falsariga che dovrebbe indefettibilmente ispirare anche la disciplina di confezione e promozione delle relative risultanze.

Dunque, nonostante temi di ricerca come quelli sulle organizzazioni criminali mafiose si siano alfine sottratti da una qualificazione di “minorata scientificità” che poteva essere loro ingiustamente attribuita [N. Dalla Chiesa, 2023a, 5], permangono dinamiche di calcificazione intorno a incurvabili convenzioni di accettabilità editoriale/disciplinare, che possono essere foriere di una qualche infertilità scientifica [N. Dalla Chiesa, 2023b, 1].

³ *Ex art. 33 Cost.* (in proposito, va qui richiamata anche la statuizione similmente articolata ai sensi dell’art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea).

Di conseguenza, se indubbiamente è un dato positivo la presenza di apposite riviste e collane, riconoscibili e riconosciute, destinate agli studi su mafie e antimafie, l'esistenza di norme "compartitrici" – toccando operativamente presupposti 'materiali' su cui va a gravare l'autonomia d'agire dei ricercatori (così 'forzando' verso le opzioni raccomandate) – può talvolta spingere a organizzare il proprio orizzonte scientifico in limiti troppo angusti rispetto a quel che sarebbe teoricamente e concretamente utile.

3. Transnazionalità delle ricerche

Nell'intelaiatura della compartimentazione scientifica e nella pre-elencazione della scientificità ammissibile, assieme al criterio dell'interdisciplinarietà, bisogna inoltre riferirsi a quello della transnazionalità. Ciò, pure in un'ottica propria, premesso che una preternazionalità innegabilmente attiene ai fenomeni in parola, che incrociano meridiani e paralleli [*exempli gratia*, S. Costantino, pp. 403 ss.; F. Varese, 2011; G. Amarelli, 2019, 1197 ss.; F. Spiezia, 2022, 1 ss.; nonché G. Panebianco, 2023, 157 ss.] e, in sé e di riflesso, all'estensione dei riguardanti studi, singolarmente e nella loro globalità.

Rilevato, dunque, che né le mafie né le ricerche su di esse (né, tanto meno, le relative opere di contrasto) possono essere circoscritte (almeno aprioristicamente) a dimensioni solo locali o ad aree già considerate, anche per tale direzione lo spazio accademico d'azione sembra, in una certa misura, mostrare sagomature abbastanza ristrette. Non perché non sia proprio contemplata la misurabilità di proiezioni internazionali di lavori scientifici, ma in quanto pare disagevole estendersi oltre il campo del già internazionalmente testato e acquisito. Invero, i meccanismi di accreditamento delle riviste scientifiche non paiono favorire appieno una complessiva e globale dimensione internazionale della discussione scientifica, specie se questa si voglia orientare verso specifiche riviste non anteriormente riconosciute.

Anzitutto, la richiesta, in parte 'tautologica', di collocamento dei contenuti delle riviste non nazionali nelle aree disciplinari interne è a volte di difficile soddisfazione, specialmente dinanzi a modelli di in-

cardinamento scientifico estero degli accademici strutturati anche discordanti, che può ostacolare la formale identificazione di una rivista come sede del dibattito internazionale attinente allo spazio scientifico considerato. Inoltre, mortificati sembrano quegli interventi che, appositamente, per una maggiore efficacia ‘esecutiva’, vogliano proiettarsi all'estero ma contenersi in ridotte cornici peculiari e magari adoperare lingue generalmente intendibili per le fasce sociali cui prevedono di dirigersi (oltre e più che classiche lingue veicolari). In un certo senso, l'internazionalizzazione accademicamente richiesta ai fini della stima di piena idoneità di un profilo scientifico-curriculare non è sempre editorialmente ravvisabile quando questa innovativamente si declini in risultati di ricerche ospitati in determinati contesti locali esteri. Inoltre, anche quando una rivista estera abbia presentato lavori di accademici di un'area scientifica compatibile con quella italiana e su tematiche sulle quali può ammettersi una compartecipazione, e pure quando già abbia un respiro internazionale, finché non se ne sia effettuato un positivo riconoscimento, che decisionalmente può anche dipendere dalla presenza di accademici italiani di area che precedentemente si siano rivolti a tale rivista, gli articoli ivi offerti non risultano nemmeno visibili ai fini delle procedure nazionali di valutazione (con perdita, nella migliore delle ipotesi, di anni utili di validità). In generale, la ricercata pregressa pubblicazione di contributi di autori afferenti a particolari settori scientifici rischia di ostruire, di fatto, nuove strade e forme di collaborazione, in specie internazionale, pure allorquando i cardini disciplinari non siano troppo differenti e le materie non siano differenzialmente inquadrare.

In più, si possono porre varie complicazioni pratiche in ordine ai relativi procedimenti di funzionamento e selezione delle riviste, tenuto conto delle divergenze procedurali operanti per quelle italiane e per quelle estere (cosa che, comunque, di quando in quando parrebbe invitare anche a una maggiore responsabilizzazione in merito da parte dei comitati di direzione e scientifici delle riviste, oltre che a qualche ‘appianamento’ nei rilevamenti dei gruppi di lavoro all'uopo deputati).

Va ricordato, per tutto questo, che neanche l'inclusione di una rivista estera in basi internazionali di dati scientifici unanimemente riconosciute come vevoli viene “automaticamente” in aiuto.

Spicca, in breve, la palmare presenza di effetti paradossali connessi a un'organizzazione del monitoraggio della produzione scientifica della conoscenza incentrata su un "nazionalismo accademico" [A. Paasi, 2015, 517] (che davvero può rischiare, in certe circostanze, di scadere in un certo 'provincialismo'), cui concorre, per le diverse ragioni suesposte, la nostra regolamentazione di classificazioni delle riviste [E. Ferone, S. Petroccia, 2018, 10].

Parallelamente, il genere di internazionalizzazione accademicamente acquisita appare toccato da pratiche di selettività che sembrano privilegiare precisi contesti e modelli editoriali⁴, non sempre corrispondenti a quanto nazionalmente e sovranazionalmente occorrente ai fine dell'implementazione degli studi di contrasto delle manifestazioni mafiose.

Quindi, le questioni in risalto possono sinteticamente affermarsi essere collegate ai luoghi geografici e alle sedi scientifiche cui occorre rivolgersi.

Seguendo tali polarità, l'interdisciplinarietà e la transnazionalità possono anche essere lette secondo un'angolatura altra e parzialmente dissimile, più attinente a coloro che si voglia ricevano sollecitazioni ad opera delle investigazioni scientificamente effettuate. Può difatti parere maggiormente utile, talvolta, rivolgersi giusto a membri di diverse discipline, in particolare se poi queste abbiano ontologicamente risvolti sul piano della prassi, oppure (e anche) a sedi straniere, verosimilmente anche proprio per la scarsa dimestichezza localmente mostrata con i fenomeni trattati. Per qualche verso, sembrano queste le azioni che, in maggior misura, potrebbero qualificarsi come di diffusione originale di risultanze scientifiche e relativo insediamento in contesti inediti. Non è superfluo porre l'accento su come ciò sia di

⁴ Anche per questo, le liste di riconoscimento di scientificità, se adottate, dovrebbero essere organizzate seguendo criteri di verifica improntati al più ampio pluralismo scientifico, cercando anche di limitare gli effetti negativi legati a una certa uniformizzazione dei prodotti di ricerca (rispetto a cui appare crescente l'influenza di precisi formati di elaborazione, che può andare ad esercitare pressioni pure sulla stessa progettazione delle ricerche: cfr., per esempio, B. Kamler, P. Thomson, 2013).

estrema importanza per la finalizzazione delle ricerche che ruotino attorno alle mafie. È chiaro che il predetto impianto di sistematizzazione non favorisce il conseguimento di questi scopi e il raggiungimento di tali destinatari, affiliati ad altri specifici settori e presenti in altri spazi fisici.

Sebbene la presenza di un sistema di regole a sostegno della regolarizzazione della produzione scientifica appaia un elemento certamente di utilità, devono rilevarsi, quindi, conseguenze degenerative dell'attuale impianto normativo-valutativo sul progresso e sul respiro culturale delle conoscenze in materia di fenomeni sociali complessi.

Fermo che il problema della progressiva settorializzazione della ricerca scientifica attiene comunque a molti ambiti tematici, vanno affrontati, con tendenziale puntualità, questioni di ordine generale rimosse nelle scelte legislative relative ai principî di accreditamento (diretto o indiretto) degli "studi", decisive per lo sviluppo in sede accademica di criteri di valutazione della produzione scientifica sul fenomeno mafioso maggiormente aperti e così adatti a incoraggiare indispensabili approcci "ultradisciplinari".

4. Il ruolo delle discipline "pontiere" dinanzi alla rigidità dei precostituiti settori scientifico-editoriali

Queste riflessioni paiono ancor più attagliarsi a quelle materie che, per qualche maniera, sembrano contenere tratti "pontieri", ossia sembra che il dialogo interdisciplinare sia proprio loro istituzionalmente obbligato e appartenga alle medesime fondamenta del loro senso. Discipline che, più immediatamente delle altre, appaiono dotate pure di quelle "porte", oltre che di quei "ponti", di simmeliana esplicitazione, che consentono (o concedono) di varcare vantaggiosamente le sfere delle singole conoscenze, congiungendo e insidiando autonomie e abolendo (ma anche esaltando) le relative separazioni [cfr. R. Sciarone, 2021, 34].

Propriamente in virtù degli statuti disciplinari di tali materie – rifuggendo da "ultra-minimalismi" e "iper-irrigidimenti" molto patiti, ad esempio, nei giri sociologici [cfr. V. Cesareo, 2014, 5 ss.], non troppo di rado per argomentazioni inconferenti –, sarebbe necessario

percorrere interlocuzioni molteplici con diversi settori scientifici, con definiti e rilevanti soggetti e anche con pubblici più ampi (sinteticamente, con ulteriori discipline, con enti e istituzioni e, non da meno, con l'opinione pubblica, talora troppo influenzabile da autoproclamati "esperti" su concetti del resto imprescindibilmente tecnici), per meglio rispondere a quelle che sembrano loro funzioni essenziali. Necessità segnatamente sussistenti proprio per quegli oggetti di studio scientifico e di interesse sociale suscettibili di trancianti semplificazioni "ideologizzate" [cfr. S. Lupo, 2007] e stereotipizzazioni [R. Sciarrone, 2009, XVI] ed esposti a narrazioni mediatiche particolarmente influenzanti nel loro essere "autoriflettenti" [M. Ravveduto, 2019, 169 ss.], com'è per le mafie⁵. Fra l'altro, l'apporto di uno sguardo unitariamente pluridisciplinare (ma altamente specializzato [cfr. A. La Spina, 2016, 8]) appare assai conveniente per espressioni criminose multiformi soggette anche a ciclici mutamenti di schema [L. Paoli, 2002, 341 ss.] – che, tra le altre cose, possono riflettersi in stratificazioni normative e risolversi in letture giuridiche non sempre omogenee (pure dinanzi a un risalente disordine delle fonti e alla diminuzione del ruolo nomofilattico della Corte di cassazione [L. Violante, 2015, 345]) – e per un ambito di prassi e teorie che ritrova più che tangenti dimensioni "istituzionali" e "civili" di intervento, come da lunga fiata accade per l'antimafia [V. Mete, 2015, 306].

Il dato dell'attraversamento di "frontiere", materiali e immateriali, delle manifestazioni delinquenziali in considerazione dovrebbe essere

⁵ D'altronde, proprio perché queste sono manifestazioni pluricomposite da elementi concreti e da elementi astratti, non solo sarebbe opportuno, di frequente, un approfondimento interdisciplinare di ricerca, ma potrebbe pure essere utile, non raramente, un'opera di controllo in tal senso delle ricerche presentate, per sottrarsi in misura maggiore al rischio di (ri)produrre lavori "atomizzati" accettabili *comunitariamente*, ma non davvero scientificamente validi (anche dinanzi ad avvisaglie ricavabili da alcune critiche ad approcci teorici ideologicamente ed emotivamente orientati; si pensi solo, in modo correlativo, a quanto ruota attorno alla provocazione editoriale mossa contro quelli che sono stati definiti "studi del risentimento sociale": H. Pluckrose et al., 2021, 1917).

pertanto specificamente seguito – e, in qualche modo, ‘assecondato’ – dalle discipline interessate, che nell’intersezione scientifica (e, alle volte, pure sullo scardinamento di confini), con diverse metodologie di ricerca, poggiano almeno parte del loro senso d’essere (senza scorrettamente assumere, quindi, generici dati d’“impermeabilità” scientifica).

Benché si riconoscano le ragioni di un indirizzamento e di un controllo scientifico, fin dall’inizio, pure sul “contenitore” delle ricerche, prima ancora che sul loro “contenuto”, o anche alternativamente ad esso – non da ultimo dinanzi a “epiche proliferazioni” saggistiche ed espressive su mafie e antimafie che vanno altresì analizzate di per loro come oggetto d’interesse [V. Martone, 2016, 44] –, dinamiche scientifico-procedurali di sapore “conservativo” e di stampo parcellizzante (unite, per taluni versanti, ad alcuni eccessi di burocratizzazione) possono dunque essere di impedimento per “esplorazioni” e innovazioni scientifiche (anche rallentando strategie contestualmente “pioniere”) e possono intralciare collaborazioni accademiche, vitali per le discipline e valide per i loro campi d’attenzione.

Insomma, se all’“arcipelago” delle associazioni mafiose [E. Ciconte, 2017, 335 ss.] corrisponde una costellazione degli inerenti studi e una galassia di soggetti formalmente coinvolti e informalmente partecipi, programmare accanitamente steconati inflessibili e prominenti chiusure e non lavorare per mettere a disposizione sostenibili linee ricostitutive e punti di contatto può parere frutto di operazioni istituzionali francamente insensate e scientificamente autolesioniste. Una (parziale) inversione di tendenza non impedirebbe – anzi – il ragionare metodologicamente sulle contaminazioni attendibili e occorrenti [cfr. A. Dino, 2021, 125 ss.].

5. Autonomia scientifica della sociologia del diritto e della devianza e confronti scientifici e pubblici dibattiti sulle materie di interesse

Quanto su espresso non può non richiamare, precipuamente, ruolo ed essenza della Sociologia giuridica e della devianza, incentrata su premesse, conseguenze e modalità sociali di esercizio del diritto (oltre

che sulle forme assunte dai suoi contenuti); in sintesi, sul funzionamento complessivo della società fondato sul diritto (pure specificabile come suo “malfunzionamento”, in base a un diritto inadeguato, massimamente innanzi a deviazioni illecite) e sulle forze sociali che danno sostanza al diritto (che ‘replica’ in via protettivo-repressiva e in chiave promozionale-direttiva).

Se tale disciplina pare offrire uno spazio accademico apprezzabile per l’incontro di differenti posizionamenti disciplinari, anche per comparazioni fra concezioni ineguali in tema di diritto e di legalità, pure in funzione della riproduzione del sistema sociale [cfr. AIS –Sociologia del Diritto, 2021], nondimeno tutto quel che fin qui è stato esposto in tema di regolazioni editoriali sembra incidere non poco in proposito, disincentivando pratiche veramente dialogiche e depotenziando processi di perseguimento di quanto possibile e debito.

In altri termini, anche secondo questo caratteristico prospetto, il necessario profondo dialogo tra distinte materie, ciascuna con specificità di metodo, può essere in parte pregiudicato da suddivisioni e frazionamenti che interrompono la (inter)disciplinarità generale e negano parte di valore a singole esperienze di multidisciplinarità.

Questo, per certi tratti e in alcuni momenti, anche sconfessando la qualità dei rapporti storici intercorrenti tra scienze e professioni.

Riscontrato che talune ricerche sociologiche sul diritto possono, in determinati campi, avere legittimamente una funzione strumentale su di un piano procedimentale e in discussioni pragmatico-astratte più ampie (per esempio, laddove centrate sull’analisi dell’applicazione giurisprudenziale della norma al fatto e sulle eventualità di opportune – perché socialmente necessitate – riformulazioni normative), bisogna rammentare che, di converso, statuizioni giuridiche provenienti da altri studi (si pensi al “diritto penale minimo”, ai criteri della “minima offensività” e via dicendo) sono state, in un non lontano passato, fecondamente accolte nell’area di studio sociologico-giuridica. Non ultimo e per noi ancor più considerevole, sistemazioni giuspositive prodotte da fertili relazioni operativo-disciplinari possono (tuttora) essere annoverate fra i fulcri tramite cui sondare stati materiali e legislativi in materia di mafie [M. Pascali, 2023, 51 ss.], così come meditazioni ed elaborazioni di taglio sociologico sono state storicamente recepite da

una più estesa dottrina al riguardo [e.g., F. Siracusano, 2016, 101 ss.; G. Fiandaca, 2020, 30; nonché S. Aleo, 2023, 37] e sono state adeguatamente accolte nell'organizzazione delle stesse norme incriminatrici⁶, dando luogo ad alcuni continui (e felici) mutui richiami, oramai ammessi e strutturati.

A tal proposito, però, dato che la comunicazione tra domini disciplinari avviene, *in primis*, attraverso le vie innalzate dall'editoria scientifica, bisognerebbe a questo punto incrociare i dati sul riconoscimento di scientificità anche solo delle singole riviste di area ministeriale "12" ("scienze giuridiche") e di area "14" ("scienze politiche e sociali"), per notare come siano fiorite più interruzioni che connessioni. Più frantumazioni che unificazioni scientifiche, e ciò anche a discapito di una certa storia culturale comune. E questo, in qualche senso, altresì in antitesi con la genesi, innanzitutto nel nostro Paese, degli *empirical legal studies* [V. Ferrari, 2005, 25]. D'altro canto, il collocamento costringitivo di aree e riviste offre un varietà di riviste omogeneamente appartenenti a una stessa area sovente tematicamente del tutto impraticabile per gli argomenti classici degli studi sociologici sul diritto e sulla devianza, in vero molto più contigui a riviste di diritto, positivo e teorico.

Di riflesso, chi da giurista sia sensibile a integrare il classico metodo dogmatico con approcci metodologici eretti sull'analisi concreta dei fenomeni giuridici, conscio come la propria identità specifica si formi anche mediante il confronto con studi significativi di altre scienze, che insegnino a diversificare gli approcci e allargare i campi d'osservazione [S. Cassese, 2013, 10] – e che la natura di quel che si esamina giammai possa essere "monodisciplinare" [cfr. G. Pascuzzi, 2013, 185] –, si imbatte con queste politiche universitarie vincolate a

⁶ Peraltro, la necessità di sottoporre metodicamente tutte le concezioni del diritto penale e della pena a "mature indagini criminologiche" [G. Martinucci, 1974, 471] attesta da tempo la necessità di un sistematico confronto interdisciplinare tra prospettive teoriche e riscontri empirici anche in una prospettiva propria *de iure condendo*. In parallelo, sui rapporti fecondi e irrimandabili tra criminologia e diritto penale, ci si riferisca anche a H.-H. Jescheck, T. Weigend, 1996, 41.

modelli curriculari che formalmente non assegnano alcun valore alla interdisciplinarietà, che per l'appunto disconoscono pubblicazioni su riviste scientifiche che esulino dall'area disciplinare di appartenenza [S. Baldin, 2019, 6].

Sembra quasi, e questo appare un aspetto di certo da problematizzare, che l'effettiva interdisciplinarietà (di metodo o anche solo di “vocazione”) sia un po' esteriormente valutata più come *vulnus* che come conferma della qualità di una ricerca (e, di riverbero, della propria formazione), più come confusione scientifica che come arricchimento culturale (detrimento, in fin dei conti, mica migliorata). Con buona pace dei trascorsi sociologico-giuridici (o giuridico-sociologici) degli studi in tema di mafie, “puri” o “ibridati”, e dei discendenti apprendimenti dottrinali. Coerentemente, le logiche a sostegno di tali valutazioni negative propenderebbero ad assicurare un maggior consenso qualora non si sconfini formalmente dai ‘propri’ angoli d'indagine. A suffragio di tale tesi (e del fatto che il fine dell'interdisciplinarietà sia soltanto istituzionalmente proclamato, ma in pratica disatteso e, anzi, osteggiato [R. Caso, G. Pascuzzi, 2014]), va la rilevazione di una penalizzazione occorsa in sede di conferimento di titoli abilitativi per le progressioni di carriera accademica⁷, per cui si vede come gli scienziati interdisciplinari, anche con alta “produttività scientifica”, vengano discriminati in base ad “accuse” d'incoerenza disciplinare, percepita come indice di minore autorevolezza scientifica [R. Fini et al., 2023, 1090 ss.]. Senza dubbio, però, la trasmissione di conoscenze tra aree – abbiano già intessuto rapporti o, anche, siano tradizionalmente più lontane – potrebbe arginare rischi di limitatezze per approcci omogenei, specie se troppo “asetticamente” sviluppati, ed essere di rimedio alle incognite di un impoverimento dei portati di una ricerca (*rectius*, di

⁷ Peraltro, anche nel *CoAra Action Plan 2024/2027* dell'Anvur, emanato nell'ambito della *Coalition for Advancing Research Assessment*, si parla dell'intento di riformare i criteri di valutazione della carriera in sede Asn, per promuovere la corretta valutazione della ricerca inter- e trans-disciplinare [Anvur, 2024, 9].

una “sterilizzazione” dei suoi risultati)⁸. Inoltre, consentirebbe, alla radice, di sfuggire al tranello di pensare segmentata la realtà stessa.

Certo, pure per esito degli accostamenti e dei raffrontamenti occorsi con materie affini, la Sociologia del diritto sarebbe in grado di aiutare a far vedere, a quote tanto empiriche quanto teoriche, ciò che è nascosto dietro il velo formale del diritto (in quanto a rapporti di forza sottesi e relazioni di interesse presenti), così come indicare brani della viva realtà reclamanti l’attenzione del diritto. (Sfruttando, in questo, sia una propensione a muoversi per una ricostruzione generale della realtà sociale, a partire dalle regole fondative e dalle misure di funzionalità, sia una capacità di produrne una sintesi critica, fissando singole parti, anche come teoricamente disegnate). Potrebbe, ancora, per quanto quivi puntualizzabile, esaminare e mostrare a una molteplicità di referenti l’antimafia come esperienza giuridica collettiva, nelle modalità con cui essa interagisce con le regole ufficialmente definite e con la cultura giuridica condivisa [cfr. R. Marra, 2008, 329], interna o esterna che sia.

Nella totalità dei colloqui tra discipline, prescindendo da chi possano essere i più interessati, anche se non per forza i maggiori beneficiari, si necessita, allora, di cogliere quali domande specifiche possano essere di comune rilievo. In definitiva, e va risottolineato, la “preconfezione” di scientificità orienta comprensibilmente gli interventi e la non approvazione di riviste condivise arresta o rende più difficile un dialogo disciplinare (determinando l’improbabilità di eventuali pubblicazioni), divenendo un dato tanto più preoccupante per impostazioni culturali primariamente ampie. Del resto, proprio l’iperspecializzazione, da una parte indispensabile, se saldata a un’identità scolastica rigidamente percepita e non accompagnata da un angolo visuale intellettualmente largo, rischia di relegare le materie in uno dei tanti lembi

⁸ In linea di principio, non può negarsi che il quadro complessivamente presente potrebbe dunque produrre, proprio a monte, sistemi di “standardizzazione” nella produzione delle ricerche svolte, con effetti di “normalizzazione” (ossia di depauperamento) sul piano dell’originalità scientifica (e dinamiche di confusione fra “pubblicazione” e “pubblicizzazione” di quanto prodotto): cfr. A. Lombardinilo, 2024, 85, cui si rinvia per i riferimenti ivi contenuti.

della ricerca pratica, imbrigliandole in specialismi talora puramente autoconclusivi.

Sarebbe forse opportuno, quindi, discorrere in merito a ipotesi di concreta attribuzione editoriale di scientificità (al di là di pre-certificazione di “qualità massima”) fra ambiti scientifici formalmente separati, che magari possano prevedere, per i nostri temi, un livello minimo comune di assunzione per i territori propri di dibattito, che generano comuni denominatori. Di certo partendo dalle scienze umanistiche, ma non limitandoci a queste (insomma, per tutte quelle aree che fisiologicamente e obbligatoriamente, ma anche eventualmente e collateralmente, possano essere toccate da interventi scientifici sulle strutturazioni e sulle dinamiche mafiose); posto che anche le discipline che sembrano soltanto indagare e istruire su applicazioni “tecniche” – rispetto alle quali vanno poi pure a pesare i discrimini tra qualificazioni bibliometriche e non bibliometriche – possono contribuire con avvertenze e giovare di indicazioni su criteri da tenere in conto per discernere radici e ripercussioni sociali in fatto di fenomeni illeciti di tal genere.

Oltretutto, anche in via formale è stata caldeggiata – da parte del Consiglio universitario nazionale, a seguito dell’adunanza dell’8 maggio 2024 [CUN, 2024, 2] – la riconoscibilità “trasversale” della produzione scientifica (mediante la valorizzazione del carattere di scientificità riconosciuto a un prodotto in qualsiasi area scientifica e in ogni insieme disciplinare), ai fini della legittimazione incrociata e pure reciproca di diversi mondi scientifici e per l’ampliamento (o proprio la fondazione) di spazi di dialogo tra i due macro sistemi di classificazione vigenti.

Di sicuro, nelle premesse della questione – certo stesa in seno a un paradigma valutativo (selettivamente ‘quantificato’) che ha realizzato, in parte, pure una qualche marginalizzazione dei lavori monografici⁹

⁹ Nonché, per alcuni aspetti, anche di articoli scientifici di lunghezza maggiore alla media.

(probabilmente sacrificando riflessioni di ampio respiro¹⁰), oltre che un espandersi di atteggiamenti opportunistici¹¹ – potrebbero essere ripresi anche taluni ragionamenti in ordine alla costruzione delle singole distinzioni formali dell'insieme dei saperi (che, certe volte, possono patire accoppiamenti troppo “combinati” e, allo stesso tempo, incapare in steccati tutto sommato artificiosi), pure alla luce di ricorrenti tendenze ministeriali di allentamento dei termini disciplinari e di agglomerazione tra discipline (si rievochino, solo, le avvenute organizzazioni delle materie in macrosettori e ancor più in settori concorsuali unici, unitamente alle recenti declaratorie sui gruppi scientifico-disciplinari) e, dunque, verificarsi ipotetiche necessità di adeguamenti in merito. Parimenti, le griglie dei confini disciplinari dovrebbero essere, per così dire, vissute *ab origine* come più flessibili e consentire quantomeno attraversamenti: le determinazioni tracciate per le varie discipline andrebbero interpretate come punti da cui partire per incoraggiare nessi, se non altro in ossequio a una transdisciplinarietà che sappia incontrare e costruire assieme oggetti del sapere e di indagine (riuscendo a stabilire sistemi comuni di assiomi [G. Berger, 1972, 26]).

Oltre a ciò, se è corretto rimarcare che la Sociologia giuridica, per alcuni frangenti, appare essere una materia che permette di ragionare criticamente sul mutamento sociale (e, forse, anche sul come limitatamente re-instradarlo) attraverso l'analisi del diritto positivo, mentre, per altri, assume rilievo come materia ausiliaria rispetto allo stesso diritto positivo, possiamo ritenere che tra i suoi obiettivi abbia quello di rivolgersi, direttamente, a coloro che esercitano, in svariate forme, attività rilevanti nella vasta area dell'amministrazione della giustizia.

¹⁰ *A latere*, può pure rilevarsi un progressivo appiattimento stilistico nel linguaggio scientifico adoperato, assecondando esigenze di rapida comprensione (e di maggiore accettazione) dei testi.

¹¹ Si pensi anche solo ad alcune pratiche ‘contabilistiche’, per cui può apparire vantaggioso non presentare ai fini di pubblicazione contributi a singola firma, a favore di un numero più grande di proposte con una pluralità di firme (pure quando non vi siano effettive ragioni scientifiche di coautoraggio).

Discrasie e incompatibilità dei luoghi di pubblicazione – in particolar modo fra i rami giuridici e quelli sociologici (ma non solamente tra questi) – possono indi generare intralci nell’indirizzarsi agli operatori del diritto, che, soprattutto a specifiche sedi, di inquadramento tradizionalmente giuridico, si riferiscono. D’altronde, già doverosamente interpretando i precetti penali mediante un’esegesi di stampo letterale e sistematico, nonché convenzionalmente orientato, ma anche di tipo storico e sociale, oltre che costituzionalmente fedele, emerge l’esigenza dei giuristi pratici di richiamare, esplicitamente o implicitamente, rilievi e pure concetti sociologici; occorrenza talvolta scientificamente soddisfatta soltanto indirettamente o “per supplezza”.

Per quanto tali professionisti siano oramai più che consci come la mafiosità sia materia “per tribunali” e non già solo “per conferenze” [I. Sales, 2022], e puranche come utili siano stati questi tanto vituperati discorsi pubblici, tuttavia la non fattibilità (in senso accademicamente premiale) di offrire loro, nei siti che abitualmente frequentano, notazioni su come le teorizzazioni sulle mafie vadano a influire sulla realtà del loro lavoro sembra poter andare a disattendere aspettative connaturate al ruolo dello studioso.

Atteso soltanto che, giuridicamente, nella dialettica tra legislazione e giurisprudenza e fra le diverse chiavi di lettura che quest’ultima offre [cfr. B. Romano, 2020, 34], la traduzione delle previsioni astratte in disposizioni applicate avviene tramite un’opera di interpretazione – fatalmente e fisiologicamente influenzata da tensioni di ordine politico-ideologico e condizionamenti di carattere socio-culturale [P. Morosini, 2010, 555], nonché da precomprensioni legate alla medesima sensibilità dell’interprete [G. Fiandaca, 2001, 253], con l’esito di ricallibrare talora “atipicamente” [G. Insolera, 2002, 579] la fattispecie di cui all’art. 416 *bis* c.p. in senso “metamofico”, con possibile *deminutio* del modello associativo [P. Pomanti, 2017, 25], in dipendenza dalla differente “stagione applicativa” [A. Ingroia, 2002, 601] cui si rivolge –, precludersi *a priori* un potenziale dialogo editorialmente strutturato con coloro che fattivamente sono chiamati ad agire su mafia e antimafia e a definire quali siano i loro confini, che possa andare ad aumentare la complessità dei loro convincimenti, avvertendo sulle differenze tra *law in book* e *law in action* e in base a quali meccanismi si vada

qualitativamente a passare dalla prima sfera alla seconda (e come la logica formale isolata della singola norma operi materialmente inserendosi negli insiemi di cui è tessuto l'ordinamento sociale, oltre che nel più ampio sistema di diritto [cfr. M. Donini, 2019] e in conformità allo "spirito delle leggi" [A. Cadoppi, 2017, 54]), sembra scientificamente concretare una responsabilità per omissione alquanto grave.

Sebbene vada considerato che la circolarità tra distinti saperi può originare "protasi" di gamma criminologica da vagliare criticamente [e.g.: V. Ruggiero, 1992, 57 ss.], appare scontato che cesure così prodotte non agevolino il radicarsi di discorsi teorico-pratici di conoscenza sui fenomeni mafiosi, che possano agire da adeguati presupposti culturali ai fini di una loro repressione (avendo pure in conto la tipologia degli studi condotti sugli interventi attuabili in termini di *policy*, con variabili sociali, economiche e psicologiche [vd. E.U. Savona, 2020, 115 ss.]) e di un loro generale controllo, agente su più piani, in maniera efficace ed "esatta", magari anche arginando i rischi di un'impropria declinazione "militante" del diritto punitivo [cfr. V. Militello, 2020, 773 ss.]. Visto che, penalisticamente, si è progressivamente stati attenti a fare emergere l'archetipo originario della forma giuridica associativa di natura mafiosa dalle evoluzioni anomale che possono riguardarla [G. Amarelli, 2018, 957] e a precisare i caratteri delle mafie quali manifestazioni socialmente "immorali" [cfr. G. Turone, 1984, 6 ss.] irrilevanti per la materia penale, così come a segnalare l'approdo a interpretazioni di figure di mafie giuridicamente valide, ma non rilevanti criminologicamente [A. Apollonio, 2016, 139], premettere tutto questo e osservare anche solo le funzioni delle inerenti norme incriminatrici (di tipo strettamente preventivo, politico-simbolico e sistemico [P. Morosini, 2012, 248]) sicuramente consegna il discorso tecnico-giuridico pure nei confini dell'analisi socio-politologica. Nei cui margini, poi, vanno costantemente studiate (pure prendendo atto dei rapporti scaturenti da dettami anche disarmonicamente emanati) le politiche criminali promosse al riguardo in relazione al modello di Stato esistente, nelle sue plurime dimensioni [A. Baratta, 1999, 106]. Ciò, anche evidenziando tutte le distinzioni della mafia come fenomeno, come concetto e come fattispecie penalistica (che ha reso categoria giuridica un costrutto metagiuridico), chiarendo che le

specifiche pratiche e tecniche di indagine delle varie discipline comportano che stesse domande di ricerca inducano a considerare implicazioni differenziate (e illustrando quel che questo significa al livello dei relativi atti).

Contemporaneamente, una tale visione prescrive l'allargarsi della dialettica scientifica, nei diversi nuclei, e con queste coordinate e con mirata innovatività, a tutte le sedi estere dove attivamente proporre, sul piano della teoria e della prassi, contributi che sappiano orientare pensieri e azioni di comprensione e di contrapposizione relativamente alle mafie.

6. Prospettive accademiche critico-culturali

Rilevato che le riviste monoculturali, in sede di politiche sovranazionali per la cooperazione e lo sviluppo economico [OCSE, 1998], sono da tempo viste come una delle cause di ostruzione del progresso di ricerche di stampo interdisciplinare, va anche marcato, in via più ampia, come la validità degli studi interdisciplinari sovente stenta a essere riconosciuta, impiegando questi più tempo per essere scientificamente "interiorizzati"¹², oltre che per la proprietà dei loro intrecci, in relazione ai prevalenti modelli di valutazione [P. Greco, 2015]. Per la loro stessa natura, tali studi – che abbisognerebbero, poi, di periodiche fasi di superamento delle forme di conservatorismo dei paradigmi accademici associati a mono-discipline – pongono, fra le altre cose, effettive difficoltà in sede valutativa, che dovrebbero essere risolte ripercorrendo le qualità tanto complessivamente espresse tanto relative ai singoli costituenti coinvolti, mediante canali di esame di tipo analitico, comparativo e analogico, affinché possa sostanzialmente essere

¹² Incidentalmente, infatti, bisogna tenere preliminarmente presente che per la sedimentazione scientifica e per l'accoglimento pubblico dei risultati, e proprio delle proposte, relativamente agli studi svolti, specie se innovativi, il fattore temporale agisce, nell'insieme, con modalità non sempre in linea con i termini fissati dalle varie procedure di acquisizione delle pubblicazioni a fini valutativi, intricando quindi i già problematici nessi tra valore dell'attività di ricerca e sua valorizzazione.

preso in considerazione il proprio ipotetico valore aggiunto [J.-C. André, et al. 2012, 196 ss.]. Discorso consimile vale per l'internazionalità delle ricerche, soprattutto in relazione a oggetti di tale qualità, più che alle 'semplici' relazioni tra ricercatori operanti in Paesi differenti.

Tutto questo può dunque spingere ciascuno studioso (crescentemente "*quantified scholar*" [cfr. J.P. Pardo-Guerra, 2022], per altro in un mondo di lievitante "capitalismo accademico"¹³) a rispondere a "offerte" editoriali presenti e già "certificate" come remunerative, dirette a prodotti di ricerca unidisciplinari e internazionalizzabili in un senso non rinnovatore e, correlativamente e nell'insieme, a spogliarsi (di parte) di quella creatività indispensabile per il progredire della scienza e per vivere pienamente la ricerca come professione di critica sociale.

Incidenter tantum, va inoltre detto che talune politiche preselettive sulla leggibilità formale dei contributi scientifici potrebbero, di rimbalzo, andare pure a coadiuvare processi di concentrazione progressiva delle pubblicazioni in circoscritte sfere dell'editoria commerciale¹⁴ e delle relative piattaforme (ove si osservano meccanismi oligopolistici stabili [cfr. V. Larivière et al., 2015] e di allarmante sovrapposizione coi fornitori di metriche per la misurazione per la produzione scientifica [K. Szadkowski, 2023, 5]), a scapito di forme di pubblicazione (e di consultazione) in luoghi editoriali di libero accesso e propri di una stampa indipendente, di certo utili in funzione della massima circolazione dei saperi e di una loro copiosa diversificazione [*amplius*, A. De Robbio, 2007, 119; R. Caso (a cura di), 2009; L. Pacagnella, 2010]. Obiettivi basilari soprattutto se relativi a temi di capitale attualità, come per l'appunto quelli sulle mafie e sulle antimafie.

¹³ *Amplius*, S. Slaughter, G. Rhoades, 2004. *Ex multis*: L.D. Gonzales, et al., 2014; E. Ferone, 2013, cui si rinvia, in particolare, in merito alle dinamiche di "finanziarizzazione del capitalismo intellettuale" ("speculative" e con effetti di contrasto e disconnessione tra ricerca e didattica).

¹⁴ In cui, fra l'altro, usualmente s'incorpora lavoro accademico non retribuito, all'interno di un sistema asimmetrico nell'allocazione dei profitti attinenti al mercato delle pubblicazioni scientifiche: G. Resta, V. Zeno Zencovich, 2025.

In conclusione, non si può tralasciare come il seguire le sollecitazioni sopraindicate possa poi riportare, per alcuni versi, a un discorso più generale, e anzi forse propedeutico, relativo alla scelta del paradigma culturale di riferimento entro cui svolgere l'attività scientifica (e, conseguentemente, in virtù di quale legittimazione questa sia svolta)¹⁵: se in una cinta organica a una forma di ricerca fortemente schematizzata ai fini di una sua misurabilità¹⁶, nel solco applicativo di una filosofia “numeristica” [cfr. D. Borrelli, 2016; R. Fontana et al., 2019, 29 ss.], peraltro con fiorenti effetti di “depoliticizzazione” connessi alla trasformazione in senso tecnocratico dei modelli di *governance* delle università [D. Gambardella et al., 2019, 90], oppure, viceversa, magari più ‘rischiosamente’, (ri)assumendo, con una certa inevitabile autonomia, una funzione socialmente e istituzionalmente critica, in linea con l'essere intellettuale proprio di chi, in tutti i vari modi, sente di appartenere al composito mondo dell'Accademia¹⁷.

Più precisamente, un certo tipo di ricerca universitaria sulle manifestazioni mafiose tende a scontrarsi con logiche ordinamentali di specie tendenzialmente formalistica – anche giustificate dalla *ratio* di automatizzare la “sorveglianza” sul lavoro eseguito –, che potrebbero persino rendere sconveniente, per motivazioni di pratica fruttuosità particolaristica, quel che sarebbe opportuno fare in termini di studio

¹⁵ Tutto ciò sembra influire anche sugli stessi processi di soggettivizzazione dell'oggettivante *homo academicus* (P. Bourdieu, 1984), il cui studio, da aspirazione fondata su motivazioni intrinseche, diviene statutariamente attività basata su motivazioni estrinseche, nel mentre che si dismette la condizione interiore della passione che sostiene il *quaerere* dei ricercatori per quei vantaggi esteriori ancorati a un *petere* da “trovatori”: cfr. D. Borrelli, 2024).

¹⁶ Per gli aspetti critici (e anche proprio di deplorazione) di un certo modello culturale che sorregge precisi meccanismi di valutazione per l'università pubblica, al cui interno l'organizzazione delle riviste gioca un ruolo determinante, AA.VV., 2022.

¹⁷ Seguendo una particolare gradazione, ciò riporta a quel dovere di parresia proprio di chi è parte della comunità scientifica, cui dovrebbero corrispondere modalità mutuali e franche di analisi e discussione su quanto (innovativamente) proposto, nell'ottica di una “scienza aperta”: F. Scotognella, 2021 e M.C. Pievatolo, 2017.

profondo, come pure di impegno etico, inducendo un qualche ripiegamento ‘fisiologico’ su pratiche convenzionali non innovative (se non proprio aventi tratti “conformistici”), senz’altro avviate da prescrizioni di conio sistemico-collocativo. Questo, con una compressione del diritto/dovere di agire in modo scientificamente libero e collettivamente utile. Talune linee dispositive, non incoerenti con politiche *latu sensu* di “micro-operativizzazione” del sapere, se acriticamente seguite, sarebbero capaci dunque di ledere prospettive culturali complesse (proiettate oltre la tendente “impenetrabilità” di barriere prestabilite e indissolubilmente edificate su concatenamenti anche originali), idonee per conoscere e avversare i fenomeni mafiosi.

Seppur certo l’evidenza totale dell’apparato scientifico-editoriale non si esaurisca in quest’angolazione né la sua sostanza possa ridursi a mere norme proscrittive, ciò può quindi concernere regole ed esperienze per la delineazione delle riviste considerabili scientifiche, allorché cagionino stati, quanto meno parziali, di “non comunicazione” e “localizzazione” disciplinare.

Riferimenti bibliografici

AA.VV. (2022), *Perché la valutazione ha fallito. Per una nuova Università pubblica*, Morlacchi, Perugia.

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (2024), *CoAraAction Plan 2024/2027*, https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2024/10/CoARA-ACTION-PLAN_anvur-2.pdf.

Aleo S. (2023), *Delitti associativi, concorso esterno, epistemologia della complessità e teoria dell’organizzazione*, «Rivista italiana di diritto e di procedura penale» 1, pp. 23-75.

Amarelli G. (2018), *Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso*, «Giurisprudenza italiana», 4, pp. 956-965.

Amarelli G. (2019), *Mafie delocalizzate all’estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 3, pp. 1197-1256.

André J.-C., Frochot C., Tomei F. (2012), *Is interdisciplinary scientific research easily evaluable?*, «Prevention and Research», 2,3, pp. 196-220.

Antiseri D. (1972), *I fondamenti epistemologici del lavoro interdisciplinare*, Armando Editore, Roma.

Apollonio A. (2016), *Rilievi critici sulle pronunce di "mafia capitale": tra l'emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, «Cassazione penale», 6, pp. 118-147.

Associazione Italiana di Sociologia – Sezione di Sociologia del Diritto (2021), *La sociologia del diritto e il dibattito pubblico: epistemologie, interlocuzioni, funzioni (call for papers)*, <https://www.ais-sociologia.it/evento/la-sociologia-del-diritto-e-il-dibattito-pubblico-epistemologie-interlocuzioni-funzioni/>.

Baldin S. (2019), *Diritto e interdisciplinarietà: note sulla integrazione metodologica con le altre scienze sociali*, «Revista general de derecho público comparado», 25, pp. 1-15.

Baratta A. (1999), "Mafia: rapporti tra modelli criminologici e scelte di politica criminale", in Moccia S. (a cura di), *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzia*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 93-118.

Bardecki M.J. (2019), "Multi-disciplinarity", in Leal Filho W. (a cura di), *Encyclopedia of Sustainability in Higher Education*, Springer, Cham, pp. 1179-1184.

Bassotti M. (2019), *Libertà di ricerca e diritti del ricercatore*, «Massimario di giurisprudenza del lavoro», 1, pp. 41-63.

Berger G. (1972), "Opinions and facts", in Apostel L., Berger G., Briggs A., Michaud G. (a cura di), *Interdisciplinarity. Problems of teaching and research in Universities*, Organisation for Economic Cooperation and Development Publications Center, Washington.

Borrelli D. (2016), *La parodia dell'università nel tempo della post-democrazia*, «*leússein*», v. IX.

Borrelli D. (2024), *Valutare per migliorare?*, «Quaderni di Sociologia», 95, pp. 81-98.

Bourdieu P. (1984), *Homo academicus*, Minuit, Paris.

Cadoppi A. (2017), "Giurisprudenza e diritto penale", in Ambrosetti E.M. (a cura di), *Studi in onore di Mauro Ronco*, Giappichelli, Torino, pp. 33-62.

Caso R. (a cura di) (2009), *Pubblicazioni scientifiche, diritti d'autore e Open Access*, Università degli studi di Trento, Trento.

Caso R., Pascuzzi G. (2014), *Rompete le righe, ma senza sconfinare. La via italiana all'interdisciplinarietà*, <https://www.roars.it/rompete-le-righe-ma-senza-sconfinare-la-via-italiana-allinterdisciplinaria/>.

Cassese S. (2013), *L'educazione del giurista*, <https://www.irpa.eu/pubblicazione/gli-scritti-di-sabino-cassese/>.

Cesareo V. (2014), *La qualità del sapere sociologico in Italia: una riflessione*, «Studi di sociologia», 1, pp. 3-6.

Ciconte E. (2017), "L'arcipelago mafioso. Volume V", in Ciconte E., Forgione F., Sales I. (a cura di), *Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura*, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 335-348.

Colarusso S., Giancola O. (2020), *Università e nuove forme di valutazione. Strategie individuali, produzione scientifica, effetti istituzionali*, Sapienza Università Editrice, Roma.

Consiglio universitario nazionale (2024), *Analisi e proposte su abilitazione scientifica nazionale e reclutamento*, <https://www.cun.it/homepage/evidenza/analisi-e-proposte-su-abilitazione-scientifica-nazionale-e-reclutamento/>.

Costantino S. (2006), “Evoluzione del fenomeno mafioso e ‘mafie transnazionali’”, in Febbrajo A., La Spina A., Raiteri M. (a cura di), *Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia*, Giuffrè, Milano, pp. 403-440.

D’Alfonso S. (2023), *La società scientifica italiana degli studi su mafie e anti-mafia: genesi, natura, finalità e prospettive*, «Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata», 9,3, pp. 11-33.

D’Alfonso S., Manfredi G., Sciarrone R., Vannucci A. (2021), “Conclusioni”, in D’Alfonso S., Manfredi G. (a cura di), *L’università nella lotta alle mafie. La ricerca e la formazione*, Donzelli, Roma, pp. 213-218.

Dalla Chiesa N. (2023a), *Gli studi sulla criminalità organizzata. Una storia lunga, un nuovo inizio*, «Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata», 9, 4, pp. 1-8.

Dalla Chiesa N. (2023b), *Per una nuova generazione di studiosi di mafie e anti-mafia*, «Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata», 9,4, pp. 1-2.

Dalla Chiesa N. (2023c), *Una nuova era negli studi sulla criminalità organizzata*, «Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata», 9,3, pp. 1-10.

De Robbio A. (2007), *Archivi aperti e comunicazione scientifica*, ClioPress, Napoli.

Dellaportas S., Xu L., Yang Z. (2022), *The level of cross-disciplinarity in cross-disciplinary accounting research: analysis and suggestions for improvement*, «Critical Perspectives on Accounting», 85, pp. 1-19.

Dino A. (2021), “Elogio delle contaminazioni ‘disciplinari’”, in D’Orsi A., Chiarotto F. (a cura di), *Il diritto alla storia. Saggi, testimonianze, documenti per “Historia Magistra” (2009-2019)*, Academia University Press, Torino, pp. 125-134.

Donini M. (2019), *Iura et leges: perché la legge non esiste senza il diritto*, «Il Pensiero», LVIII,2, pp. 45-77.

Ferone E. (2013), *Regole e comunicazione del capitalismo accademico*, Lofredo, Napoli.

Ferone E., Petroccia S. (2018), *Il capitalismo accademico nell’università europea della conoscenza*, «Rivista trimestrale di scienze dell’amministrazione», 1, pp. 1-15.

Ferrari V. (2005), *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari.

Fiandaca G. (2001), *Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 44,2, pp. 353-376.

Fiandaca G. (2020), *Giustizia penale e storia. Spunti di riflessione*, «Meridiana», 97, pp. 23-33.

Fini R., Jourdan J., Perkmann M., Toschi L. (2023), *A New Take on the Categorical Imperative: Gatekeeping, Boundary Maintenance, and Evaluation Penalties in Science*, «Organization Science», 34,3, pp. 1090-1110.

Fontana R., Borrelli D., Cassella M. (2019), *Come ci cambia l'università che cambia. Le conseguenze del sistema di valutazione sugli aspetti organizzativi e istituzionali*, «Sociologia e ricerca sociale», 118, pp. 29-50.

Gambardella D., Grimaldi E., Lumino R. (2019), “L’Università italiana e i paradossi della valutazione: processi di depolitizzazione e spazi di riflessività”, in d’Albergo E., Moini G. (a cura di), *Politica e azione pubblica nell’epoca della depolitizzazione. Attori, pratiche e istituzioni*, Sapienza Università Editrice, Roma, pp. 89-112.

Gonzales L.D., Martinez E., Ordu C. (2014), *Exploring faculty experiences in a striving university through the lens of academic capitalism*, «Studies in Higher Education», 39,7, pp. 1097-1115.

Greco P. (2015), *La crescita dell’interdisciplinarità*, <https://www.scienzainrete.it/articolo/crescita-dell%E2%80%99interdisciplinarit%C3%A0/pietro-greco/2015-10-16>.

Ingrasci O., Massari M. (a cura di) (2023), *Come si studiano le mafie? La ricerca qualitativa, le fonti, i percorsi*, Donzelli, Roma.

Ingroia A. (2002), *L’esperienza applicativa dell’art. 416 bis del codice penale*, «Questione giustiziana», 3, pp. 600-605.

Insolera G. (2002), *Il reato di associazione mafiosa: rapporti tra norme sostanziali e norme processuali*, «Questione giustiziana», 3, pp. 573- 584.

Jescheck H.-H., Weigend T. (1996), *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*, Duncker & Humblot, Berlin.

Kamler B., Thomson P. (2013), *Writing for peer reviewed journals. Strategies for getting published*, Routledge, London.

La Spina A. (2016), *Il mondo di mezzo. Mafie e antimafia*, il Mulino, Bologna.

Larivière V., Haustein S., Mongeon P. (2015), *The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era*, «PLOS ONE», 10,6, pp. 1-15.

Lombardinio A. (2024), *Ricerca, merito, valutazione: i cortocircuiti dell’Università*, «Indiscipline», 1, 7, pp. 82-86.

Lupo S. (2007), *Cos’è la mafia*, Donzelli, Roma.

Marra R. (2008), *Per una scienza di realtà del diritto (contro il feticismo giuridico)*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, pp. 317-346.

Martinucci G. (1974), *Politica criminale e riforma del diritto penale*, «Jus», pp. 463-498.

Martone V. (2016), *Immagini circolari di mafia e antimafia. L’esposizione mediatica e il tema del riconoscimento*, «Passato & Presente», 48, pp. 43-53.

Merloni F. (2016), *Libertà della scienza e della ricerca*, «Diritto pubblico», 2016, n. 3, pp. 161-176.

Mete V. (2015), “La lotta alle mafie tra movimenti e istituzioni”, AA.VV., *L’Italia e le sue regioni: l’età repubblicana*, Treccani - Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 305-322.

Militello V. (2020), *La “lotta” alla criminalità organizzata*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2, pp. 773-803.

Morosini P. (2010), "La creatività del giudice nei processi di criminalità organizzata", Fiandaca G., Visconti C. (a cura di), *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Giappichelli, Torino, pp. 533-555.

Morosini P. (2012), "Le mafie, le leggi, i giudici", in Ciconte E., Forgione F., Sales I. (a cura di), *Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura*, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 243-281.

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (1998), *L'interdisciplinarité en sciences et technologies*, disponibile in http://www.crsng.ca/professors_f.asp?nov=profnav&lbi=intre.

Paasi A. (2015), "Academic capitalism and the geopolitics of knowledge", in Agnew J., Mamadouh V., Secor A.J., Sharp J. (a cura di), *The Wiley-Blackwell companion to political geography*, John Wiley & Sons, Hoboken, pp. 509-523.

Paccagnella L. (2010), *Open access. Conoscenza aperta e società dell'informazione*, il Mulino, Bologna.

Panebianco G. (2023), *Reati di associazione e declinazioni preternazionali della criminalità organizzata*, Giuffrè, Milano.

Paoli L. (2002), *Mafia e mutamenti di paradigma: atteggiamento, impresa o fratellanze multifunzionali e segrete?*, «Polis», 15,3, pp. 341-362.

Pardo-Guerra J.P. (2022), *The Quantified Scholar. How Research Evaluations Trasformed the British Social Sciences*, Columbia University Press, New York.

Pascali M. (2023), *Il diritto e la sua applicazione investigativo-giudiziaria nell'analisi dei fenomeni mafiosi*, «Rivista italiana di conflittologia», 46, pp. 51-89.

Pascuzzi G. (2013), *La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell'innovazione giuridica*, Zanichelli, Bologna.

Pievatolo M.C. (2017), *La bilancia e la spada: scienza di Stato e valutazione della ricerca*, «Bollettino telematico di filosofia politica».

Pluckrose H., Lindsay J.A., Boghossian P. (2021), *Understanding the "Grievance Studies Affair" Papers and Why They Should Be Reinstated: A Response to Geoff Cole*, «Sociological Methods & Research», 50,4, pp. 1916-1936.

Pomanti P. (2017), *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art. 416 bis c.p.*, «Archivio Penale», 1, pp. 1-45.

Prina F. (2016), "I processi di implementazione delle norme: dai diritti di carta ai diritti sostanziali", in Cottino A. (a cura di), *Lineamenti di sociologia del diritto*, Zanichelli, Bologna, pp. 299-336.

Ravveduto M. (2019), *Lo spettacolo della mafia. Storia di un immaginario tra realtà e finzione*, Gruppo Abele, Torino.

Resta G., Zeno Zencovich V. (2025), *La scienza giuridica, vittima della peer review anonima*, <https://www.roars.it/la-scienza-giuridica-vittima-della-peer-review-anonima/>.

Romano B. (2020), *Diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano.

Ruggiero V. (1992), *Crimine organizzato: una proposta di aggiornamento delle definizioni*, «Dei delitti e delle pene», 3, pp. 57-99.

Sales I. (2022), *La mafia impunita*, «la Repubblica», 27 marzo.

Santoro M. (2015), "Introduzione", in Id. (a cura di), *Riconoscere le mafie. Cosa sono, come funzionano, come si muovono*, il Mulino, Bologna, pp. 7-34.

Savona E.U. (2020), "Le dinamiche delle Organizzazioni criminali ed il ruolo delle istituzioni", in Frazzica G. (a cura di), *Legalità, violenza e criminalità organizzata*, Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre, Palermo, pp. 106-122.

Scaglione A., Breno E., D'Alfonso S. (2021), "L'analisi dell'anagrafe della ricerca", in D'Alfonso S., Manfredi G. (a cura di), *L'università nella lotta alle mafie. La ricerca e la formazione*, Donzelli, Roma, pp. 55-67.

Scarciglia R. (2022), *Brevi riflessioni su interdisciplinarietà, scienza giuridica e metodo comparativo*, «Queste istituzioni», 1, pp. 90-105.

Sciarrone R. (2009), *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma.

Sciarrone R. (2021), *Tra storia e scienze sociali: ponti, porte e finestre*, «Meridiana», 100, pp. 9-34.

Scotognella F. (2021), *L'affermazione di una teoria nella comunità scientifica: lo scienziato-parresista, il collettivo di pensiero e il mutuo appoggio*, «Bollettino telematico di filosofia politica», <https://commentbfp.sp.unipi.it/francesco-scotognella-laffermazione-di-una-teoria-nella-comunita-scientifica-lo-scientziato-parresista-il-collettivo-di-pensiero-e-il-mutuo-appoggio/>, pp. 1-4.

Siracusano F. (2016), *La contiguità alla mafia, tra paradigmi sociologici e rilevanza penale*, «Archivio penale», 1, pp. 101-128.

Slaughter S., Rhoades G. (2004), *Academic capitalism and the new economy. Markets, state and higher education*, Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Società scientifica italiana degli studi su mafie e antimafia (2024), *Statuto*, <https://www.sismastudi.it/wp-content/uploads/2024/01/Statuto-SISMA.pdf>.

Spiezia F. (2022), *La lotta alla criminalità organizzata fuori dai confini nazionali*, «Sistema penale», pp. 1-28.

Szadkowski K. (2023), *Capital in Higher Education A Critique of the Political Economy of the Sector*, Palgrave Macmillan, Cham.

Turone G. (1984), *Le associazioni di tipo mafioso*, Giuffrè, Milano.

Vannucci A. (2023), *Una società scientifica contro le mafie*, «Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata», 9,3, pp. 34-46.

Varese F. (2011), *Mafias on the move. How organized crime conquers new territories*, Princeton University Press, Princeton-Oxford.

Violante L. (2015), *L'evoluzione del ruolo giudiziario*, «Criminalia», 1, pp. 341-357.

Wernli D., Darbellay F. (2016), *Interdisciplinarity and the 21st century research-intensive university*, LERU, Leuven.

GLOBAL TERRORISM: FENOMENOLOGIA, CARATTERISTICHE, CONFLITTI ED EVOLUZIONI DI UN FENOMENO IN COSTANTE CAMBIAMENTO

di *Marino D'Amore*

Abstract

I gruppi terroristici sono organizzazioni segrete costituite da un numero ridotto di individui: a volte i terroristi si considerano l'avanguardia embrionale di un esercito di guerriglieri che combattono per difendere i diritti o i privilegi di un determinato gruppo, per tutelare la propria legittimità identitaria o imporre una nuova visione del mondo. Nella cultura politica occidentale si è affermata l'idea che il terrorismo globale esprima la volontà dei paesi orientali, in particolare modo del mondo islamico, di annientare la civiltà occidentale assieme ai valori che la connotano: la libertà, la democrazia, lo stato di diritto, l'economia dei mercati. Altro aspetto fondamentale che accompagna questa idea è che il terrorismo mostri la volontà di ottenere questo risultato nel modo più spietato, distruttivo e violento, senza il minimo rispetto per la vita [C. Gambino, 2009]. Esso, tuttavia, è un fenomeno assai meno irrazionale di quanto si pensi e specularmente può essere considerato, a livello strettamente analitico, come una sedicente risposta strategica all'egemonia del mondo occidentale nei territori che ne costituiscono il contesto spaziale.

Terrorist groups are secret organisations made up of a small number of individuals: sometimes terrorists see themselves as the embryonic vanguard of an army of guerrillas fighting to defend the rights or privileges of a particular group, to protect their identity legitimacy or to impose a new worldview. In Western political culture, the idea has taken hold that global terrorism expresses the will of Eastern countries, especially the Islamic world, to annihilate Western civilisation together with the values that characterise it: freedom, democracy, the rule of law, and the market economy. Another fundamental aspect accompanying this idea is that terrorism shows the will to achieve this in the most ruthless, destructive and violent manner, without the slightest respect for life. It is, however, a phenomenon that is far less irrational than we think and speculatively can be considered, on a strictly analytical level, as a self-styled strategic response to the hegemony of the Western world in the territories that constitute its spatial context.

Parole chiave: terrorismo, conflitto, guerra, stato, Islam.

Keywords: terrorism, conflict, war, status, Islam.

1. Le motivazioni del terrorismo

Nella realizzazione di un'analisi il più possibile esaustiva del terrorismo è necessario tenere presente che il terrorismo, nelle forme che si sono imposte negli anni '90 del secolo scorso, ha trovato un impulso determinante nel trauma globale che la guerra del Golfo del 1991 ha provocato in quelle aree geografiche, soprattutto nel mondo islamico, colpito nel cuore dei suoi luoghi sacri, della sua civiltà, della sua cultura e della sua religione. La guerra voluta da George Bush padre è stata la più grande spedizione militare di tutti i tempi ed ha provocato 300.000 vittime, non solo irachene ma anche palestinesi, giordane, sudanesi ed egiziane. Si è trattato di una guerra, che ha mostrato la soverchiante, invincibile potenza degli Stati Uniti e l'estrema fragilità del mondo arabo-islamico e della sua millenaria tradizione. Una guerra che ha consentito alle armate statunitensi di insediarsi stabilmente in Arabia Saudita e in altri paesi arabo-musulmani del Golfo, come il Kuwait, e ha definitivamente annientato le aspettative di riscatto del popolo palestinese, sottoponendolo a un irreversibile e progressivo etnocidio.

Il luogo comune secondo cui l'Occidente è stato aggredito dal terrorismo islamico, in particolare con l'attentato dell'11 settembre, alimenta l'idea che l'uso della forza militare da parte degli Stati Uniti e della Gran Bretagna sia stata soltanto una risposta difensiva, necessaria per la sopravvivenza dei valori democratici di fronte all'emergere di una nuova barbarie. Si tratta di pura retorica neocoloniale, che pone concettualmente il conflitto come la lotta della civiltà occidentale contro gli invasori che la assediano. In realtà il terrorismo che si è sviluppato all'interno del mondo arabo-islamico, incluso il terrorismo suicida, è una sedicente risposta strategica all'egemonia del mondo occidentale, una rivolta contro la potenza dei suoi strumenti di distruzione di massa e all'esteso controllo militare che esercita sui territori dei paesi che sono stati, storicamente e, come detto, culturalmente, la culla dell'islam. Tuttavia, è anche una protesta ricca di significati sociali contro le crescenti disparità in potere e ricchezza che oppongono il

direttorio delle grandi potenze industriali alla maggioranza dei paesi deboli e poveri, alla quale appartengono in larga parte quelli a prevalente confessione islamica [G. Quagliariello, A. Sperzi, 2017].

L'analista statunitense Robert Pape ha sostenuto che la variabile determinante nella genesi del fenomeno terroristico, in particolare di quello suicida, non è il fondamentalismo religioso e nemmeno la povertà o il sottosviluppo: si tratta in realtà, nella grande maggioranza dei casi, di una risposta organizzata a ciò che viene percepito come uno stato di occupazione militare del proprio paese. Per occupazione militare si deve intendere non tanto la conquista del territorio, quanto la presenza invasiva e la pressione ideologica di una potenza straniera che si propone di trasformare le strutture sociali, economiche e politiche del paese occupato. Nel caso dei paesi arabo-islamici si tratta del progetto di democratizzazione dell'intero Medio Oriente, messo a punto dalla strategia statunitense del Broader Middle East. L'obiettivo delle organizzazioni terroristiche di matrice islamica, secondo Pape, è di carattere secolare e strategico: si tratta essenzialmente di liberare il mondo islamico dalla oppressione straniera. In particolare, per quanto riguarda l'occupazione dell'Iraq, Pape sostiene che la presenza prolungata e massiccia degli eserciti occidentali nei paesi musulmani aumenta giorno dopo giorno, in modo progressivo e irreversibile la possibilità di un secondo e altrettanto terribile 11 settembre.

La tesi di Pape è suffragata da una serie significativa di dati empirici, relativi in particolare al terrorismo suicida: a partire dal 1980, su 315 attacchi complessivi, ben 301 sono stati il risultato di campagne terroristiche organizzate collettivamente e più della metà è stata condotta da organizzazioni non religiose, ben 76 sono attribuibili, ad esempio, alle Tigri del Tamil. Tutto questo prova, secondo Pape, la natura politica e prevalentemente secolare della lotta terroristica, come è ulteriormente confermato dalle dichiarazioni dei leader dei gruppi terroristici, compresi quelli religiosi [R. Pape, 2005]. Il carattere paradossalmente razionale del terrorismo suicida viene motivato secondo una riflessione credibile e strettamente tecnica: i costi umani che esso

richiede sono più limitati rispetto alla guerriglia convenzionale e la sua efficacia è notevolmente superiore. Si tratta dell'ultima risorsa a disposizione di attori deboli che operano in condizioni di totale asimmetria delle forze in campo. Capire le motivazioni del terrorismo probabilmente viene ritenuta un'operazione secondaria rispetto all'azione di contrasto agli attacchi di questo tipo, un'analisi più attenta sull'argomento invece potrebbe aiutare a indirizzare in modo più efficace sforzi fattuali e, quantomeno, interpretativi. In una tale riflessione riveste particolare rilievo sia lo spirito dell'attentatore, sia la logica dell'attentato [R. Pape, 2005]. Gli israeliani, ad esempio, hanno sviluppato tecniche sofisticate allo scopo di individuare e neutralizzare le minacce provenienti da azioni terroristiche suicide. Secondo lo psicologo israeliano Ariel Merari, che ha studiato il fenomeno dalla sua comparsa in Libano, le organizzazioni non creano la consapevolezza o la disponibilità individuale a compiere un attacco suicida, ma cercano piuttosto individui che hanno manifestato la loro volontà di morire per la causa o per vendicarsi del nemico [A. Merari, 1993].

Si può provare a semplificare l'analisi partendo, dalle conseguenze invece che dalle motivazioni, cioè tentare di capire a quali organizzazioni può giovare quel tipo di risultato. Il trasporto aereo è uno dei settori più esposti a questo tipo di attacco, grazie alla visibilità mediatica, alla potenza ed al costo del mezzo coinvolto, alle implicazioni economiche oltre a quelle politico-internazionali, ciò offre la possibilità di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, in quanto il sistema aereo mondiale essendo un sistema complesso è facilmente esposto al cosiddetto collasso di tali sistemi, ne è un esempio chiarificatore il caso della nube vulcanica islandese, fino all'estrema azione del bombardamento di città nemiche tramite dirottatori suicidi che usano l'aereo stesso come ordigno. Gli attacchi poi avvengono secondo obiettivi e tempi non prevedibili scelti dall'attentatore, sottesi a simbologie particolari, caratterizzate dal fattore sorpresa.

Alla luce di tale percorso esplicativo occorre chiarire che cosa intendiamo per terrorismo in generale, senza ulteriori specificazioni, per

poi specificare quali sono gli elementi o le caratteristiche che riguardano gli atti terroristici sino a quelli suicidi, tentando infine di comprenderne i vantaggi.

Il terrorismo, come detto, è sostanzialmente una guerra asimmetrica, che consiste nell'adozione di atti violenti non prevedibili, apparentemente casuali, da parte di un'organizzazione debole di fatto, per trarne vantaggio contro una forza militare maggiore e più forte. Chiave della guerra impari è l'uso, in combattimento, di tattiche e tecniche inattese e non convenzionali [K.F. Allam, 2014].

La definizione di terrorismo anima da oltre trenta anni il dibattito tra sedi istituzionali quali organizzazioni internazionali, ministeri degli esteri, ambasciate ed è tuttora controversa anche in sede ONU.

Sembra infatti che la natura terroristica di un atto di violenza non dipenda dalla qualità delle vittime, cioè i civili, ma piuttosto dall'identità dell'autore della violenza. Se ad uccidere i civili sono militari su ordine dei governi, come a Hiroshima, a Dresda, a Grozny o a Jenin, non si tratta di terrorismo, ma di danni collaterali o crimini di guerra nel caso che il dolo sia accertato. Se invece ad uccidere i civili sono individui o gruppi non governativi, allora la parola terrorismo è appropriata, a prescindere dalle cause e dalle motivazioni che sottendono questo tipo di atti [A. Merari, 1993]. La parola guerra invece si riferisce ad un ampio sforzo militare, condotto da nazioni nemiche ben identificate, con o senza dichiarazione preventiva riguardo all'inizio delle operazioni belliche. In definitiva entrambi i metodi cercano di fiaccare la resistenza del nemico instillando nelle sue fila il timore di annientati. Perciò, ad esempio, quando gli Stati Uniti risposero all'attacco terroristico di New York, ci fu incertezza se definire propriamente guerra quell'intervento, poiché solo uno dei belligeranti era un agente governativo. La questione si risolse linguisticamente coniugando i due termini in una sorta di crasi semanticamente significativa: guerra al terrorismo. Insomma, che si tratti di guerra o terrorismo, gli scontri localizzati in Cecenia, in Palestina, nel Kashmir o altrove, considerati come giustamente motivati o meno, sono guerre di liberazione

per la costituzione locale di stati indipendenti [C. Gambino, 2009]. Gli attuali terroristi mirano ad ottenere un riconoscimento politico come entità legittime, dotate, a loro volta, di governi. Tutto ciò li rende atti a uscire dal terrorismo, secondo i termini della definizione fornita precedentemente, relegando quest'ultimo a mero strumento per il raggiungimento di fini politici, annoverando, inoltre, la possibilità che questi conflitti siano risolvibili politicamente, nonostante la fase terroristica in corso.

2. Il terrorismo e le guerre

In assenza di una definizione cogente del fenomeno terroristico la dottrina internazionalistica prevalente nei Paesi occidentali ritiene che un atto terroristico sia caratterizzato dall'uso indiscriminato della violenza contro una popolazione civile, con l'intento di diffondere il panico e di modificare un governo o un'autorità politica internazionale. I protagonisti di queste azioni sono giovani uomini di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, una fascia di età che sembra essere molto recettiva rispetto alle ideologie sopracitate, al fanatismo e quindi all'azione diretta. Una generazione duttile sotto questo aspetto, influenzabile, che non teme, anzi in molti casi, anela il martirio.

Il dato anagrafico è importante perché assicura la rapidità di azione necessaria in tali contesti che, unita ad un'esteriorità comune, consente una sostanziale imprevedibilità delle loro azioni. Tuttavia, il fenomeno rappresenta un'entità proteiforme, da cui si diramano diverse realtà.

Ad esempio, in Italia e in Germania le esperienze del terrorismo definite con il termine di anni di piombo ci hanno presentato gruppi composti da militanti di elevata cultura, laici rispetto alla religione, con un solido equilibrio psicologico, pur avendo, in alcuni casi, alle spalle una famiglia difficile, in cui latitavano sostanzialmente le figure parentali di riferimento [A. Ventura, 2010].

I giovani terroristi del mondo islamico hanno invece evidenziato un livello medio-basso di cultura, una famiglia molto solida alle spalle

e la pericolosa tendenza al fanatismo religioso, vera discriminante che connota le loro scelte e li identifica profondamente.

In tutti i terroristi si è osservato, come detto, come il processo di ghettizzazione e isolamento subito rispetto alla società di appartenenza o accoglienza fosse inversamente proporzionale al loro senso di realtà, alimentando così marmoree convinzioni sempre più farneticanti che rendevano, ai loro occhi, le finalità deliranti delle loro azioni come giuste e necessarie, ma soprattutto possibili [Z. Bauman, 2016]. La vera eziologia del fenomeno risiede nell'ambito, semantico e ideologico, dell'odio verso l'altro, inteso come prodotto di una diversità che viene demonizzata per essere combattuta e annientata. Questa interpretazione resta altamente problematica e non è accolta da molti autori, non soltanto islamici, perché, ad esempio, non tiene conto della condizione in cui si trovano i popoli oppressi, causata dalla violenza di forze occupanti considerate illegittime come precedentemente spiegato. Essi sostengono che i combattenti per la libertà o i partigiani in lotta per la liberazione del proprio paese, i sudafricani che lottavano contro l'apartheid o i palestinesi che da decenni resistono all'occupazione del loro territorio da parte dello Stato di Israele, non possono essere considerati dei terroristi, qualunque sia l'operazione militare che essi pongono in atto. In questi casi lo spargimento del sangue di civili innocenti, per quanto vietato dal diritto internazionale come un crimine di guerra, ad esempio dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, per quanto esecrabile non dovrebbe essere qualificato come terrorismo. Nel 1998 e nel 1999 le Convenzioni internazionali della Lega Araba e della Conferenza islamica hanno ribadito con forza questa posizione. Non si tratta, occorre sottolinearlo, di una questione puramente formale, poiché la definizione di un'organizzazione come terroristica, si pensi alle liste arbitrariamente predisposte dal dipartimento di stato dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, ha conseguenze molto rilevanti. Conseguenze fondamentali dal punto di vista degli ordinamenti giuridici interni che hanno emanato norme specifiche contro il fenomeno: in Italia e in Gran Bretagna, ad esempio, sono state

varate misure molto severe dal governo Berlusconi e dal governo Blair, per non parlare del Patriot Act statunitense [L. Bonanate, 2001].

Il predicato terrorista ha conseguenze anche dal punto di vista del diritto internazionale. È infatti ormai diffusa la tendenza a considerare un attentato terroristico di rilevanti proporzioni, in primis l'evento assoluto dell'11 settembre 2001, come un attacco militare contro lo stato coinvolto. Secondo alcuni autori occidentali questo giustificerebbe, alla luce dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, l'uso della forza internazionale contro gli stati ritenuti corresponsabili dell'attentato.

L'attacco militare degli Stati Uniti contro l'Afghanistan nell'ottobre 2001, sicuramente lesivo del diritto internazionale vigente, è stato motivato, e poi di fatto giustificato dalle Nazioni Unite, come un atto di legittima difesa contro la minaccia terroristica.

Tuttavia, c'è un'altra questione che si può sollevare nei confronti della nozione di *global terrorism* che si è consolidata in questi anni nel mondo occidentale, senza tuttavia diventare norma consuetudinaria di diritto internazionale, né essere oggetto di un trattato multilaterale [C. Gambino, 2009]; ossia l'idea, in parte fondata su un vuoto legislativo internazionale, secondo cui nessun comportamento che abbia le caratteristiche della sovranità statale può essere considerato terroristico. I terroristi sono sempre e soltanto membri di organizzazioni che operano privatamente e clandestinamente, non i militari inquadrati negli eserciti nazionali. In questo senso gli stati e i loro apparati militari non possono essere equiparati, su un piano meramente normativo, a delle organizzazioni terroristiche, qualsiasi azione essi intraprendano, anche la più violenta, distruttiva e lesiva delle vite di civili innocenti, non è considerata tale. Anche una guerra di aggressione che produca, come quella scatenata dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna contro l'Iraq, migliaia di vittime fra la popolazione civile, si pensi, ad esempio, alle stragi di Fallujah, non ha nulla a che vedere con le modalità sopracitate. Si tratta di comportamenti militari considerati leciti, poiché lo scempio di vite umane si esteriorizza come un effetto collaterale di una

guerra che si autolegittima grazie al soverchiante potere politico e militare di chi la conduce. Le istituzioni internazionali, sorte nella prima metà del secolo scorso, in primis le Nazioni Unite, non hanno il minimo potere di delegittimare le guerre di aggressione vittoriosamente condotte dalle grandi potenze. Solo le guerre degli sconfitti sono guerre criminali. Analogamente, il popolo palestinese è accusato di essere la culla del terrorismo islamico, in particolare di quello suicida e con ciò si dimentica fra l'altro che i primi atti terroristici in Palestina sono stati compiuti, soprattutto contro la popolazione palestinese, da organizzazioni ebraiche, come la banda Stern e la banda Irgun. La prima fu un'organizzazione paramilitare di matrice sionista che operò durante il mandato britannico in Palestina ed ebbe come obiettivo l'allontanamento dell'autorità della Gran Bretagna, consentendo un'immigrazione senza restrizioni di ebrei e la formazione di uno stato ebraico [C. Gambino, 2009]. La seconda fu un gruppo paramilitare sionista, giudicato terrorista dal Regno Unito, che operò nel corso del Mandato britannico sulla Palestina dal 1931 al 1948.

Gli attentati contro la popolazione israeliana da parte dei militanti di Hamas e di altre organizzazioni radicali sono invece qualificati e universalmente stigmatizzati come terroristici. Nello stesso tempo le devastanti operazioni dell'esercito israeliano che in violazione di numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza continuano a occupare i territori palestinesi sono qualificate come mere violazioni del diritto bellico o diritto umanitario. Tale considerazione rimane valida anche quando colpiscono indiscriminatamente la popolazione civile, come nel caso dei cosiddetti omicidi mirati, che oltre alla loro intrinseca e sanguinosa drammaticità, molto spesso provocano la morte o la mutilazione di numerose persone innocenti. Questo tipo di violazioni del diritto internazionale restano del tutto impunte: la Corte penale internazionale è priva di competenza nei casi in cui lo stato interessato non abbia aderito al trattato di Roma del 1998: è il caso, ad esempio, degli Stati Uniti e di Israele. Ma più in generale la Corte è priva delle risorse materiali necessarie, non essendo finanziata e sostenuta dagli Stati

Uniti, come lo sono invece i Tribunali penali internazionali ad hoc, in particolare il Tribunale dell'Aja che ha operato in maniera costante riguardo ai territori della ex-Jugoslavia. Quando ad essere coinvolte sono delle grandi potenze, i membri della Corte sembrano mancare del coraggio necessario per iniziare un'indagine e avviare un processo.

Approfondendo tale analisi, e le sue declinazioni, è il caso di ricordare che la strage di centinaia di migliaia di persone innocenti, causata nell'agosto 1945 dai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, decisi, a guerra già vinta, dal presidente Harry Truman non è mai stata qualificata come un atto di terrorismo. E altrettanto vale per i bombardamenti decisi negli ultimi anni del secondo conflitto mondiale dal governo britannico contro la popolazione civile tedesca: costarono oltre trecentomila morti, ottocentomila feriti e rasero al suolo intere città, fra le quali Dresda, Amburgo e Berlino. A Dresda morirono in una sola notte almeno 100.000 persone. Altrettanto si può dire per i bombardamenti statunitensi sulle città giapponesi, in particolare su Tokyo.

Queste stragi, che possono essere annoverate, accanto ai lager nazisti, fra le più crudeli e sanguinarie nella storia dell'umanità, non sono mai state qualificate come terroristiche.

Esse non solo sono rimaste impunte, ma sono state addirittura giustificate moralmente, in particolare, da un teorico statunitense della guerra giusta come Michael Walzer, in nome della sua teoria denominata *supreme emergency*. Del resto, come prova evidente di tali considerazioni, il Boeing B-29 che il 6 agosto 1945 ha sganciato la bomba atomica su Hiroshima è stato di recente restaurato e trionfalmente collocato nel museo della US Air Force di Washington [M. Walzer, 1977]. Nonostante tutto questo, sembra ormai innegabile che mentre il terrorismo, nelle sue varie espressioni, va assumendo sempre più la morfologia di una guerra civile globale, per usare l'espressione di Carl Schmitt, specularmente la guerra globale contemporanea ha assunto sempre più le caratteristiche del terrorismo, se per terrorismo s'intende didascalicamente, l'uso indiscriminato della violenza nei confronti della popolazione civile di uno stato, al fine di diffondere il panico e

di delegittimarne le autorità politiche [C. Schmitt, 1991] . Si può osservare, fra l'altro, che sia l'intento diffusivo del panico, sia quello della coartazione politica potrebbero essere considerati elementi psicologico-ideologici non rilevanti per una definizione normativa del terrorismo. L'elemento che dovrebbe fungere da denominatore comune nella definizione, e conseguentemente nella sua strutturazione normativa, è che, quelle sopracitate, sono delle operazioni militari in cui si fa un uso sistematico di mezzi di distruzione di massa. In queste operazioni la classica distinzione fra combattenti e non combattenti è del tutto inutile, mentre, al contempo, il criterio della proporzionalità fra gli obiettivi militari legittimi e la distruzione di vite umane, di beni, di strutture civili e dell'ambiente naturale è ormai al di fuori di ogni possibile calcolo. In questo senso è superata l'intera dottrina, che affonda le origini nella tradizione etico-teologica, del *bellum justum*, assieme alla sua distinzione fra *jus ad bellum* e *jus in bello*, che è ancora alla base delle Convenzioni di Ginevra del 1949. Operazioni militari che producano inevitabilmente lo sterminio di civili innocenti, i bombardamenti terroristici, così li ha chiamati persino Michael Walzer, delle città tedesche, le citate stragi atomiche di Hiroshima e Nagasaki, la guerra del Golfo del 1991, le guerre per il Kosovo, in Afghanistan e in Iraq dovrebbero essere considerate terroristiche e quindi vietate dal diritto internazionale, qualunque sia la loro giustificazione iniziale, ovvero la loro sedicente giusta causa [M. Walzer M., 1977]. E questo dovrebbe valere anche nell'ipotesi che siano state legittimate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come è accaduto, ad esempio, per la guerra del Golfo nel 1991 [L. Bonanate, 2001].

Da questo punto di vista, la guerra preventiva degli Stati Uniti e della Gran Bretagna contro l'Iraq, con le clamorose falsificazioni che l'hanno motivata, come l'uso massiccio di mezzi di distruzione di massa, inclusi il napalm e il fosforo bianco, l'imponente campagna ideologica, le stragi di civili, l'occupazione militare del paese, la depredazione delle risorse energetiche, il controllo da parte degli occu-

panti delle strutture politico-giudiziarie e la frammentazione del territorio, è l'esempio paradigmatico della natura terroristica che connota la guerra globale contemporanea, a prescindere dalle motivazioni e dalle cause si pongono alla sua base.

3. La dialettica tra stato e terrore

Il terrorismo si palesa come un macroconcetto che in sé comprende componenti che lo caratterizzano fortemente, nella sua essenza più profonda: fanatismo ideologico e religioso, annientamento incondizionato dell'altro generalmente inteso, imposizione incontrovertibile delle proprie scale valoriali e delle gerarchie che le sottendono, ma soprattutto terrore nella sua forma più barbarica. Quest'ultimo, oltre a essere il suo nucleo linguistico, ne rappresenta anche quello semantico, la sua caratteristica immanente e, al tempo stesso, la finalità prima e irrinunciabile ossia scatenare e diffondere il panico più cieco verso il proprio nemico: una minoranza, una nazione, un popolo, causando più vittime possibile e rendendo i propri obiettivi consapevoli della propria, evidente debolezza.

L'atto terroristico si declina in effetti diretti, le vittime come detto, ma anche in ricadute indirette altrettanto importanti, come, ad esempio, il drastico mutamento della linea politica di uno stato o il punire la condotta infedele, da un punto di vista religioso, dei destinatari delle azioni. Ricadute contestualizzate da una potente risonanza mediatica conseguita grazie ai mezzi di comunicazione di cui disponiamo, in questo senso il ricordo non può non andare, come più volte citato in questa analisi, all'11 settembre 2001, un attentato, quello alle torri gemelle, denominato l'evento assoluto, pensato e realizzato nei minimi dettagli, con i tempi e i ritmi di una sapiente regia televisiva, per far sì che quella spettacolarizzazione, quella drammatica glorificazione della morte fosse visto dal maggior numero possibile di persone [W. Barnaby, 2003].

Scopo finale delle azioni può essere quindi sia un improvviso, radicale ribaltamento di uno status quo stabilizzato nel tempo, sia, paradossalmente, il mantenimento, grazie alla violenza, di una data situazione politica, catalizzando però, e questo è il denominatore comune di entrambe le finalità, attenzione e visibilità. Un processo mirato al mantenimento del consenso e alla fidelizzazione di nuovi aderenti alla causa, nuovi sanguinari sostenitori.

Funzionale a tale risonanza può quindi essere l'efferatezza, la ferocia e l'enorme peso umano dei gesti stessi di distruzione: sequestrare 100 bambini in una scuola può essere in questo senso più efficace, ai fini della strategia del terrore, che sterminare 100 militari in una caserma, perché il risalto mediatico dato all'evento sarà, purtroppo, infinitamente maggiore.

Per questi motivi il terrorismo globale è un fenomeno caratteristico del XX secolo, il primo periodo storico in cui l'umanità dispone di mezzi di comunicazione tanto potenti e altrettanto invasivi. Un fenomeno quindi la cui recrudescenza è direttamente proporzionale allo sviluppo tecnologico della società che lo contestualizza.

Gli attentati terroristici generano, come è ovvio, una reazione dura da parte dell'ordine costituito: nessun gruppo terroristico può perpetuare le proprie azioni se non abbia un folto numero di seguaci che lo appoggi, che lo rifornisca di armi, di aiuti economici, di informazioni su aree geografiche dove nascondere i propri capi, insomma un ramificato strato antropico che ne condivida la causa e le istanze violente per il raggiungimento dei propri scopi. Questo è il contesto dove vive e da cui si nutre il terrorismo, compito dei suoi oppositori, degli organi deputati alla difesa di una nazione è neutralizzarlo, staccandolo da esso, dalle sue stesse radici che ne perpetuano l'esistenza nel tempo [S. Zeuli 2002].

Tuttavia, esiste una declinazione del fenomeno terroristico più terribile e spaventosa perché eleva alla massima potenza una delle caratteristiche principali che lo definiscono, la sua invisibilità, elemento

che amplifica il suo potenziale distruttivo, in modo tanto silenzioso quanto irreversibile: il terrorismo biologico.

Le caratteristiche appena citate sono rintracciabili nella sua stessa natura: infatti esso consiste nell'utilizzo intenzionale di agenti biologici, virus, batteri, tossine, contro popolazioni civili o organi militari che si concretizzano in attentati, sabotaggi, stragi, azioni volte a creare morte, panico e isteria collettiva. Gli agenti biologici utilizzati possono essere reperiti in natura o possono essere modificati dall'uomo artificialmente, al fine di aumentarne la virulenza e la conseguente diffusione nell'ambiente attraverso l'aria, l'acqua o il cibo [C. Gambino, 2009].

I centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention, abbreviati in CDC), sono un importante organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti d'America. La sede principale è situata nella contea di DeKalb (Georgia). Essi hanno il compito di sorvegliare, prevenire e suggerire gli interventi più appropriati in caso di contagio diffuso ed epidemie.

Il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) suddivide le armi cosiddette biologiche in tre categorie, discriminandole per rapidità di diffusione e per rischio di mortalità:

- *Categoria A*: comprende organismi e tossine molto pericolose per la collettività (come il carbonchio, il botulino, la peste, il vaiolo e il tristemente famoso e attuale virus ebola00) il cui utilizzo è caratterizzato dai seguenti aspetti: una facile trasmissione da persona a persona; un potere altamente letale, l'emergere di episodi di panico collettivo e la pressante necessità di adottare speciali contromisure su vasta scala per la tutela della salute pubblica.

- *Categoria B*: comprende organismi moderatamente pericolosi, caratterizzati da una diffusione potenziale su scala ridotta, da una scarsa capacità di provocare malattie potenzialmente letali e dalla necessità di misure di monitoraggio della

salute pubblica meno intensive e invasive rispetto a quelle annoverate nella categoria precedente.

• *Categoria C*: comprende organismi patogeni emergenti, potenzialmente modificabili attraverso l'ingegneria genetica, per essere trasformati in armi biologiche. Le caratteristiche principali di tali organismi sono: una facile disponibilità nell'ambiente, una facile produzione e un alto potenziale in termini di virulenza e di impatto sulla salute pubblica.

Sin dai tempi più antichi sono stati utilizzati piani e strategie per diffondere agenti patogeni contro il nemico, come ad esempio, l'impiego di cadaveri o carcasse di animali infetti per contaminare pozzi, cisterne d'acqua utilizzate dagli eserciti e dalle popolazioni assediate, oppure veleni e sostanze tossiche rintracciabili in natura o realizzate appositamente [L. Bonanate, 2001].

I tartari, ad esempio, erano soliti catapultare cadaveri uccisi dalla peste bubbonica oltre le mura delle città assediate, come a Caffa nel 1346, per diffondere il contagio e la morte ancor prima della battaglia.

Gli inglesi, durante la guerra dei sette anni (1756-63), per sconfiggere gli indiani alleati dei francesi, perseguirono la loro causa con armi biologiche ante-litteram: come atto di malcelata amicizia regalarono ai loro nemici coperte, che provenivano da ospedali che accoglievano malati di vaiolo, patologia letale al tempo che così si diffuse tra gli indiani causando migliaia di morti [W. Barnaby, 2003].

La medesima strategia venne utilizzata nel 1763 in Nova Scozia da Sir Jeffrey Amherst, governatore dello stato, il quale distribuì ai pelle-rossa, legittimi abitanti delle zone, coperte utilizzate negli ospedali, diffondendo così il morbo del vaiolo tra le tribù indigene. Nello stesso periodo gli inglesi, per portare a termine la colonizzazione in Nuova Zelanda, mandarono tra i maori gruppi di prostitute malate di sifilide, sollecitando la diffusione della malattia e sterminando così le popolazioni di quelle terre fino ad allora incontaminate.

Solo in tempi relativamente più recenti, durante il XIX secolo, la ricerca scientifica ha fornito l'opportunità di isolare e produrre agenti

patogeni specifici come, ad esempio, il *Bacillus Anthracis* e lo *Pseudomonas Mallei*. Durante il primo conflitto mondiale la Germania concepì un programma di guerra biologica infettando il bestiame con gli agenti patogeni dell'antrace e del cimurro. Nello stesso periodo la Gran Bretagna sviluppò un progetto omologo sugli effetti delle spore di antrace e sul loro raggio di diffusione quando diffuse con l'ausilio di una bomba convenzionale. In quel caso l'isola Gruinard, al largo delle coste della Scozia, fu scelta come luogo dedicato agli esperimenti e, i dati ottenuti, furono utilizzati sia dalla Gran Bretagna sia dagli USA [L. Bonanate, 2001].

Subito dopo il primo conflitto mondiale, e alla luce delle sue drammatiche devastazioni, si cominciò a porre in essere una riflessione sulla pericolosità delle armi biologiche concepite dalla mente umana, sia da un punto di vista morale sia da uno meramente tecnico. Un'analisi che si concretizzò in tentativi diplomatici volti a limitare la proliferazione incondizionata e l'utilizzo di armi di distruzione di massa.

Tuttavia, nel 1931, durante l'occupazione della Manciuria da parte del Giappone, i nipponici usarono i prigionieri di guerra come cavie da laboratorio. Dieci anni dopo effettuarono almeno cinque incursioni sulla Cina con lo scopo di diffondere la peste bubbonica.

In piena guerra fredda Nel 1956 l'Unione Sovietica accusò gli USA di aver usato armi biologiche in Corea. Il programma statunitense, in questo ambito, mutò negli anni: si utilizzarono agenti biologici creati appositamente per elaborare e modellare organismi sempre più devastanti. Molti test consistettero nel diffondere segretamente questi ultimi su aree popolate, come, ad esempio, nel 1969 a San Francisco, con l'irrorazione aerea del batterio della *Serratia Marcescens*. In seguito a questo episodio in quella zona si registrò un aumento di dieci volte delle infezioni dovute al batterio.

Dalla fine degli anni 60 del secolo scorso le armi batteriologiche hanno assunto un'importanza sempre più residuale: le continue ricerche di carattere microbiologico, hanno, infatti, finito per limitare fortemente il numero dei microrganismi segreti, cioè quelli sconosciuti,

contro cui il nemico non ha alcuna difesa, neutralizzando di fatto l'ambito bellico e arricchendo quello medico-sanitario.

Finalmente, nel 1972, è stata concepita una necessaria risposta legislativa al problema: un trattato internazionale, firmato da 160 paesi, ha messo al bando tutte le armi batteriologiche (Biological and Toxin Weapons Convention).

Nonostante questo divieto, verso la metà degli anni 80, la corsa alle armi batteriologiche è ripresa con nuovo vigore, continuando progressivamente, e con sorti e conseguenze alterne, fino ai tempi attuali. Da allora la storia dei trattati è speculare a quella degli esperimenti che continuano in molti paesi.

Mentre nel passato le armi biologiche erano pensate e costruite soprattutto per sfiancare, aggredire e decimare gli eserciti nemici, oggi è purtroppo la popolazione civile ad essere bersaglio delle loro esecrabili azioni. In caso di attacco bioterroristico, le risposte immediate devono arrivare dal potere costituito, dalle classi dirigenti, dalle forze armate e, soprattutto, dal personale medico più vicino. È lapalissiano che nei momenti immediatamente successivi all'attacco stesso non si conosce la natura dell'agente infettante, per cui comincia una corsa contro il tempo [W. Barnaby, 2003]. Il fattore temporale è direttamente proporzionale al numero delle vittime.

In casi del genere è importante coinvolgere immediatamente nei piani di emergenza anche esperti microbiologi, da inviare eventualmente sul campo per i rilevamenti del caso, che possano fornire risposte sempre più precise.

Tuttavia, occorre sottolineare che, rispetto all'ampia risonanza pubblica e mediatica che questa minaccia ha storicamente avuto, si conoscono, fortunatamente, pochi tentativi riusciti di azioni simili poste in essere da gruppi terroristici, finalizzate all'eliminazione della popolazione civile mediante l'impiego di agenti CBRN (chimici, biologici, radioattivi e nucleari). Nell'ambito di questa considerazione occorre citare il caso di contaminazione da salmonella di 751 persone, con esito non letale, da parte della setta di Rajneesh in Oregon negli Stati

Uniti nel 1984 e i diversi attentati commessi dall'Aum Shinri Kyo in Giappone, con l'uso di agenti chimico-biologici, che nel 1995 hanno provocato la morte di 17 persone e il necessario ricovero di 1200 tra Matsumoto e Tokio.

Nel marzo del 1999 la prestigiosa rivista *Archives of Dermatology*¹ dedicò ben 12 pagine all'analisi delle manifestazioni cutanee di una guerra biologica. Altro aspetto importante riguarda il fatto che alcuni agenti chimici letali come il botulino, l'antrace e la peste bubbonica possono essere acquistati illegalmente su internet da potenziali terroristi con estrema facilità, tanto da essere considerate armi più appetibili rispetto a quelle convenzionali, perché relativamente economiche, facilmente reperibili e occultabili.

Anche il terrorismo islamico ha abbracciato questa modalità di azione fortunatamente senza successo: Al-Qaeda, negli anni successivi all'attentato al World Trade Center, ha tentato di produrre armi biologiche in laboratori situati nelle città afgane di Jalalabad e Kandahar [W. Barnaby, 2003]. Nell'agosto del 2005, le rivelazioni che una cellula di Al-Qaeda stava progettando un attentato con gas sarin contro la Camera dei Comuni britannica hanno fatto emergere pubblicamente l'alto grado di vulnerabilità dei parlamenti nazionali e l'evidente deficit tecnico e previsionale nel gestire casi di questo tipo. Alla luce di tale contingenza sono state promosse, a livello globale, misure volte a individuare metodi adeguati ed efficaci per la rilevazione di eventuali attacchi del genere.

Gli USA hanno palesato l'impegno maggiore con un'iniziativa denominata *Biodefense for the 21st Century*, lanciata nell'aprile 2004 dal Presidente Bush [F. Soldani, 2017].

Dopo l'11 settembre, i fondi di bilancio complessivamente stanziati per la causa sopracitata sono aumentati di sedici volte, da 305 milioni di dollari nell'esercizio 2001 a circa 5 miliardi di dollari per gli esercizi

¹ https://www.centrostudigised.it/files/pillole_di_dermatologia_2012.pdf

2004, 2005 e 2006. L'incremento dei finanziamenti destinati alla ricerca nel settore della difesa da agenti biologici del National Institute of Health è ancora più sorprendente: essi sono aumentati di 34 volte dal 2001 al 2006. Tuttavia, appena qualche anno prima, nel 2003, l'esercito statunitense bombardò le truppe irachene con armi chimiche.

La sedicente ricerca di armi nucleari nascosta dal regime registrò episodi di lancio di sostanze chimiche contro militari iracheni, che finirono per colpire dei civili. Durante il triennio tra 2007 e il 2010, centinaia di neonati nacquero con delle malformazioni.

Nel 2009 lo Human Rights Watch, Amnesty International e la Croce Rossa Internazionale, riferirono che il governo israeliano stava attaccando i civili con armi chimiche. Un team di Amnesty International affermò di aver trovato la prova inconfutabile del diffuso utilizzo del fosforo bianco a Gaza come arma utilizzata in aree civili densamente popolate. L'esercito israeliano negò in un primo momento le accuse ma, alla fine, fu costretto ad ammettere la realtà. Dopo tali accuse, l'esercito colpì anche una sede delle Nazioni Unite nel medesimo luogo con un attacco chimico.

Tuttavia, oltre ad agenti biologici, anche agenti chimici o radioattivi possono essere usati come arma di bioterrorismo.

Il CDC classifica gli agenti chimici in base alla attività da essi esplicata sulla pelle, nei polmoni, nel tratto gastrointestinale e sul sistema nervoso [W. Barnaby, 2003].

Gli agenti radioattivi invece sono incolori, inodori ed invisibili. La contaminazione di cibo, acqua, oggetti o la mera esposizione a tali agenti può causare gravi inabilità fino alla morte ed è difficile da evidenziare. I sintomi di tale esposizione alle radiazioni possono includere nausea, vomito, e, a seconda del grado di esposizione, gengive sanguinanti, epistassi, ecchimosi, e perdita di capelli. Un esempio di un agente radioattivo è il polonio 210 che, nel 2006, è stato la causa della morte del dissidente russo, Alexander Litvinenko.

Gli attacchi chimici nel tempo sono diventati una drammatica consuetudine. Almeno 106 attacchi sarebbero stati sferrati in Siria contro

i civili dal 2014 a oggi: lo afferma una inchiesta condotta dalla Bbc, che sottolinea come dopo sette anni di guerra civile con oltre 350 mila morti, il presidente Bashar al-Assad abbia continuato a utilizzare questa soluzione nonostante avesse ratificato una convenzione internazionale contro le armi chimiche. Le terribili immagini delle vittime in agonia scioccarono il mondo [T. Mastrobuoni, 2018]. Le potenze occidentali sostennero che l'attacco fosse attribuibile solo alle forze governative mentre Assad accusava l'opposizione. Gli Stati Uniti concepirono un'azione militare, che abbandonarono quando la Russia, alleata di Assad, disse di averlo convinto ad eliminare il suo arsenale chimico.

Ma nonostante la sedicente distruzione di 1.300 tonnellate di armi chimiche dichiarate, avvenuto sotto il monitoraggio dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche e delle Nazioni Unite, gli attacchi nel Paese sono continuati. Tra il settembre 2013 e l'aprile 2018 vi sarebbero stati almeno 37 episodi bellici con uso di prodotti chimici tossici. La commissione di inchiesta indipendente del Consiglio per i Diritti umani dell'Onu sulla Siria insieme ad altre organizzazioni internazionali ne avrebbe individuati altri 18.

Pochi anni fa in Gran Bretagna sei presunti terroristi islamici furono arrestati mentre stavano preparando una strage nella metropolitana di Londra con un assalto a base del tristemente popolare gas Sarin.

Il genetista Matthew Meselson², professore all'Università di Harvard, ha dichiarato che oltre ad un nuovo impegno nella ricerca scientifica per combattere le bio-armi occorre sollecitare la creazione di strumenti legislativi internazionali, che operino su un duplice campo: preventivo e repressivo.

² Matthew Meselson è un importante genetista e biologo molecolare dell'Università di Harvard, nonché membro della Commissione sulla Sicurezza Internazionale e sul Controllo delle Armi della U.S. National Academy of Sciences

Conclusioni

Il terrorismo, nella sua caratterizzazione omnicomprensiva, è innanzitutto un concetto politico, e come tale, influenzato da fattori storici, culturali, giuridici ed ideologici.

Una definizione universalmente accettata non esiste, anzi è delegata ai diversi orientamenti degli stati e delle organizzazioni governative secondo contingenze e ragioni di opportunità. Un esempio di tale divergenza è riscontrabile nelle diverse valutazioni che Stati Uniti e Europa pongono in essere: Hezbollah non è un gruppo terroristico per il vecchio continente, mentre lo è per americani e israeliani. Invece i mujahidin che combattevano contro Saddam erano terroristi ma sono stati riabilitati dopo un accordo di cooperazione con le truppe occupanti statunitensi.

Il tentativo di sviluppare una definizione esaustiva che non privilegiasse alcun approccio ma che fosse proiettata a integrare le diverse componenti di una visione multidisciplinare non ha prodotto risultati. Tuttavia, all'interno di questa grande varietà semantica possono essere rintracciati elementi comuni, macrotemi che ne costituiscono una sorta di denominatore comune: la violenza; l'uso della minaccia e la diffusione del terrore nella popolazione. Postulati strategici e funzionali al raggiungimento degli obiettivi preposti.

L'intento di questa analisi è stato quello di evidenziare le caratteristiche, le geografie, le nuove spazialità digitali e le conseguenti narrazioni. Una caratteristica fondamentale che lo connota, soprattutto nelle sue fasi preparatorie, opponendosi alla visibilità, anelata ed esasperata, delle sue gesta, è la clandestinità, ossia la necessità di rendere segreta l'organizzazione e i suoi membri, i quali, in alcuni casi, continuano a vivere apparentemente una vita normale ma sono, in quanto cosiddette cellule dormienti, sempre pronti ad entrare in azione.

Tale segretezza conduce a un altro elemento fondante, corollario di ogni azione: l'imprevedibilità. Una minaccia sconosciuta e poco prevedibile genera angoscia in una comunità e fiacca la sua percezione della sicurezza.

L'aspetto imitativo è altrettanto importante: le pratiche terroristiche si reiterano anche in luoghi e contesti, politici e sociali, diversi: dirottamenti aerei, bombe, cinture e zaini esplosivi sono diventate drammatiche consuetudini negli ultimi anni.

Il simbolismo, come detto, è fondamentale: i significati espliciti e sottesi degli obiettivi, la metacomunicazione e la rivendicazione identitaria sono aspetti centrali nell'eziologia e nell'evoluzione del fenomeno.

La ricerca svolta ha analizzato e spiegato l'origine storica del fenomeno terroristico, le modalità e le narrazioni in cui si è esteriorizzato, modificando le geografie esistenti, costruendone di nuove e sovvertendo equilibri geopolitici cristallizzati nel tempo. Geografie fisiche, e al contempo immateriali, che hanno arricchito di significato la territorializzazione del terrorismo stesso, inteso come una realtà molto articolata che, assecondando tendenze metonimiche, si compone e viene influenzato da diversi elementi, come l'integrazione, le migrazioni e le omologanti istanze della globalizzazione. Tali elementi hanno mutato, irreversibilmente e costantemente, le sue spazialità, intrinseche ed esteriori, attivando un processo imprevedibile che ne ha amplificata, nel tempo, effetti e dimensione drammatica, palesando commistioni particolarmente evidenti in una declinazione precisa del fenomeno: il terrorismo islamico, esplorato attraverso la sua eziologia, la sua struttura e le sue azioni, come risultato ultimo e maggiormente esaustivo di un processo che, grazie all'effetto moltiplicativo dei media, realizza e costruisce nuove spazialità.

In questo senso tale analisi ha cercato di approfondire il fenomeno terroristico e le sue derivazioni, esplicandole attraverso le conseguenti contingenze, come quella del terrorismo biologico, inteso come strumento dialogico tra stato e terrore e i cosiddetti *foreign fighters*, che emergono come i protagonisti del fenomeno stesso, agenti del mutamento del concetto di spazio generalmente inteso, che si allarga su uno scenario globale. Come spiegato essi si radicalizzano e si addestrano nei territori dove nasce e prolifera il terrore per poi sferrare attacchi in

altri paesi, portando con sé distruzione, ma al contempo attivando quei processi di emulazione che ne reiterano la minaccia nel tempo attraverso l'eco delle loro gesta. All'interno dell'analisi sono inoltre emerse le caratteristiche fattuali della narrazione terroristica, sia mediatica sia propagandistica, come stimolatore del reclutamento e della persuasione fidelizzante, che sfrutta a proprio vantaggio una geografia intesa sotto una triplice veste: una fisica, scenario del potere deflagrante di ogni attentato, di ogni guerra; una politica, che vede mutare le relazioni internazionali e una immateriale, intesa come loro ideale prolungamento, che abita spazialità digitali nella concezione di nuove territorialità in cui agisce per assurgere a un ruolo egemone, creare consenso e sovvertire delicati equilibri politici e interstatuali con estrema rapidità.

Riferimenti bibliografici

- Allam K F. (2014), *Il jihadista della porta accanto. Isis, Occidente*, Piemme, Roma.
- Barnaby W. (2003), *L'incubo dell'untore, guerra e terrorismo biologico*, Fazi, Roma.
- Bauman Z. (2016), *Stranieri alle porte*, Laterza, Roma.
- Bonanate L. (2001), *Terrorismo internazionale*, Giunti, Roma.
- Gambino C. (2009), *Terrorismo globale. Origine, sviluppo, scenari futuribili*, Falzea, Bologna,.
- Merari A. (1993), *Terrorism as a Strategy of Insurgency*, in « Terrorism and Political Violence» 5, 4, pp. 213-251.
- Pape R. (2005), *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism*, Random House, New York.
- Quagliarello G., Sperzi A. (2017), *Sfida all'Occidente. Il terrorismo islamico e le sue conseguenze*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- Schmitt C. (1991), *Il nomos della terra, nel diritto internazionale dello jus publicum europaeum*, 5°ed., Adelphi, Milano.
- Soldani F. (2017), *Geopolitica planetaria dell'impero. I dieci pilastri del capitale finanziario e dell'imperialismo USA*, Zambon editore, Jesolo.
- Ventura A. (2010), *Per una storia del terrorismo italiano*, Donzelli, Roma.
- Walzer M. (1977), *Just And Unjust Wars: A Moral Argument With Historical Illustrations*, Basic Books, New York.
- Zeuli S. (2002), *Terrorismo internazionale*, Ed. Giur. Simone, Napoli.

UNO STUDIO ESPLORATIVO SUI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NELLE CARCERI DELLA CALIFORNIA: SIGNIFICATI E PROSPETTIVE DI REINTEGRAZIONE
di *Silvia Mannone*

Abstract

L'obiettivo di questa ricerca è studiare l'impatto dell'implementazione di programmi di giustizia riparativa utilizzati in alcuni istituti penitenziari californiani, esplorandone significati ed esperienze di detenuti ed ex-detenuti. Gli ex-detenuti sono stati selezionati sulla base della loro scelta di facilitare programmi di giustizia riparativa all'interno delle carceri; questo elemento, infatti, può essere inteso come un indicatore della soddisfazione per i risultati dei programmi ai quali hanno partecipato durante la loro detenzione. La metodologia utilizzata è di tipo qualitativo e combina diverse tecniche di ricerca, tra cui interviste semi-strutturate e osservazione partecipante. I risultati principali mostrano come i programmi di giustizia riparativa utilizzati all'interno degli istituti penitenziari possano apportare benefici per gli autori del reato in termini di riconoscimento della vittima, necessità di fare ammenda e reinserimento nella società. La ricerca sottolinea la necessità di integrare i programmi di giustizia riparativa ai percorsi trattamentali.

The objective of this research is to study the impact of the implementation of restorative justice programmes used in some Californian correctional institutions, exploring the meanings and experiences of inmates and ex-offenders. The ex-prisoners were selected based on their choice to participate in restorative justice programmes within the prisons. This element can be understood as an indicator of satisfaction with the outcomes of the programmes in which they participated during their imprisonment. The methodology employed is of a qualitative nature, incorporating a combination of several research techniques, including semi-structured interviews and participant observation. The primary findings demonstrate the efficacy of restorative justice programmes implemented within penal institutions in enhancing offenders' capacity for victim recognition, the motivation to make amends, and reintegration into society. The objective of this research is to study the impact of the implementation of restorative justice programmes used in some Californian correctional institutions, exploring the meanings and experiences of inmates and ex-offenders. The ex-prisoners were selected based on their choice to participate in restorative justice pro-

grammes within the prisons. This element can be understood as an indicator of satisfaction with the outcomes of the programmes in which they participated during their imprisonment. The methodology employed is of a qualitative nature, incorporating a combination of several research techniques, including semi-structured interviews and participant observation. The primary findings demonstrate the efficacy of restorative justice programmes implemented within penal institutions in enhancing offenders' capacity for victim recognition, the motivation to make amends, and reintegration into society. The research highlights the need to integrate restorative justice into treatment programs.

Parole chiave: giustizia riparativa; carcere; comunità; programmi trattamentali.

Keywords: restorative justice; prison; community; treatment programs.

Introduzione

Questo articolo esplora come l'utilizzo di un approccio basato sulla giustizia riparativa applicato al processo di reinserimento delle persone detenute possa essere uno strumento utile nella responsabilizzazione nei confronti del reato e nel riconoscimento della vittima e dei danni ad essa inflitti. L'obiettivo è quello di analizzare la soddisfazione per i programmi di giustizia riparativa utilizzati in carcere dal punto di vista degli ex-detenuti, esplorandone significati ed esperienze.

La ricerca è stata svolta nel contesto del *California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR)* e, in questa sede, vengono descritti i programmi di reinserimento proposti sia in carcere che all'esterno, con un focus sui percorsi di giustizia riparativa. Si è utilizzato un approccio empirico che include metodi qualitativi, quali interviste semi-strutturate e osservazione partecipante durante i *re-entry program* all'esterno, e si è studiato l'impatto della partecipazione a programmi di *restorative justice* in termini di comprensione percepita della giustizia riparativa e sviluppo dell'empatia, due indicatori associati ad una riduzione della recidiva e al successo dei programmi [P. Duryea et al., 2024].

Lo studio indaga, attraverso l'analisi della letteratura in materia, i principali benefici associati all'utilizzo di programmi di giustizia riparativa, in particolare nel contesto penitenziario. Secondo alcuni Autori, tra cui Calkin [2021], l'avvalersi di pratiche riparative è riconducibile ad un miglioramento della qualità della gestione delle tensioni all'interno delle carceri, soprattutto nei rapporti tra personale incaricato del trattamento e i detenuti, e ad un importante supporto ai processi di reinserimento sociale dopo la detenzione.

Nel contesto californiano esaminato, i percorsi di giustizia riparativa sono promossi e facilitati da centri che predispongono programmi di diverso tipo: da servizi per le vittime a servizi di assistenza alle famiglie delle persone detenute, o ancora servizi di accompagnamento post-scarcerazione. Per cui, alla definizione di programmi riparativi viene attribuito un senso molto ampio e i programmi di mediazione autore-vittima (*Victim-Offender Mediation*, d'ora in poi *VOM*, *Victim Offender Dialogue*, d'ora in poi *VOD*, ecc.) risultano essere uno strumento utilizzato con cautela. Ulteriore aspetto è legato alle figure dei facilitatori e dei manager dei programmi; questi, infatti, sono proprio persone con trascorsi simili che, in virtù della loro esperienza di reclusione o di vittimizzazione, riescono a creare uno spazio di ascolto autentico per altri detenuti e/o vittime. La letteratura ha definito questi attori, cruciali nella gestione dei programmi, come “*wounded healer*” [A. Alley, 2023].

Il concetto del “guaritore ferito” nasce nell'ambito della psicoanalisi junghiana per indicare chi, avendo vissuto in prima persona un'esperienza di sofferenza o trauma simile a quella dei propri “pazienti” o partecipanti, utilizza consapevolmente le proprie ferite interiori come risorsa relazionale ed empatica per facilitare il percorso di cura o di riparazione dell'altro. Alla luce di queste premesse, il tema risulta essere rilevante per la sua attualità e perché potrebbe fornire spunti interessanti di riflessione per il sistema italiano, nel quale l'im-

plementazione dell'uso dei programmi di giustizia riparativa nel sistema penale e dell'esecuzione ha subito una battuta di arresto a seguito della Riforma Cartabia.

1. Il paradigma riparativo: benefici e contesti di applicazione

Come messo in luce da Garland [2001], una società non può fondare la propria sicurezza esclusivamente su strategie di repressione ed esclusione. Le politiche della “tolleranza zero” e della carcerazione di massa, come *Three Strikes and You Are Out*, adottate da alcuni Paesi, tra cui gli Stati Uniti, risultano scarsamente sostenibili nel tempo. Infatti, queste soluzioni temporanee entrano in conflitto con i principi fondamentali della democrazia liberale (come i diritti umani, l'uguaglianza e l'inclusione) «specie laddove l'esclusione penale, e la perdita di diritti che essa comporta, colpisce così pesantemente le minoranze» [D. Garland, 2004, 328]. Per cui, l'invito di Garland è quello di ripensare alle risposte della società nei confronti del crimine e della sicurezza, includendo maggiormente la comunità in questo processo. La giustizia riparativa potrebbe rappresentare una risposta volontaria e *community-based* al comportamento criminale che unisce la vittima, l'autore del reato e la comunità, nel tentativo di affrontare il danno causato dal comportamento criminale [J. Latimer et al., 2005, 131]. Si tratta di una giustizia inclusiva che pone enfasi sulla relazione; pertanto, il reato viene inteso non solo come una semplice violazione della legge, ma rappresenta la rottura di un legame sociale e comunitario [H. Zehr, 1990]. In questo senso, la giustizia riparativa invita a porsi domande più ampie, tra cui come reinserire chi ha sbagliato e come riparare il danno arrecato alla vittima e alla società. È proprio il coinvolgimento di quest'ultima che rappresenta l'elemento innovativo, poiché può avere una portata preventiva. Tuttavia, nel nostro immaginario, parlare di giustizia riparativa evoca primariamente la mediazione tra l'autore del reato e la vittima direttamente colpita. Questa immagine risulta essere fortemente limitante perché rischierebbe di appiattire il

ruolo cruciale della società e di trascurare i diversi strumenti e programmi che possono essere utilizzati.

La giustizia riparativa è stata definita «come un processo attraverso il quale tutte le parti coinvolte in un particolare reato si riuniscono per decidere collettivamente come affrontare il problema delle conseguenze del delitto e le sue implicazioni per il futuro» [J. Braithwaite, 1999, 5]. Per cui, non considera il reato in astratto, come elemento perturbatore dell'equilibrio sociale, come offesa contro la società, che necessita di punizione, bensì come espressione di uno specifico conflitto, che provoca sofferenza, privazioni e che richiede l'attivazione di forme di comunicazione e, eventualmente, di riconciliazione e riparazione, anche nell'ottica di rafforzare il senso di appartenenza e di sicurezza collettiva [G. Palermo, 2023, 63-64]. Come riportato da Palermo [2023, 89, 95], l'ISPAC (istituto dell'ONU) classifica i programmi in base al focus, il quale può essere comunicativo, comunitario o materiale. I programmi con focus comunicativo prevedono il dialogo tra vittima e reo, tramite scuse formali, mediazioni dirette o incontri con vittime non collegate, per favorire la consapevolezza e l'empatia (tra questi troviamo *victim empathy groups* e i *victim-offender mediation*). La dimensione comunitaria coinvolge famiglie, cittadini e autorità in cerchi di dialogo o conferenze per decidere insieme come riparare al danno, anche con lavori utili alla collettività (tra cui *restorative circles* e *family group conferencing*). Infine, quella materiale si basa su risarcimenti economici: possono essere pubblici, anche senza condanna del colpevole, oppure imposti dal giudice a carico del reo.

Nel panorama italiano, la giustizia riparativa si sviluppa anche nel tentativo di recepire la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che esorta i Paesi membri a «migliorare la legislazione e le misure concrete di sostegno per la protezione delle vittime, con particolare attenzione all'assistenza e al riconoscimento di tutte le vittime».

Tuttavia, programmi di giustizia riparativa erano già presenti e utilizzati in Italia. La Riforma Cartabia, però, «non sembra essere stata

incoraggiata tanto dagli esiti delle sperimentazioni degli anni precedenti - soprattutto nel contesto della giustizia minorile e della messa alla prova (mio) - e dall'esigenza di tutela della vittima, quanto dalla necessità di fronteggiare la crisi del sistema penale» [G. Palermo, 2023, 100].

Tuttavia, intendere la giustizia riparativa come uno strumento deflattivo rischierebbe di strumentalizzarla e creare sfiducia soprattutto nei confronti delle vittime. Infatti, che i programmi di giustizia riparativa debbano essere sensibili ai bisogni di queste ultime è stato ampiamente riconosciuto dalla letteratura [J. Wemmers, M. Canuto, 2002]; le vittime, infatti, dovrebbero definire i tempi e le modalità di riparazione, al fine di ridurre il rischio di una vittimizzazione secondaria. Complessivamente, le evidenze confermano l'efficacia di questi programmi nell'aumentare la soddisfazione sia dell'autore del reato che della vittima, nell'osservanza della restituzione nei confronti della società e nel diminuire la recidiva dell'autore del reato [J. Latimer et al., 2005: 142]. A differenza di quanto si possa convenzionalmente pensare, le evidenze suggeriscono che la *restorative justice* potrebbe essere più efficace quando i crimini sono più gravi [L. W. Sherman, et al. 2007: 21]. Numerosi studi mostrano che chi partecipa a programmi di giustizia riparativa (*RJ*) tende a recidivare meno rispetto a chi segue percorsi tradizionali di giustizia penale [K. A. Richner, et al. 2023].

Recenti studi confermano l'efficacia della giustizia riparativa (*JR*) nei contesti penitenziari, sia in termini di riduzione della recidiva sia di trasformazione psicologica e relazionale. Kennedy et al. [2019] hanno evidenziato, attraverso un approccio misto, un significativo calo della recidiva (33,16% vs. 68,46% nel gruppo *treatment as usual*, *TAU*) e un aumento di empatia e consapevolezza nei partecipanti a programmi riparativi in carcere. Analogamente, Duryea et al. [2024] hanno analizzato gli effetti di un breve intervento di *RJ* (*brJI*) su 1.631 detenuti in otto carceri statunitensi, riscontrando miglioramenti significativi nella comprensione della giustizia riparativa (*Justice Understanding*) e nell'empatia affettiva (*Sympathy*), considerati predittori

fondamentali del cambiamento comportamentale. Questi risultati sono confermati anche da altri contributi recenti [L. Fulham et al., 2023; E. Rees, J. Hobson, 2021; L. J. Leonard, 2022; J. J. Nowotny, M. Carrara, 2018; D. Weimann-Saks, I. Peleg-Koriat, 2020; Y. Shem-Tov et al., 2022].

Un ulteriore ambito di applicazione riguarda le relazioni tra detenuti e personale penitenziario, dove si parla oggi di “pratica riparativa” (*Restorative Practice*, ora *RP*), definita come un approccio proattivo orientato alla prevenzione dei conflitti e al rafforzamento dei legami, privilegiando le conseguenze rispetto alla punizione [C. Calkin, 2021]. Ross e Muro [2020] sottolineano come la *RP* in carcere contribuisca alla riduzione dell’aggressività e al miglioramento delle dinamiche relazionali tra i detenuti. Calkin [2021], insieme a Perrella et al. [2024], evidenzia inoltre l’impatto positivo delle *RP* sul clima relazionale interno, sul senso di equità percepito e sui percorsi di reinserimento sociale post-detenzione.

2. La struttura del California Department of Corrections and Rehabilitation

Il CDCR ha una struttura piuttosto recente e si ispira al modello norvegese¹. Negli ultimi 15 anni il sistema giudiziario della California ha gradualmente ridotto l’utilizzo dell’approccio punitivo, aumentando l’attenzione e la sensibilità nei confronti dei programmi di reinserimento dei detenuti con l’obiettivo principale di ridurre la recidiva.

Infatti, sebbene la popolazione penitenziaria abbia conosciuto un calo, passando da 173.000 detenuti nel 2006, numero particolarmente elevato dovuto alle leggi “*Three Strikes and You Are Out*”, a 98.000 nel novembre 2020, la questione della recidiva resta una criticità rilevante [K. Higuera et al. 2021]. Fino al 2004 il sistema carcerario californiano era noto come *California Department of Corrections (CDC)*.

¹ <https://www.cdcr.ca.gov/rehabilitation/programs/inprison/mapip/>

Successivamente, con l'aggiunta della componente dedicata alla riabilitazione, è diventato *California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR)*, segnando un cambiamento di orientamento verso la riduzione della recidiva attraverso programmi riabilitativi.

Una prima riforma rilevante è stata il *Realignment* del 2011, la quale ha potenziato i programmi di riabilitazione in tutte le carceri, aumentando i finanziamenti da 399 a 520 milioni di dollari tra il 2016 e il 2021 [Ivi].

Successivamente, la *Proposition 57* del 2016 ha ampliato l'accesso alla libertà condizionale e incentivato la partecipazione ai programmi riabilitativi tramite riduzioni di pena. I programmi di reinserimento possono includere anche percorsi di giustizia riparativa in senso ampio. Questi ultimi non sempre prevedono un incontro diretto con la vittima, ma coinvolgono attivamente la comunità e mirano a promuovere nei detenuti un processo di consapevolezza sul danno arrecato e sulla responsabilità individuale. Nello specifico, queste attività mirano a sviluppare il senso di empatia nei confronti delle vittime e, attraverso percorsi introspettivi, lavorano sul riconoscimento del danno causato alla famiglia della vittima e quella dell'autore del reato. I programmi di giustizia riparativa utilizzati dal CDCR all'interno dei 32 istituti penitenziari statali rientrano nella categoria "*Grant Programs*"², ovvero programmi che si avvalgono di organizzazioni non profit nell'offerta di programmi di reinserimento. I Grant Programs sono riconducibili principalmente a tre tipologie: a) I *Victim Impact Grants*³ comprendono interventi centrati sulle vittime, ispirati alla giustizia riparativa, che mirano a sviluppare empatia e responsabilità nei detenuti attraverso la comprensione dell'impatto del reato. b) I *CARE Grants*⁴ (*California Reentry and Enrichment*) pongono invece l'accento sul cambiamento attitudinale e sul benessere psico-emotivo, con programmi volti a rafforzare la resilienza e trattare sintomi di PTSD. Infine, c) gli

² <https://www.cdcr.ca.gov/rehabilitation/programs/inprison/mapip/>

³ <https://www.cdcr.ca.gov/rehabilitation/victim-impact-grant-awards/>

⁴ <https://www.cdcr.ca.gov/rehabilitation/2022-2025-care-grant-awards/>

*Innovative Programming Grants*⁵ finanziano iniziative trasformative di giustizia riparativa, orientate al reinserimento sociale e al coinvolgimento della rete familiare, riconoscendo nel legame con i propri cari un elemento chiave per il percorso rieducativo.

La qualità dell'offerta dei programmi di giustizia riparativa sembra essere incentivata dal clima altamente competitivo all'interno del CDCR, legato alla necessità di ottenere i finanziamenti *Grant*. In particolare, il Dipartimento destina complessivamente circa 5 milioni di dollari all'anno tramite i *CARE Grants*, 4 milioni di dollari all'anno tramite gli *Innovative Programming Grants*, e 1 milione di dollari all'anno per i *Victim Impact Grants*, tutti riservati a organizzazioni non profit selezionate tramite bandi competitivi⁶.

3. Metodologia

Per la conduzione della parte empirica della ricerca si è adottato un approccio qualitativo, finalizzato a esplorare l'esperienza dei partecipanti nei confronti dei percorsi di giustizia riparativa, sperimentata attraverso i programmi di reinserimento durante la carcerazione. Il lavoro sul campo si è svolto tra il 20 febbraio 2025 e il 20 aprile 2025: si tratta dei due mesi su sei mesi complessivi di un soggiorno di ricerca all'estero previsto dal dottorato⁷ in Sociologia e Ricerca Sociale del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia presso l'Università di Bologna. In una fase iniziale, è stato coinvolto il *Center For Restorative Justice Works*⁸ di Los Angeles, il quale ha successivamente supportato nel fare rete per coinvolgere ulteriori centri attivi negli istituti penitenziari.

⁵ <https://www.cdcr.ca.gov/rehabilitation/innovative-programming-grant-awards/>

⁶ https://www.grants.ca.gov/grants/california-reentry-and-enrichment-care-grants/?utm_source=chatgpt.com

⁷ Progetto di ricerca finanziato da fondi PNRR. Tutor accademico prof.ssa Raffaella Sette, tutor esterni: dott. Gian Guido Nobili e dott. Roberto Cavalieri

⁸ Durante la fase iniziale, Kristal Corona e Liz Rios hanno collaborato per individuare una rete di interlocutori da coinvolgere nella ricerca <https://www.crjw.org>

Complessivamente, i centri in California coinvolti nella ricerca sono stati: *Mass Liberation*⁹, *Healing Dialogue and Action*¹⁰, *Anti-Recidivism Coalition*¹¹, *Creating Restorative Opportunities and Programs*¹², *Transformative Programming Works*¹³, *Beyond Us & Them*¹⁴, *Mend Collaborative*¹⁵, *Anti-Violence Safety and Accountability Project*¹⁶. I metodi di rilevazione impiegati fanno ricorso all'osservazione partecipante e alle interviste semi-strutturate. La prima ha consentito di raccogliere dati di prima mano sul contesto e di entrare in relazione con i partecipanti, analizzando le sensibilità e le percezioni autentiche nei confronti dei programmi di giustizia riparativa.

Chi scrive ha assunto una posizione di osservatrice esterna, mantenendo una costante riflessività sul proprio ruolo nel processo di ricerca. Parallelamente, sono state condotte 30 interviste qualitative semi-strutturate rivolte a detenuti ed ex detenuti che hanno partecipato a programmi di giustizia riparativa in carcere, facilitatori/organizzatori di programmi all'interno degli istituti penitenziari, rappresentanti del garante dei detenuti (ufficio incorporato al CDCR), docenti dell'UCLA e dell'Università di San Diego rilevanti sul panorama internazionale in tema di *restorative justice*, personale trattamentale in carcere, un giudice, un agente e altri professionisti del settore. È stato, inoltre, facilitato un focus group con il *Center For Restorative Justice Works*. Le attività di osservazione hanno incluso non solo la partecipazione alla vita quotidiana all'interno dei centri di giustizia riparativa, ma hanno altresì previsto la visita a tre case di reinserimento “*Tran-*

⁹ Interlocutore principale: Melissa Shumsky <https://massliberation.net>

¹⁰ Interlocutori principali: Luisa Borrego ed Edwin Paragas <https://www.healingdialogueandaction.org>

¹¹ Interlocutore principale: Frankie Lozano <https://antirecidivism.org>

¹² Interlocutore principale: Johnny Howe <https://www.croporganization.org>

¹³ Interlocutore principale: Kenneth Hartman <https://www.thetpw.org>

¹⁴ Interlocutore principale: Jared Seide <https://beyondusandthem.org>

¹⁵ Interlocutore principale: Rebecca Weiker <https://mendcollaborative.org>

¹⁶ Interlocutore principale: Jamilia Land <https://asapjustice.network>

sional Housing” (Long Beach, San Bernardino e Glendale), la partecipazione a due formazioni sul *Trauma-Informed Care* rivolte a volontari prima di entrare nelle carceri, e la partecipazione, come osservatrice, a *circle* di giustizia riparativa con persone recentemente rilasciate (da qualche giorno o da poche settimane), in collaborazione con *Creating Restorative Opportunities and Programs*. Infine, sono state osservate pratiche riparative legate al sistema giudiziario, coordinate da *Healing Dialogue and Action* presso il tribunale di Los Angeles, e preso parte alle attività del programma *GOTB (Get On The Bus)* del *Center For Restorative Justice Works* sia presso il *California Institute for Women* che al *Calipatria State Prison*. La ricerca sociologica ed etnografica in carcere ha rappresentato uno strumento privilegiato grazie al quale è stato possibile leggere dinamiche organizzative e relazionali interne all’istituto penitenziario. Le interviste sono state registrate, ove possibile e previo consenso informato dei partecipanti, e successivamente trascritte integralmente. Il trattamento dei dati si è svolto nel pieno rispetto delle normative etiche e della riservatezza degli intervistati.

I dati raccolti sono stati analizzati attraverso un’analisi tematica che ha permesso l’individuazione di ricorrenze, nuclei tematici e categorie emergenti dalle testimonianze. È stata inoltre applicata una triangolazione metodologica, incrociando dati provenienti dalle interviste con quelli osservativi, al fine di rafforzare la validità interpretativa.

Il campionamento è avvenuto mediante la tecnica “a palla di neve”: inizialmente è stato utilizzato un campione di convenienza, costituito da ex detenuti attivi come facilitatori nei centri osservati; successivamente, questi hanno suggerito altri partecipanti potenzialmente rilevanti. Sebbene l’esiguità e la natura non probabilistica del campione non permettano generalizzazioni, l’approccio adottato consente di ricostruire una porzione densa dell’esperienza della giustizia riparativa all’interno di alcune carceri californiane.

4. Risultati

I significati attribuiti alle esperienze delle pratiche e dei programmi di giustizia riparativa sembrano ripercorrere i valori alla base del concetto di RJ, tra cui inclusione, *empowerment* e responsabilità attiva. Il punto di partenza delle riflessioni è sicuramente il passato che accumuna gli intervistati. Infatti, gli ex-detenuti, tutti appartenenti a gang criminali attive nella contea di Los Angeles, sono legati da traiettorie di vita nell'età infantile e adolescenziale che ripropongono elementi analoghi: famiglie criminali, violente o assenti, esperienza di segregazione scolastica, presenza di disturbi dell'apprendimento, appartenenza a minoranze culturali (comunità ispaniche e afroamericane).

I started being in trouble when I was like 11. I had stepbrothers who were like selling drugs, so they gave me drugs when I was really young. I started doing drugs when I was like 10 or 11. So I started selling drugs, and then when I was 12, [...] my dad was always strict and used violence a lot. [...] So, I was a real violent kid. Because, you know, being abused, I held everything in, so I wanted to show other people in the streets that... (Jo, uomo, 18 aprile 2025, California).

I percorsi denominati *Victim Impact* hanno permesso di riconoscere l'esistenza di una vittima nei crimini legati al traffico di droga, come nel caso di J:

I did a lot of Victim Impact courses, where we would listen to people — survivors — that were either directly impacted by crime or indirectly impacted by crime. [...] I rationalized — I was in denial for a long time — [...] if I wasn't gonna do it, if I wasn't gonna sell it, someone else was. [...] I started to realize that all the people that I sold drugs to inside of prison — that were paying me hundreds of dollars for little pieces of drugs — that money was actually coming from their

children and their wives and their families... from their food, their clothing [...] I was creating the same hopelessness, the same disbalance, and the same distrust toward father figures [...] — I was creating those same circumstances for other people. [...] And also, the amount of domestic violence that comes from a man on the phone telling his family that he was gonna get hurt or killed in prison if they didn't pay their debt (J, uomo, 8 aprile 2025, California).

Emerge con chiarezza come i gruppi di *Victim Impact* assumano un ruolo determinante nel processo di rielaborazione identitaria da parte dei detenuti. Questi percorsi permettono ai partecipanti di compiere un passaggio fondamentale: dal percepirsi come vittime del sistema - una posizione spesso difensiva, che giustifica il reato attraverso dinamiche esterne come l'ingiustizia sociale o l'oppressione istituzionale - al riconoscersi come autori di un danno, ossia come persone responsabili di aver inflitto sofferenza ad altri. I percorsi di *Victim Impact* agiscono sui meccanismi difensivi messi in atto dagli autori di reato, poiché consentono di vedere e ascoltare vittime reali, seppur indirette o non specificamente legate al proprio crimine. La consapevolezza che ne deriva permette di riconoscere gli effetti a catena generati dal reato, in particolare sulle famiglie delle vittime, in termini, ad esempio, di povertà, violenza domestica e disagio sociale.

Gli intervistati tendono ad evidenziare una ciclicità del danno: il reato contribuisce a riprodurre condizioni di marginalità, assenza di figure genitoriali, esclusione sociale e violenza domestica, alimentando la possibilità che i figli delle vittime (o degli stessi autori) subiscano lo stesso destino. In questo senso, si attiva una profezia che si auto-avvera, dove il contesto sociale e relazionale di partenza viene interiorizzato e riprodotto, perpetuando i medesimi schemi di sofferenza, devianza, criminalità e abbandono. Una ulteriore tecnica di neutralizzazione che è possibile ritrovare in alcune interviste è riconducibile al meccanismo di deumanizzazione della vittima e diffusione della

responsabilità. Si tratta di due tecniche facilmente rintracciabili all'interno delle gang criminali e inducono i membri delle gang rivali a vedersi non più come esseri umani, bensì come animali o insetti. Quella che gli intervistati definiscono *labeling*, nonché l'etichettamento dei membri delle gang rivali, legittima e ne giustifica l'uso della violenza, rendendo possibile la commissione del crimine.

The Victim Offender Education Group at Pelican Bay — the guys in that class held me accountable because they kept asking, “Hey, what’s his name? [si riferisce al nome della sua vittima; nota della scrivente]” I told them I didn’t know. A few of them challenged me as a leader to go find out his name. [...] But the truth was: I didn’t recognize his name. That night, I went back to my cell, pulled out my court transcripts, and read through the police reports and court documents. That’s when I discovered his name: LG. That moment was huge for me. [...] What was it about me that made my mind or body feel the need to protect me from remembering his name? [...] I realized: he wasn’t a full human being to me. He was just the names I had called him. Labeling is powerful in our culture. When someone is in a rival gang, we call them things like monkeys, cockroaches, rats — all terms that strip away humanity. [...] what I realized later, in the re-traumatization of his family and the memory of him, was this: I didn’t even know his name. So, after that class, I made a personal commitment to remember his name. [...] But in holding myself accountable, the week of August 25th is a time I always set aside to grieve and to remember that I killed LG: a full human being, someone with family who loved him deeply. I also grieve for the harm I caused to my own family. My mother passed away in October, just a year before I was released. My brother is struggling with addic-

tion, and my nieces and nephews all grew up without me being there. So, one thing I want to challenge you on is this: expand your idea of victimhood (K, uomo, 3 aprile 2025, California).

L'invito dell'intervistato è quello di estendere il concetto di vittimizzazione, suggerendo che non solo le persone direttamente colpite dal crimine sono vittime, ma anche i familiari e le comunità, come già evidenziato in letteratura [R. Sette, 2017]. Questo passaggio è rilevante poiché consente di individuare il punto di svolta e il percorso introspettivo generato dalla partecipazione al *Victim Impact*. L'impegno dell'autore è, pertanto, quello di chiamare la vittima con il suo nome, ricordare che è stato un essere umano con una storia, con dei familiari che l'hanno amato. Infatti, l'intervistato racconta come, una volta uscito dal carcere, ha deciso di attivare dei percorsi di *Victim Awareness and Survivor Sensitivity* per mostrare ai detenuti la ramificazione delle proprie azioni e di come queste abbiano un impatto reale sulle vite delle persone.

Il suggerimento dell'intervistato è quello di chiamare le vittime con i propri nomi oppure di definirle come "persone che sono state ferite" poiché il termine "vittima" risulterebbe etichettante. L'atto di informarsi sulla vita della vittima e di evocarla nel contesto carcerario assume per l'autore del reato una funzione riparativa profonda, poiché consente il riconoscimento dell'umanità della persona offesa e l'assunzione di responsabilità, configurandosi come una forma concreta di ammenda. Questo processo non ha soltanto valore simbolico, ma rappresenta una pratica riflessiva in grado di interrompere i meccanismi di negazione, facilitando un percorso di consapevolezza e trasformazione personale. Durante i programmi di *Victim Impact*, l'intervistato riconosce come la cultura maschilista delle gang – contraddistinta dal rifiuto dell'espressione emotiva – costituisca una barriera iniziale all'empatia. Per superarla, i facilitatori incoraggiano un pro-

cesso di immedesimazione nella vittima, invitando i partecipanti a riflettere sulle emozioni, sui pensieri e sulle conseguenze vissute dalla persona offesa, al fine di stimolare un'autentica rielaborazione empatica del danno arrecato.

But it (restorative justice) was a process — it took a lot to get there, because in my mind, my biggest fear was my emotional intelligence. [...] And my dad would whip my ass if I cried as a kid. So, if I cried, to me, that was weakness. [...] Talking it's one of the hardest things for me [...] Even though I've done a lot of the work, it still... it still shakes me (l'intervistato inizia a piangere; nota della scrivente) (Jo, uomo, 18 aprile 2025, California).

La cultura della mascolinità è un elemento ricorrente nel corso delle interviste. Un altro intervistato ne descrive il ruolo che gioca all'interno del percorso detentivo, specificando che la detenzione non l'ha "colpito" poiché la sua mente era già abituata alla sofferenza e alla violenza. Questa normalizzazione si estende anche alla violenza vissuta in carcere: «in un anno, cinque persone sono state uccise... per me era normale». Infatti, la cultura di alcuni contesti penitenziari è basata sulla forza e l'intimidazione, dove vige una logica in cui solo «i forti sopravvivono». Il rispetto da parte dei detenuti è guadagnato con la violenza e la distruttività, in modo speculare a quanto avviene all'interno delle gang.

Le logiche proprie delle organizzazioni criminali spesso sono difficili da sradicare secondo gli intervistati, soprattutto se le dinamiche violente sono state interiorizzate tramite genitori appartenenti a gang criminali. Un intervistato racconta l'omicidio del nipote, anche lui membro della gang, colpito 20 volte con arma da fuoco. Inizialmente, la reazione istintiva fu di tipo vendicativo: «volevo uscire e uccidere chi l'ha fatto». Successivamente, egli riconosce che fare giustizia non sia un suo compito. Questo passaggio è indicativo del riconoscimento

di un'autorità. L'autore, inoltre, racconta come durante il percorso detentivo abbia scritto e letto una lettera di scuse e riconoscimento dell'impatto del crimine, non solo per le vittime, ma anche per l'intera società: «i soldi dei contribuenti», «l'ambulanza», «le conseguenze per chi ha dovuto assistere».

One of my nephews got killed. He got killed, he was my gang though too, and it was gang-related. [...] I know he got shot 20 times. [...] And in the beginning, it bothered me. It bothered me to the point that I wanted to get out and find them and kill those people. But as things changed, like: that's not my place to do justice, you know? [...] I started doing... also, I had to do a letter. And that was the hardest. I read — I did a letter, it was my closing statement for board — like, for the victims, and my remorse, and... The impact I did — not only to the victims, but taxpayer money, the ambulance that saved one of the guys... [...] I read it to them. I couldn't even read it. That's how much I was like crying and choking. Because, yeah, it was hard [...] (Jo, uomo, 18 aprile 2025, California).

Se per alcuni intervistati l'ingresso in carcere ha rappresentato una prosecuzione delle attività criminali svolte all'esterno (come il traffico di sostanze stupefacenti, gli omicidi tra gang rivali, e simili), e dunque alcuni di loro hanno dichiarato di essere *already institutionalized in a sense*, per altri l'ingresso in carcere è stato un evento difficile. Infatti, un'intervistata ha raccontato che, dopo aver preso coscienza del danno commesso e aver accettato le conseguenze delle sue azioni, ha manifestato tendenze suicide.

Everybody kept telling me I didn't have the right that, I should have died too [...] So, in my mind I was like "okay, I just lay down basically and let that be my truth". And I didn't try to change it for a long time. [...] By the time I went to

prison, I had already accepted the harm I had caused. But instead of trying to improve and become a better person, I kept telling myself, "You're a monster. You deserve this." And I would just cry and cry and cry. [...] I accepted the consequences of my actions, but I was deeply depressed. [...] I was very suicidal (M, donna, 18 aprile 2025, California).

Riguardo il processo di istituzionalizzazione, precedentemente menzionato, durante le interviste svolte a due detenute al *California Institute for Women (CIW)*, è emerso con chiarezza come questo processo sia pervasivo nel corso della vita detentiva.

After 22 years, I'll be released next year, and I'm scared. I don't know how to live, I don't know how to pay bills, I don't know how to make choices. When my parents come to visit and ask me what I'd like to eat, I can't decide — I prefer that they choose for me (E, donna, 4 aprile 2025, CIW).

I *Victim Impact* che ricadono all'interno dell'ampia gamma dei programmi di giustizia riparativa si affiancano a numerose altre attività trattamentali all'interno degli istituti penitenziari. I programmi rieducativi strutturati in carcere ai quali hanno partecipato gli intervistati sono riconducibili prevalentemente a *CGA (Criminal Gang Anonymous)*¹⁷, un programma modellato sui *Twelve Steps* di *AA (Alcoholics Anonymous)* e *NA (Narcotics Anonymous)*. Questi programmi non si limitano ad affrontare le dipendenze, ma si adattano anche al contesto delle gang, cercando di far riflettere sull'origine dell'affiliazione, le motivazioni e le conseguenze. È qui che si apre un lungo percorso fatto di introspezione e consapevolezza. Ad esempio, i *Twelve Steps* richiedono, in primo luogo, la necessità, essenziale per il cambiamento, di

¹⁷ <https://www.cdcr.ca.gov/insidedcdr/2021/07/30/correctional-training-facility-in-soledad-launches-partnership-with-the-anti-recidivism-coalition/>

riconoscere di avere un problema. Ulteriore *step* è rintracciare i difetti caratteriali, accogliere il cambiamento e coltivare una spiritualità. Il cambiamento è lento ma possibile. Gli intervistati hanno riferito che all'inizio avevano aderito all'iniziativa in modo superficiale, "solo per farlo", ma col tempo riportano di aver sentito un vero cambiamento interiore: «più lo facevo, più cominciava a funzionare».

Un intervistato racconta di come, durante il periodo detentivo, abbia frequentato oltre 60 gruppi, non solo CGA ma anche gruppi di gestione della rabbia e gruppi sulla genitorialità, i quali sono risultati fondamentali per il suo percorso di reinserimento. L'intervistato racconta di aver partecipato a «sei gruppi al giorno», «lavoravo e poi andavo ai gruppi fino alle otto di sera».

The programs CGA is Criminal Gang Anonymous... like the Twelve Steps. They teach you why I got into a gang, why I was seeking... like, the purpose of the gang. Like, you know, AA and NA — same thing — Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous — like, the Twelve Steps. You know, I did the first step, which is to admit I had a problem. [...] And then making amends, living amends, and then meditating, and then spiritual awakening [...] And in the beginning, it wasn't working though. Like, in the beginning, I was just doing it. But the more I did it, then the more it started, like, working. [...] The fifth step is on character defects. You have to point out your defects — like why you did the drugs, or why you're an alcoholic, or why you joined the gang. I even did one on anger. They have one for anger management, parenting — I did a lot. I did like over 60 groups, right? So, okay, then I started doing other groups. And then, in prison, I was going to work, and then I was going to like six groups every day. I wouldn't come back until eight o'clock at night. Yeah, so every month I would do 52 hours of credit — even though I

couldn't get credit because I was a lifer (Jo, uomo, 18 aprile 2025, California).

There were so many different programs. But at first, it started with anger management — learning why I get angry, what kind of anger style I have. Then I started doing some activities focused on the inner child, because I needed to understand: why am I doing the things I'm doing? Why do I react this way? [...] There was a group called AVP, which stands for Alternatives to Violence. It's a program where we, as inmates, interact — not just with each other — but also with our inner child. [...] It allows you to reconnect with the person you were before everything happened. There's some healing in that, because it brings you back to a part of yourself that's innocent, a part that we still carry, even if people try to make us deny it. Society often can't reconcile the idea that if someone does something terrible, they could still have good inside them (M, donna, 18 aprile 2025, California).

“Fare ammenda” ha un forte valore terapeutico per gli intervistati.

Un intervistato racconta di aver scritto lettere a persone che aveva ferito, non solo alle vittime dirette dei reati; racconta come quest'attività abbia messo in moto un meccanismo di guarigione interiore, sebbene sia stato difficile.

So, I had to write to other people that I remembered I had harmed. [...] How was it writing a letter also to your family and people that you hurt? It was hard. Probably the hardest thing to do. [...] this is the thing: I was so violent that I was really insecure in my relationships. And I was really jealous. And my girlfriend that I had when I was like 12, 13... I used to — I used to physically abuse her [...] So the groups are: Turning Point [...] Recovery Anonymous — it's a Christian

[program]. So, you got Alcoholics Anonymous, which is AA. You got, um, Community Prep. Um, Vocational Building Maintenance — that's a vocational education. Okay, 12 Steps Recovery Minister (Jo, uomo, 18 aprile 2025, California).

I programmi trattamentali utilizzati all'interno degli istituti penitenziari della California risultano diversificati e integrati ai percorsi di giustizia riparativa. Un elemento comune a questi programmi è la stesura di una lettera nei confronti delle vittime.

[...] specific groups for restorative justice, I think it's something that we could improve inside. I think it's starting to happen now, just to bring education to people as to why people are so disadvantaged or are not privileged to certain things. How inequality is really big, and it's probably going to get bigger here in the United States. [...] I think it's important for people who have been harmed by others to be able to be heard [...] I noticed that people—criminals—that are not ready to sit in front of a person that they've harmed, a lot of times those people that are not ready are drowning themselves in alcohol, and drugs, and denial, and other activities. But I think it would be important for all victims to sit before somebody that has a similar crime. Like somebody who was affected by a drunk driver should be able to sit in a group with a person that has also gotten drunk and killed somebody in an accident. [...] I think it's a big spider web. I just think all the groups that work with, that deal with trauma, are important when it comes to healing. Because I think we have to be healed ourselves, for those of us that have been labeled criminals. But after that acceptance of truth and after that acceptance of responsibility comes a different level of maturity, and a different way of listening to others—

being able to listen to people with compassion (J, uomo, 8 aprile 2025, California).

Fattori strutturali come povertà, emarginazione, disuguaglianza e traumi familiari sono tematiche ricorrenti nel corso delle interviste quando si parla di fattori causali della devianza in età giovanile. Questa interazione causale, denominata da alcuni come «grande ragnatela», non nega la responsabilità individuale nel reato, piuttosto la inserisce in una rete di significati più ampia. La giustizia riparativa diventa, quindi, uno strumento per approfondire queste cause, per leggere la società tramite un'altra lente. Nel corso delle interviste, le vittime non vengono raccontate come entità astratte; al contrario, esse sono presenti, vengono riconosciute come persone che hanno bisogno di essere ascoltate, riconosciute e ricordate. Questo ascolto ha valore terapeutico sia per la vittima che per l'autore del reato.

Gli intervistati sottolineano il valore dell'ascolto delle storie di vita delle persone detenute, ritenendolo essenziale per comprendere le origini della loro sofferenza e dei comportamenti devianti. Questo approccio empatico non è rilevante soltanto nel rapporto tra vittime e autori di reato, ma si estende anche alle relazioni tra detenuti stessi e tra detenuti e operatori del sistema penitenziario. Da queste testimonianze si evince che il ruolo del personale penitenziario e del personale trattamentale è cruciale all'interno di un percorso di giustizia riparativa. Gli intervistati evidenziano la necessità di estendere le pratiche riparative a tutta la comunità penitenziaria, al fine di superare la logica dicotomica del "noi/loro" e favorire il riconoscimento reciproco in quanto persone. L'utilizzo della giustizia riparativa nella risoluzione dei conflitti all'interno degli istituti penitenziari può inoltre contribuire a ridurre la stigmatizzazione sociale delle persone detenute. In questa prospettiva, un intervistato racconta come il cambiamento di sguardo - vedere i detenuti non solo come autori di reato, ma come persone che hanno fatto esperienza della carcerazione - consenta di valorizzarne la storia e le potenzialità. Le persone che hanno vissuto direttamente la

criminalità e la detenzione possono diventare risorse preziose per la prevenzione del crimine e l'educazione dei più giovani. La loro credibilità nasce dall'aver "attraversato" quelle esperienze, rendendoli testimoni autentici e agenti di cambiamento all'interno di percorsi educativi e trasformativi.

I think correctional officers should sit down with inmates in processing groups and humanize themselves, and not separate themselves [...] We are all human beings. We are all loved. We all have parents. We all have siblings. We wear different clothes, we make different choices that come with different actions, but that doesn't necessarily make one greater or lesser than the other. [...] I think that officers should also take some of the courses, to listen — like the way victim impact affected my life. [...] I think those stories should also be heard. And it's not to give excuse, it's not to give justification or reason for their behavior in the future, but it's more to give compassion and empathy, and to understand that hurt people usually hurt people. [...] to continue to punish somebody and to create distance and disconnection in society isn't helpful. We have to figure out a way to utilize people like us that have not only lived a life of crime but have experienced the journey of incarceration — use us as a tool to connect to other young minds, possibly, because of the credibility that we have and where we come from and what we've experienced. But I think any activities that involve empathy and compassion, um, and self-awareness and social awareness and even emotional intelligence (J, uomo, 8 aprile 2025, California).

Anche altri intervistati riconoscono di avere un ruolo importante nel cambiamento di persone con le medesime storie. Infatti, valorizzando il proprio passato, percepire sé stessi come persone

influenti e credibili con le persone detenute, perché accumulati da passati analoghi, rende gli intervistati degli interlocutori privilegiati.

[...] I had more credibility because of my criminal history, so people would listen to me. So I started to see that I was an influential person. I started to see that even as influential as I was in the criminal life, I was just as influential in the pro-social life (J, male, 8 aprile 2025, California).

Do you think correctional officers are open to restorative justice? [...] no. Well... in the beginning, no. I know a lot of them didn't like it. No, no. Because a lot of them were old school. [...] Like, "Don't give them nothing — he's an animal, he's a piece of shit," whatever. That kind of mentality. But it started to change. They came up with: "If you don't like it, then you're gonna get fired." Because the numbers started changing, so everything started changing. We used to call them the old dinosaurs. So, a lot of them retired. Now it's different. Because before I got out, a lot of them... they were younger. And the older you were, like, if you'd been there 40-something years, then you were just stuck in that mindset. But now they're more into policy. There was a big fight even to get cameras. I remember them resisting that, because in reality, a lot of them weren't doing their jobs [...] Sacramento is pushing it. Now it's slowly starting to change (Jo, uomo, 18 aprile 2025, California).

Estendere l'utilizzo di pratiche riparative anche all'interno degli istituti penitenziari potrebbe rappresentare una chiave per la gestione dei conflitti; questi percorsi consentirebbero anche di riconoscersi reciprocamente, aumentando la fiducia nell'autorità.

[...] we have a tendency — those of us that have been impacted by the system — we have a tendency to dislike or have distaste for authority. Any form of authority, anybody who tries to tell us that they have power or control over us [...] So, my original idea of what authority is was already, like, a foundation of people or things that just couldn't be trusted. So, anybody who took on the role of power and control over me became my enemy. [...] It's generational, because fairness has not been a part of any of our systems, ever, right? The creation of them was based on the idea that punishment is what fixes the problem. But in reality, it creates a greater problem. Because now my children were left without a father. And now my children don't like cops. Now my children don't trust judges and courts and juries and other people, right? And I can say that because I can see the resentment that exists within my family towards authority based on my experience. And so, when I tell them that I'm responsible for my crime because I chose the people that I was with, it's confusing to them to accept that as true. They expect me to tell them that, you know, the justice system is broken and all these people did me wrong and I'm the victim here. So, it's really confusing to them when I take [...] my contribution to this problem (J, uomo, 8 aprile 2025, California).

Alcuni intervistati raccontano un'evoluzione significativa nel proprio modo di percepire le forze dell'ordine. Ad esempio, uno di loro ha confessato di aver nutrito in passato un forte risentimento verso la polizia, frutto di esperienze personali e di un clima sociale in cui le forze dell'ordine erano associate a episodi di abuso e ingiustizia. Tuttavia, l'assunzione di un nipote nella polizia ha scardinato questa visione unilaterale, spingendolo a vedere l'essere umano dietro la divisa.

Da questa trasformazione personale nasce il desiderio di impegnarsi per riconciliare mondi che troppo spesso si considerano antagonisti. L'intervistato mostra un forte senso di responsabilità nei confronti delle nuove generazioni, in particolare degli adolescenti che vivono situazioni di esclusione, violenza e bullismo nelle scuole. A suo avviso, molti percorsi devianti iniziano proprio nei contesti scolastici, già dalla scuola media, quando si sperimentano le prime pressioni sociali e si compiono scelte che possono condizionare tutto il futuro. È in questi ambienti che intende intervenire, condividendo la propria storia per fornire una testimonianza concreta e credibile di cambiamento possibile. Da qui nasce la necessità di "restituire" qualcosa alla comunità, soprattutto a coloro che sono "rimasti indietro", sia i detenuti ancora in carcere, a cui vorrebbe rivolgere parole di speranza, sia le persone comuni che vivono in contesti difficili. La sua storia personale diventa così motore di un impegno più ampio.

I'm thinking about going back to where I was at in prison and doing like a — like a speech of hope, like sharing what I've done [...] I also wanna do more with schools, because there's a lot of bullying out here in America [...] Because everything starts from school. Like, everything starts in school. People start fucking up from middle school—sixth grade, seventh, eighth, you know? [...] Because they know it works. It's just — cops are hated here a lot in America. Like, no one likes police because of their past actions — of shooting people, of injustice, of... so... They're being trained differently now. And I used to hate law enforcement, but now that I have family in law enforcement — I don't see them like that anymore. I see them as my nephew. But I'm afraid something could happen to him, so I worry now. So, I see — so like, that's why I wanna give back. I wanna understand what they do, and help other people feel like —feel safe, like they're here to protect you» (Jo, uomo, 18 aprile 2025, California).

L'intervistato sottolinea che il primo passo verso la giustizia riparativa è il riconoscimento delle proprie azioni e la comprensione profonda delle cause che hanno portato a comportamenti devianti. Condizione necessaria è la comprensione del perché si è diventati autori di reato e indagare su traumi, abitudini, disconnessione emotiva e disprezzo per le regole o l'autorità. Il valore della narrazione è un elemento centrale nella giustizia riparativa. La giustizia riparativa va intesa come processo, non come evento: non si tratta solo di "incontrare la vittima"; è piuttosto intesa come un lungo percorso interiore fatto di domande, ascolto, consapevolezza e vulnerabilità. La *restorative justice* è presentata come un processo umano di riconciliazione tra sé stessi, la vittima e la società.

[...] I became really involved in that because I started to see the magic of it. I started to see people heal. I started to see people find peace with themselves. And I think in that process of those people finding peace with themselves — I think to watch those people write letters to the people that they harmed — that was restorative justice. Those are the beginning stages of allowing the person who was harmed to heal. [...] So, to focus on my healing is — it's the first step to restorative justice. Because I have to come to terms with understanding why. [...] Why didn't I care about you? Why didn't I care about myself? Why didn't I care about rules? Why am I so against authority? Right? Without focus on that, it's hard— there's no way for anyone to forgive me if I don't know—if I'm not willing to accept the degree of pain that I caused (J, uomo, 8 aprile 2025, California).

Dalle storie di vita raccolte emerge la consapevolezza che la punizione, da sola, non produca guarigione né per la vittima né per il colpevole. Gli intervistati implicitamente criticano una visione "retribu-

tiva” della giustizia, mostrandosi a favore di una più umana, relazionale e trasformativa. Essi sono testimoni del fatto che il sistema della giustizia penale tradizionale, incentrato sulla punizione e sull’esclusione dell’autore del reato, spesso lascia delle ferite aperte non solo nelle persone coinvolte direttamente, ma anche nella società, e si riconoscono che le vittime, infatti, vengono raramente coinvolte attivamente nel processo, non trovando sempre risposte adeguate al loro bisogno di verità, riconoscimento e guarigione.

5. Discussione

Prima di discutere delle potenzialità dei programmi di giustizia riparativa, occorre fare una breve premessa sul ruolo che l’istituzione penitenziaria ha avuto nell’accogliere e promuovere questi strumenti.

La qualità dell’offerta dei programmi di giustizia riparativa nel CDCR sembra essere spinta da un contesto altamente competitivo, basato su bandi destinati principalmente a organizzazioni esterne che concorrono per ottenere fondi Grant. Tuttavia, va riconosciuto come l’organizzazione e le scelte di ciascuna amministrazione penitenziaria, sebbene rispondano al CDCR, godano di una certa discrezionalità nella scelta del numero di programmi di implementare, scelta che è certamente dettata anche da logiche securitarie.

Il carcere, al di là delle differenze gestionali tra i singoli istituti penitenziari, può essere analizzato come un sistema organizzativo caratterizzato da dinamiche culturali, simboliche e strutturali ricorrenti.

Come noto, secondo Clemmer [2004], è possibile individuare alcuni “fattori universali della prigionizzazione” ovvero quel percorso attraverso il quale la persona detenuta interiorizza i codici, i valori e le norme proprie dell’ambiente carcerario. Tra questi fattori rientrano l’accettazione della propria inferiorità di ruolo, l’acquisizione di elementi per comprendere l’organizzazione interna all’istituzione, l’adozione di un codice comportamentale comune [F. Vianello, 2012: 64].

Tuttavia, la prigionizzazione non può essere intesa come un processo uguale per tutti; la sua intensità varia sulla base di diversi elementi, come la durata della pena, l'assenza di una rete affettiva o sociale all'esterno, e la presenza di una personalità instabile o poco critica. In questi casi, il rischio di disculturazione, inteso come la perdita progressiva della capacità di autodeterminarsi e di scegliere liberamente, aumenta. L'ambiente carcerario, fortemente regolato e gerarchico, genera una condizione di istituzionalizzazione, in cui la persona si abitua a una totale dipendenza dalle regole imposte. Tale condizione può condurre paradossalmente al timore della libertà, come mostrano testimonianze delle detenute al *California Institute for Women*, le quali sperimentano ansia e paura all'idea della scarcerazione, non sentendosi più in grado di prendere decisioni autonome nel mondo esterno.

Accanto alla prigionizzazione, intesa come adattamento passivo, esiste un'altra forma di adattamento: quella proposta dal modello dell'importazione, elaborato da Irwin e Cressey [1964]. Secondo questi autori, non è solo il carcere a modellare i comportamenti dei detenuti, ma sono gli stessi detenuti a importare nel carcere la loro storia criminale e la cultura acquisita all'esterno. Qui la persona detenuta può essere intesa come soggetto attivo. In particolare, soggetti già coinvolti in carriere criminali strutturate, come nel caso dei membri di gang, tendono a mantenere e rafforzare nel contesto detentivo i valori della subcultura criminale. In questo senso, il carcere non creerebbe la devianza, ma ne consoliderebbe le espressioni; per cui, la subcultura che si crea all'interno del carcere trova risposta all'esterno ed è dunque una conseguenza della cultura criminale. Come osservato da Chantraine [2004], per questi soggetti il carcere rappresenta un rischio calcolato, un inconveniente previsto nella logica costi-benefici della propria attività criminale [Vianello, 2012: 71]. Queste dinamiche favoriscono la formazione di subculture carcerarie chiuse, spesso ostili alle regole dell'istituzione. I processi sopra descritti trovano una collocazione anche nei racconti degli intervistati; in particolare, la tendenza

di alcuni detenuti a resistere all'ambiente detentivo per decenni, proseguendo le attività criminali al loro interno (come traffico di droga o di cellulari, omicidi di membri appartenenti a gang rivali), negando o minimizzando il reato commesso all'esterno, troverebbe spiegazione grazie a queste chiavi interpretative. Al contempo, dal lato degli agenti di polizia penitenziaria, emerge una analoga opposizione gerarchicamente strutturata. Gli intervistati hanno condiviso l'idea che la violenza all'interno del carcere agita da parte delle forze di polizia sia sproporzionata e socialmente accettata. È proprio in questo senso che gli intervistati ravvisano la necessità di essere riconosciuti come essere umani e di avviare dei dialoghi riparativi, prima di tutto, tra agenti di polizia e popolazione detenuta. L'utilizzo della giustizia riparativa nella risoluzione dei conflitti all'interno degli istituti penitenziari può contribuire a ridurre la stigmatizzazione sociale delle persone detenute e prevenire un'*escalation* della violenza durante gli eventi critici. Questo aspetto è emerso in modo ricorrente durante le interviste semi-strutturate. Infatti, i partecipanti hanno dichiarato che nei casi sporadici in cui erano stati organizzati dei tavoli riparativi con il personale di polizia penitenziaria e le persone detenute, i benefici erano tangibili: riconoscimento reciproco, risoluzione dei conflitti e maggiore responsabilizzazione delle parti. I mediatori dei centri che sono stati intervistati hanno dichiarato che, sebbene in una fase iniziale ci fosse scetticismo nei confronti dei tavoli riparativi, dopo i primi incontri sono stati proprio gli agenti a richiederli.

Il potenziale di questi programmi, dunque, è reso evidente dalla possibilità di trovare una strategia di convivenza e nuove strade comunicative. Tuttavia, l'incertezza su cosa sia effettivamente la pratica riparativa, la carenza di una formazione specifica per il personale coinvolto e la mancata integrazione sistemica delle pratiche riparative nella filosofia gestionale delle carceri [C. Calkin, 2021] rendono le pratiche riparative uno strumento che fa fatica a permeare nel tessuto penitenziario. L'utilizzo di percorsi riparativi avrebbe anche un effetto positivo sulla fiducia dei detenuti nei confronti delle autorità e del sistema

giudiziario; fiducia che si rifletterebbe anche da parte delle famiglie nei confronti delle istituzioni del controllo. In altre parole, gli intervistati raccontano, infatti, come la propria sfiducia nei confronti delle autorità (genitori, polizia, sistema giudiziario) derivi da ferite passate.

Questo meccanismo si tramanda anche alle nuove generazioni: i figli ereditano la rabbia e la sfiducia verso le istituzioni a causa delle esperienze carcerarie e di marginalizzazione dei genitori. Questa trasmissione rimanda alle teorie della trasmissione culturale della Scuola di Chicago che riconosce un sottosistema di conoscenze, credenze e atteggiamenti che si tramanda culturalmente e rendono possibile il crimine.

Spostando le riflessioni alla figura del facilitatore, qui è possibile riconoscere il ruolo cruciale degli ex-detenuiti come interlocutori autentici nei percorsi di giustizia riparativa. La partecipazione degli *ex-prisoner practitioners* come facilitatori all'interno dei percorsi di giustizia riparativa in carcere valorizza il principio del *wounded healer* già tratteggiato da Alley in una ricerca del 2023, migliorando concretamente le micro-dinamiche della giustizia riparativa, suggerendo l'importanza di modelli di leadership più inclusivi anche al di fuori del contesto post-conflitto. Sarebbe, dunque, essenziale riconoscere questo ruolo e valorizzarlo anche nel panorama italiano. L'autenticità di questa figura è data dal passato analogo e dal senso di destino comune che spesso i detenuti condividono. È stato possibile analizzare come gli ex-detenuiti intervistati, tutti ex membri di gang della contea di Los Angeles, siano segnati da infanzie difficili in contesti familiari disfunzionali, esclusione scolastica, disturbi dell'apprendimento e appartenenza a minoranze etniche. Nella maggior parte delle storie di vita analizzate, l'ingresso nel mondo criminale appare come la prosecuzione di modelli devianti già presenti all'interno del contesto familiare, instaurando così una continuità con le esperienze vissute nell'ambiente di origine. Quella che è stata definita da Sutherland come associazione differenziale [1947], intesa come una teoria che enfatizza l'apprendimento e la trasmissione di tecniche, valori e atteggiamenti

favorevoli alla violazione della legge, aiuta ad inquadrare questa continuità della carriera criminale all'interno del contesto familiare. Infatti, l'ingresso in gang criminali ha segnato per gli intervistati una cristallizzazione della condotta. Nel caso di *Jo*, l'ingresso nella "carriera deviante" [H. S. Becker, 1963] sembra coincidere con il coinvolgimento in reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Seguendo le intuizioni di Becker [1963] l'assunzione definitiva del ruolo di criminale come identità principale di una persona deriva da un progressivo adattamento alle aspettative sociali legate a quel ruolo. Progressivamente, questo processo di adattamento porta allo sviluppo di motivazioni e interessi specifici e all'identificazione con una subcultura che le fornisce tecniche, giustificazioni e razionalizzazioni per ridurre i costi psicologici e sociali di questo cambiamento. È possibile dedurre che nel caso dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti i costi psicologici risultano inferiori, in quanto spesso percepiti dagli intervistati come privi di vittime dirette. Tale percezione facilita l'utilizzo delle tecniche di neutralizzazione [G. Sykes, D. Matza, 1957], attraverso cui il soggetto minimizza la propria responsabilità, attribuendola al consumatore che sceglie di acquistare la droga. O ancora, ulteriori tecniche di neutralizzazione spingono l'autore a pensare che se lui non avesse venduto la droga, qualcun altro l'avrebbe fatto. Questo meccanismo difensivo può ostacolare i percorsi trattamentali all'interno del contesto penitenziario, in quanto impedisce all'individuo di riconoscere pienamente l'impatto sociale e personale delle proprie azioni.

All'interno del carcere, i programmi come i *Victim Impact* giocano un ruolo fondamentale nel favorire un cambiamento identitario. È attraverso l'ascolto diretto delle testimonianze di vittime di violenza domestica e dei crimini commessi dalle gang che avviene una rottura rispetto alla precedente narrazione di sé. Emerge come forme di abuso psicologico, emotivo e di controllo siano spesso normalizzate o non riconosciute come violente, in quanto interiorizzate come espressioni di potere, virilità o sopravvivenza in determinati contesti. Questa consapevolezza si intreccia con un altro elemento rilevante: la tendenza,

comune nei primi stadi della detenzione, a vivere in una condizione di negazione. La negazione ha un effetto protettivo che impedisce di vedere il danno generato. Pertanto, è possibile dedurre che l'impegno di coltivare una memoria della vittima nasca da questo riconoscimento della sua umanità. Queste riflessioni evocano il concetto di memoria inteso da Ferrarotti come un processo attivo [1981]. Infatti, la memoria riveste un ruolo centrale nell'elaborazione del lutto e permette di conservare l'identità della vittima. Allo stesso tempo, gli intervistati ricercano la necessità di "dare un senso alla perdita", alla morte della vittima, trasformando in impegno e mutamento le proprie azioni. In questo processo, si sviluppa una nuova consapevolezza rispetto a comportamenti violenti prima normalizzati, come forme di abuso o controllo, interiorizzate in contesti culturali dove la mascolinità si misura con il dominio e il silenzio emotivo. In molti casi, questa presa di coscienza è accompagnata da momenti di crisi profonda, fino a pensieri suicidi, dovuti al peso del riconoscimento del danno commesso, come nel caso dell'intervistata *M*. Le narrazioni raccolte mettono in luce anche l'impatto dei fattori strutturali come povertà, esclusione sociale e traumi familiari nella genesi della criminalità giovanile. Un intervistato ha, infatti, menzionato la necessità di partire dai contesti scolastici per prevenire le carriere devianti. Quando si parla di contesti scolastici e devianza giovanile è possibile fare riferimento alle teorie di Cohen [1955], poiché si mette in luce come l'adesione alla subcultura criminale nasca dalla condivisione di un problema di adattamento, che ha origine a scuola e ne condivide il problema di marginalità sociale e la ricerca di uno status che si fatica a raggiungere. È un meccanismo di formazione reattiva, nel quale l'ostilità e il disprezzo per la classe media nasconde un desiderio inconscio di ascolto e gratificazione. Gli stessi intervistati parlano di una "grande ragnatela" che avvolge le loro vite, senza negare la responsabilità individuale, ma inserendola in una rete di cause complesse. In questo quadro, l'ascolto empatico delle storie di vita diventa cruciale: non solo per ricostruire le traiettorie dei

reati, ma anche per rafforzare le relazioni tra detenuti e operatori, e per dare senso ai percorsi di cambiamento.

Conclusioni

La presente ricerca ha analizzato l'impatto dell'implementazione di programmi di giustizia riparativa in alcuni istituti penitenziari californiani, approfondendo le esperienze e i vissuti di detenuti ed ex-detenuti coinvolti. I risultati evidenziano come tali percorsi abbiano il potenziale di attivare profondi processi di cambiamento identitario, promuovendo il riconoscimento della vittima, la responsabilizzazione individuale e la necessità di fare ammenda. La giustizia riparativa si configura, pertanto, non come un evento isolato ma come un processo dinamico e trasformativo, che valorizza la soggettività delle persone coinvolte e le rende protagoniste di un percorso di crescita personale e relazionale.

I programmi riparativi dimostrano una funzione rilevante anche nella gestione delle tensioni e dei conflitti interni agli istituti penitenziari, contribuendo in senso preventivo a possibili *escalation* della violenza e al miglioramento del clima relazionale. In questa prospettiva, la giustizia riparativa rappresenta uno strumento utile a integrare e potenziare l'efficacia dei percorsi trattamentali tradizionali. Per cui, risulta fondamentale integrare la giustizia riparativa ai programmi trattamentali, garantendone qualità e continuità. Si potrebbe azzardare una riflessione sull'offerta trattamentale e riparativa, immaginando la trasposizione in Italia di un modello competitivo di finanziamento simile a quello adottato dal CDCR in California, che valuti l'impatto dei percorsi, coinvolga attivamente la comunità e ne garantisca struttura e qualità.

Particolare attenzione va riservata all'accompagnamento psicologico e relazionale delle persone detenute durante l'intero percorso, in quanto l'emersione di emozioni complesse, come la vergogna o il

senso di colpa, può generare vissuti critici che richiedono una presa in carico specifica per prevenire atti autolesionisti o pensieri suicidari.

Tra le condizioni operative necessarie si evidenzia la centralità della formazione del personale penitenziario e trattamentale, la valorizzazione del ruolo degli ex-detenuti come facilitatori nei percorsi riparativi, soprattutto nel panorama italiano, e il rafforzamento del coinvolgimento attivo della comunità esterna. Poiché la giustizia riparativa deve essere intesa come processo e non come evento, risulta fondamentale riconoscere che l'eventuale incontro tra autore del reato e vittima non costituisce un passaggio obbligato, ma deve essere considerato come un'opzione possibile, da preparare con attenzione e nel pieno rispetto dei tempi, delle modalità e della volontà di tutte le parti coinvolte.

Infine, sulla base delle evidenze raccolte, si propongono alcune linee di sviluppo per la sperimentazione di programmi di giustizia riparativa nel contesto penitenziario italiano, con particolare riferimento all'Emilia-Romagna. In collaborazione con il Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale, è prevista l'attivazione di una fase esplorativa finalizzata a studiare l'applicabilità di percorsi riparativi nel sistema carcerario locale, promuovendo un approccio trasformativo che parta dal carcere ma si radichi nel tessuto sociale più ampio.

Riferimenti bibliografici

Alley A. (2023), *Walking the walk: Ex-prisoners, lived experience, and the delivery of restorative justice*. Criminology & Criminal Justice. <https://doi.org/10.1177/17488958231210218>.

Becker H. S. (1963) *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, The Free Press of Glencoe, New York, 1963.

Braithwaite J. (1999), *Crime, Shame and Reintegration* in F. T. Cullen and R. Agnew (eds) *Criminological Theory: Past to Present*, 286-294. Los Angeles: Roxbury Publishing Co.

Braithwaite J. (2003), *Principles of Restorative Justice* in A. von Hirsch, J. V. Roberts, A. E. Bottoms, K. Roach & M. Schiff (eds) *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, 1-20. Oxford: Hart Publishing.

Calkin C. (2021) *An Exploratory Study of Understandings and Experiences of Implementing Restorative Practice in Three UK Prisons*. *British Journal of Community Justice* Vol. 17(1) 92–111.

Chantraine G. (2004), *Par-delà les murs*, Presses Universitaires de France, Paris.

Clemmer D. (2004), *La comunità carceraria*, in Santoro (2004), pp.210-25.

Cohen A. K. (1955), *Delinquent boys; The culture of the gang*. Free Press.

Duryea P., Tisdale C., Barrett A., Votruba A., McChargue D. (2024), *The Role of Perceived Restorative Justice Understanding and Sympathy in a Brief Restorative Justice Intervention in Prison*. *Psychology, Public Policy, and Law*. 30. 409-420. 10.1037/law0000425.

Ferrarotti F. (1981), *Storia e storie di vita*. Laterza, Roma, Bari.

Fulham L., Blais J., Rugge T., Schultheis E. A. (2023), The effectiveness of restorative justice programs: A meta-analysis of recidivism and other relevant outcomes. *Criminology & Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1177/17488958231215228>.

Garland D. (2001), *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*. Chicago: University of Chicago Press.

Higuera K., Jensen G., Morton E. (2021), *Effects of the Male Community Reentry Program (MCRP) on Recidivism in the State of California*. *Stanford Digital Repository*. Available at: <https://purl.stanford.edu/bs374hx3899>.

Hohfeler R. A. (2018), *Relationally Based Psychodynamic Psychotherapy in Prison: Processes of Control, Shame, and Dissociation*. *Attachment: New Directions in Relational Psychoanalysis and Psychotherapy* 12:127-146.

Irwin J., Cressey D. (1964), *Thieves, Convicts and the Inmate Culture*, in H. S. Becker (ed.) *The Other Side*, Free Press, New York, pp.225-47.

Kennedy J. L. D., Tuliao A. P., Flower K. N., Tibbs J. J., McChargue D. E. (2019), *Long-term effectiveness of a brief restorative justice intervention*. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 63(1), 3-17. <https://doi.org/10.1177/0306624X18779202>.

Latimer J., Dowden C., Muise D. (2005), *The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis*. *The Prison Journal*, 85(2), 127-144. <https://doi.org/10.1177/0032885505276969>.

Leonard L J. (2022), *Can restorative justice provide a better outcome for participants and society than the courts?* *Laws*, 11(1), Article 14. <https://doi.org/10.3390/laws11010014>.

Nowotny J. J., Carrara M. (2018), The use of restorative practices to reduce prison gang violence: Lessons on transforming cultures of violence. *Conflict Resolution Quarterly*, 36(2), 131–144. <https://doi.org/10.1002/crq.21237>.

Palermo G. (2023), *Conflitto e crimine tra punizione e giustizia riparativa. Il d. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, CEDAM editore.

Perrella L., Lodi E., Lepri G. L., Patrizi P. (2024), *Use of restorative justice and restorative practices in prison: A systematic literature review*. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 18(1), 69–82. <https://doi.org/10.7347/RIC-012024-p69>.

Rees E., Hobson J. (2021), *Restorative Practice in the Criminal Justice System: Examining a Restorative Reasoning Programme in a Women's Prison*. *Laws*, 10(4), Article 95. <https://doi.org/10.3390/laws10040095>.

Richner K. A., Pavelka S., McChargue D. E. (2023), *A restorative justice intervention in United States prisons: Implications of intervention timing, age, and gender on recidivism*. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* Vol. 67(12) 1193–1210. <https://doi.org/10.1177/0306624X221086555>.

Richner, K., Pavelka, S., McChargue, D. (2022). *A Restorative Justice Intervention in United States Prisons: Implications of Intervention Timing, Age, and Gender on Recidivism*. *International journal of offender therapy and comparative criminology*. 67. 306624X221086555. [10.1177/0306624X221086555](https://doi.org/10.1177/0306624X221086555).

Ross K., Muro D. (2020), *Possibilities of prison-based restorative justice: Transformation beyond recidivism*. *Contemporary Justice Review*. <https://doi.org/10.1080/10282580.2020.1783258>.

Sette R. (2017), *Detenuti e prigionieri. Sofferenze amplificate e dinamiche di rapporti interpersonali*. Franco Angeli editore, Milano.

Shem-Tov Y., Raphael S., Skog A. (2022), *Can Restorative Justice Conferencing Reduce Recidivism? Evidence From the Make-it-Right Program*. NBER Working Paper No. 29150.

Sherman L. W., Strang H., Barnes G., Bennett S., Angel C. M., Newbury-Birch D., Woods D. J., Gill C. E. (2007), *Restorative justice: the evidence*. The Smith Institute.

Sutherland E. H. (1947), *Principles of criminology* (4th ed.). J. B. Lippincott.

Sykes G., Matza D. (1957), *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency*. *American Sociological Review*, 22, 664-670. <https://doi.org/10.2307/2089195>.

Vianello F. (2012), *Sociologia del carcere. Un'introduzione*. Carrocci editore, Roma.

Weimann-Saks D., Peleg-Koriat I. (2020), Promoting inmates' positive attitudes toward participating in a restorative justice process: The effects of a victim awareness process. *The Prison Journal*, 100(3), 381–398. <https://doi.org/10.1177/0032885520916820>.

Wemmers J., Canuto M., (2002), *Victims' Experiences with, Expectations and Perceptions of Restorative Justice: A critical Review of the Literature*. Report for Department of Justice Canada.

Zehr H. (1990), *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press.

IL DISSING: ANATOMIA DI UNA PRATICA ARTISTICA CONFLITTUALE CONTEMPORANEA

di *Mariaelisa Russo*

Abstract

Il *dissing*, una forma di confronto verbale aggressivo e denigratorio, si è affermato come un fenomeno pervasivo in diverse arene sociali, dalle sottoculture musicali ai social media. Questo articolo esplora le origini del fenomeno, analizza i suoi contenuti e le modalità di diffusione, e ne discute il significato sociologico. In particolare, si sofferma sul *dissing* come peculiare modalità di gestione del conflitto, evidenziandone le dinamiche, le potenzialità e i limiti all'interno dei contesti sociali contemporanei. L'analisi integra prospettive provenienti dalla sociologia del conflitto e dalla psicologia sociale per offrire una comprensione multidimensionale del fenomeno.

Dissing, a form of aggressive and denigrating verbal confrontation, has emerged as a pervasive phenomenon across various social arenas, from musical subcultures to social media. This article explores the origins of the phenomenon, analyzes its content and modes of dissemination, and discusses its sociological significance. In particular, it focuses on *dissing* as a distinctive mode of conflict management, highlighting its dynamics, potentialities, and limitations within contemporary social contexts. The analysis integrates perspectives from conflict sociology and social psychology to provide a multidimensional understanding of the phenomenon.

Parole chiave: conflitto, comunicazione aggressiva, *dissing*, social media, sociologia del conflitto.

Keywords: conflict, aggressive communication, *dissing*, social media, sociology of conflict.

Premessa

Il confronto e la competizione sono elementi intrinseci alle dinamiche sociali umane. Le modalità attraverso le quali sia gli individui che i gruppi esprimono disaccordo, rivendicano superiorità o gestiscono

conflitti sono molteplici e culturalmente variabili. Negli ultimi decenni, una forma specifica di interazione conflittuale, denominata *dissing*, ha acquisito una notevole visibilità, anche grazie alla diffusione dei social media. Originariamente radicata in specifiche sottoculture, come quella *hip-hop*, il *dissing* si è progressivamente diffuso, permeando le comunicazioni online e offline e manifestandosi in contesti eterogenei. Questa diffusione offre lo spunto per un'analisi del fenomeno, al fine di comprendere le radici, le dinamiche e le implicazioni sociali di questa forma espressiva fortemente connessa ad una specifica cultura ed in particolare alla pratica del rap. Viene proposta una ricostruzione delle origini storiche del *dissing*, la sua evoluzione nell'ambito delle *battle rap*, e il suo ruolo come veicolo di critica sociale, affermazione identitaria e meccanismo di regolazione interna nelle comunità artistiche. Attraverso l'analisi di casi emblematici e l'esame della letteratura esistente, si delineano le caratteristiche salienti del fenomeno e la sua rilevanza nel contesto culturale contemporaneo.

1. Definizione e contestualizzazione del fenomeno

Il termine *dissing* deriva dal verbo inglese *to diss* abbreviazione di *disrespect* (mancare di rispetto). In ambito musicale, il *dissing* rappresenta un attacco verbale, solitamente rivolto ad un altro artista, caratterizzato da un tono polemico, satirico o provocatorio. Nato nella cultura afroamericana come forma di contestazione e affermazione identitaria, contenuta nella cultura *hip pop* nata come fenomeno di denuncia, il *dissing* ha assunto nel tempo diverse funzioni e significati, diventando uno degli elementi centrali della *battle rap*, che costituiscono l'habitat naturale del *dissing*. In questi scontri verbali, due artisti si affrontano in una gara di abilità retorica, lirica e performativa. Le *battle* possono essere *freestyle* o scritte, e rappresentano un'arena simbolica

dove si confrontano visioni del mondo, esperienze personali e codici culturali [H. S. Alim, 2006].

Il fenomeno affonda le sue radici nella tradizione afroamericana della *signifying tradition*, una forma di comunicazione indiretta, ironica e altamente simbolica, come descritto da Henry Louis Gates Jr. [1988]. La pratica del *playing the dozens*, una forma di scambio di insulti ritualizzato, rappresenta una delle prime manifestazioni del *dissing*.

Tuttavia, se si amplia lo sguardo oltre la cultura afroamericana, si possono rintracciare forme precoci di *dissing* anche in epoche molto anteriori. Nell'antica Grecia, l'oratoria aveva un ruolo centrale nella vita pubblica, e la retorica polemica era considerata una forma nobile di confronto intellettuale. I discorsi giudiziari e politici, come quelli di Demostene o Cicerone in epoca romana, spesso includevano attacchi personali, sarcasmo e insulti velati nei confronti dell'avversario, non dissimili dalle moderne *punchline* del rap [G. A. Kennedy, 1994].

Nel Medioevo, le tenzoni poetiche tra trovatori e poeti rappresentavano una forma ritualizzata di scontro verbale. In queste competizioni liriche, i partecipanti si sfidavano su temi morali, filosofici o personali, spesso con toni ironici, provocatori e allusivi. Le *partimen* o *tenson* della poesia occitana, ad esempio, erano caratterizzate da botta e risposta in versi, dove ciascun autore cercava di prevalere sull'altro per arguzia e maestria poetica [F. Zufferey, 2002].

Anche gli scontri tra i cosiddetti "trovatori", attivi nelle corti europee, si svolgevano secondo codici condivisi e fungevano da spettacolo pubblico, connotato da forte competizione intellettuale e sottile aggressività verbale. Come nel *dissing* contemporaneo, la reputazione dell'artista era messa in gioco davanti a una comunità di pari, e il giudizio del pubblico contribuiva a decretare il vincitore.

Sembra interessante sottolineare che generalmente il *dissing* viene visto come un'esibizione sterile di aggressività verbale, più vicina al bisogno di visibilità che a una reale espressione artistica e per questo

motivo, viene spesso bollato come una pratica rozza e infantile, priva di valore culturale e poco edificante. Nonostante ciò, si vuole evidenziare il fatto che esso rappresenta non soltanto un prodotto della cultura hip hop ma anche un frutto di precedenti storici, che condividono con esso molteplici elementi: l'oralità, la dimensione competitiva, l'uso della parola come arma retorica, e la ricerca di visibilità e prestigio attraverso la performance linguistica.

L'origine del fenomeno si fa risalire alla nascita, negli anni '70, della cultura hip hop nel Bronx Newyorkese, inizialmente ispirata alla denuncia dei soprusi dei potenti, della criminalità, della corruzione e delle ingiustizie sociali, e si inserisce nel contesto delle prime *battle* tra MC, diventando una componente fondamentale dell'identità artistica e della competizione tra *crew* [J. Chang, 2005]. Nel contesto in cui si è originato, il *dissing* si manifestava attraverso *diss track*, ovvero brani musicali il cui testo era specificamente indirizzato a insultare o criticare un altro artista [*Ibidem*]. Questi scontri verbali, spesso pubblici e altamente performativi, rappresentavano una forma di competizione per la supremazia artistica e il riconoscimento all'interno della comunità.

Tuttavia, la portata del *dissing* si è ampliata significativamente con l'avvento di Internet e dei social media. Oggi, il *dissing* non è più confinato al solo ambito musicale, ma si manifesta in una varietà di forme comunicative, tra cui post sui social network, commenti online, video, meme e persino interazioni verbali dirette. Il bersaglio del *dissing* può essere un individuo, un gruppo, un'istituzione o persino un'idea.

Dal punto di vista sociologico, il *dissing* può essere interpretato come una forma di comunicazione aggressiva [B. J. Anderson, C. A. Bushman, 2002] con specifiche caratteristiche. Un aspetto fondamentale che connota il fenomeno è la sua natura pubblica. Che si svolga in un contesto fisico, come un palco durante un'esibizione, o in uno spa-

zio virtuale, come una piattaforma social, il *dissing* tende a manifestarsi di fronte a un'audience, la cui ampiezza può variare significativamente. Questa pubblicità non è casuale, ma contribuisce ad amplificare l'impatto del messaggio e a coinvolgere un pubblico esterno come testimone o giudice dello scontro verbale. Inoltre, il *dissing* si distingue per la sua personalizzazione. Gli attacchi verbali raramente rimangono su un piano generale o astratto, ma si concentrano spesso su aspetti specifici e personali del bersaglio. Questi possono includere riferimenti all'aspetto fisico, al carattere, a eventi passati o alle affiliazioni sociali dell'individuo o del gruppo preso di mira. Questa focalizzazione sull'ambito personale mira a colpire in modo più diretto e a suscitare una reazione emotiva più intensa. La performatività rappresenta un altro elemento cruciale del *dissing*. Il modo in cui il messaggio viene veicolato, che include il linguaggio utilizzato, il tono della voce (o dello scritto) e lo stile comunicativo complessivo, è determinante per l'efficacia e l'impatto del *dissing*. La scelta di determinate parole, l'uso di figure retoriche, il ritmo e la cadenza dell'eloquio contribuiscono a costruire una performance verbale che mira a sminuire l'avversario e a ottenere l'approvazione del pubblico. Altro elemento caratteristico è la marcata intenzionalità, in quanto non si tratta di un'espressione casuale di disaccordo o critica, ma di un atto deliberato volto a sminuire, umiliare o provocare una reazione specifica nel bersaglio. Questa intenzione sottesa guida la formulazione del messaggio e la scelta delle strategie comunicative impiegate. In sintesi, il *dissing* si configura come una pratica comunicativa pubblica, personalizzata, performativa e intenzionalmente orientata all'attacco verbale.

A differenza di altre forme di conflitto verbale, il *dissing* è spesso caratterizzato da:

- **Intenzionalità Polemica:** Il messaggio veicolato nel *dissing* è deliberatamente orientato verso un destinatario identificabile, sia esso esplicitamente menzionato o implicitamente sottinteso. Questa direzionalità polemica definisce l'atto comunicativo come un intervento mirato all'interlocutore.

- **Impiego di tecniche retoriche:** Il *dissing* si avvale di un repertorio di strategie retoriche sofisticate, tra cui il sarcasmo, l'ironia, i giochi di parole, le metafore e le *punchlines*. L'uso di tali figure retoriche non solo intensifica l'impatto denigratorio del messaggio, ma dimostra anche l'abilità linguistica e la creatività dell'autore.

- **Funzione performativa:** Il *dissing* trascende la mera trasmissione di informazioni, assumendo una marcata dimensione performativa. Esso si manifesta spesso all'interno di contesti pubblici, come le *battle* tra artisti o in brani musicali registrati, dove la modalità di esecuzione e la reazione del pubblico concorrono a definirne l'efficacia e il significato.

- **Ambiguità comunicativa:** Nonostante la sua natura polemica, il *dissing* presenta frequentemente un certo grado di ambiguità interpretativa. Questa caratteristica consente una pluralità di letture da parte dell'audience, potendo generare dibattito, coinvolgimento e una stratificazione di significati all'interno del discorso.

In questo quadro, il *dissing* assume una funzione regolativa all'interno di specifici contesti sociali, contribuendo alla stabilizzazione di gerarchie e alla legittimazione dello status degli individui o dei gruppi coinvolti. Come evidenziato da Rose [1994] nel contesto della cultura hip-hop, la *battle* (una forma prototipica di *dissing*) non è semplicemente un confronto ostile, ma si configura come una pratica culturale e comunitaria attraverso la quale si negoziano posizioni e si definiscono i confini del gruppo.

2. Origini e caratteristiche

Come accennato, le radici del *dissing* affondano nella cultura hip-hop, dove le *battle* tra MCs rappresentavano una forma di competizione lirica e di affermazione del proprio talento. Questi scontri, pur potendo essere feroci verbalmente, erano spesso regolati da codici non scritti e miravano a dimostrare abilità retorica e creatività [B. Kitwana, 2004]. Il *dissing*, in questo contesto originario, poteva fungere da meccanismo per stabilire gerarchie all'interno della scena musicale e per affrontare controversie in modo diretto, seppur stilizzato.

Con la sua diffusione al di fuori della cultura hip-hop, il *dissing* ha mantenuto alcuni elementi chiave, ma ha anche assunto nuove sfumature. I contenuti del *dissing* possono variare ampiamente a seconda del contesto e degli attori coinvolti. Tuttavia, è possibile individuare alcune categorie ricorrenti all'interno dei contenuti offensivi, che si manifestano con modalità ben riconoscibili. Una prima forma è rappresentata dagli attacchi personali, ovvero critiche dirette all'aspetto fisico, all'intelligenza, al carattere o alla moralità della persona presa di mira. Questi attacchi mirano a colpire l'individuo nella sua dimensione più intima, andando oltre le opinioni o le azioni per intaccarne la dignità. Un'altra categoria molto diffusa riguarda le accuse e le insinuazioni: in questo caso, si tratta di affermazioni che mirano a mettere in discussione la correttezza del comportamento del bersaglio, sottolineandone incoerenze, errori o fallimenti reali o presunti. A ciò si aggiungono i tentativi di sminuire la persona, ridicolizzandola o squalificando le sue idee e i suoi successi, con l'obiettivo di delegittimarla sul piano pubblico o personale. Spesso, inoltre, vengono utilizzate provocazioni mirate, ovvero affermazioni costruite appositamente per suscitare una reazione emotiva forte, innescando rabbia o frustrazione. Un'altra strategia frequente è quella dei confronti impietosi, in cui la vittima viene paragonata in modo sfavorevole all'autore dell'attacco o ad altri soggetti, facendo risaltare la sua presunta inferiorità in termini

di talento, valore o popolarità. Queste modalità, sebbene diverse tra loro, condividono la finalità di colpire e delegittimare, sfruttando vari registri retorici e psicologici.

3. Diffusione e amplificazione del *dissing* nell'era digitale

L'avvento dei social media ha profondamente trasformato le dinamiche comunicative, fornendo un ambiente particolarmente favorevole alla diffusione e amplificazione del fenomeno del *dissing*. Le piattaforme digitali, grazie alla loro struttura e alle logiche che ne regolano il funzionamento, permettono a contenuti potenzialmente offensivi di raggiungere un pubblico estremamente ampio in tempi rapidissimi. Tale portata mediatica consente a un singolo messaggio di acquisire visibilità su scala globale, rendendo l'offesa pubblica non solo immediatamente percepibile, ma anche difficilmente circoscrivibile.

Un ulteriore elemento che alimenta questa tendenza è rappresentato dall'anonimato e dalla deindividuazione garantiti dal contesto online.

Come evidenziato da Zimbardo [2007], la possibilità di agire sotto pseudonimo, o comunque in assenza di un'identità sociale pienamente riconoscibile, riduce le inibizioni e facilita l'adozione di comportamenti aggressivi. In questo senso, la rete non solo offre uno spazio per esprimere ostilità, ma rende anche meno onerose le conseguenze personali derivanti da tali azioni.

Inoltre, la persistenza dei contenuti digitali aggrava ulteriormente l'impatto del *dissing*: ciò che viene pubblicato online tende a rimanere accessibile per lunghi periodi, anche indipendentemente dalla volontà dell'autore. Questo fattore temporale contribuisce a prolungare gli effetti del danno reputazionale, esponendo la vittima a una reiterata umiliazione pubblica. La viralità dei contenuti, caratteristica strutturale delle piattaforme social, rende poi il *dissing* facilmente condivisibile e riproducibile, favorendo un processo di amplificazione esponenziale

che ne accresce la visibilità e la portata lesiva. A completare questo quadro, vi è la dinamica del feedback immediato. I meccanismi di reazione propri dei social network – come like, commenti o condivisioni – svolgono un ruolo centrale nel modellare i comportamenti comunicativi degli utenti. In alcuni casi, la risposta del pubblico può fungere da incentivo alla reiterazione del *dissing*, premiando la spettacolarizzazione del conflitto con visibilità e approvazione sociale. In tale contesto, il *dissing* tende a perdere la sua connotazione episodica e a divenire una pratica ricorrente, quasi normalizzata, in molte interazioni online. Viene utilizzato non solo nei conflitti interpersonali, ma anche come strumento strategico nelle dinamiche di marketing, nei dibattiti politici e in varie forme di comunicazione pubblica, sollevando questioni etiche di grande rilevanza. L'ambiente digitale, dunque, non si limita a ospitare il *dissing*, ma ne diventa co-produttore e catalizzatore, contribuendo alla sua legittimazione culturale.

4. Alcuni casi emblematici

Nei primi anni del nuovo millennio, la scena rap italiana è stata teatro di uno scontro verbale che molti considerano ancora oggi tra i più emblematici e intensi della sua storia: la faida tra Fabri Fibra e Frankie hi-nrg mc. Le ostilità si concretizzarono principalmente attraverso una sequenza di brani musicali, vere e proprie arene sonore dove rime affilate e attacchi diretti divennero le armi principali. Tutto ebbe una scintilla iniziale con la pubblicazione, nel 2002, del brano *Non fare la puttana* di Fabri Fibra, incluso nell'album *Turbe giovanili*. In questo pezzo, le parole di Fibra furono interpretate da molti come frecciate velate ma inequivocabili all'indirizzo di Frankie hi-nrg mc, mettendo in discussione il suo stile e il suo atteggiamento artistico:

Io me ne sbatto della tua recensione

intorno al mio disco monti una recinzione
Io faccio sci nautico sulla tua pozione
vorresti vedermi in ebollizione
Ogni volta che c'è qualcuno che fa il rap
io prendo una fionda e mi lancio a lezioni di step
almeno guardo un po' di culo in vista con paiette
al posto di sti culi ciccioni come una crap
non c'è bisogno che fai 'ste domande strazio.

La replica di Frankie non tardò ad arrivare e si materializzò nel 2003 con il brano *Quelli che benpensano*, una risposta altrettanto incisiva che ribatteva punto su punto le accuse di Fibra con rime altrettanto taglienti e cariche di riferimenti personali:

Sono intorno a noi, in mezzo a noi
In molti casi siamo noi a far promesse
Senza mantenerle mai se non per calcolo
Il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile
La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere
E non far partecipare nessun altro
Nella logica del gioco la sola regola è esser scaltro
Niente scrupoli o rispetto verso i propri simili
....
Sono intorno a me, ma non parlano con me
Sono come me, ma si sentono meglio.

Questo scambio di *diss track* proseguì per un certo periodo, durante il quale entrambi gli artisti non si risparmiarono in termini di virulenza verbale. La faida divenne così un argomento centrale nel dibattito che animava la scena hip-hop italiana, polarizzando i fan e sollevando interrogativi sul significato intrinseco del *dissing* e sui confini etici della

competizione artistica. Questo scontro è rimasto impresso nella memoria collettiva per diverse ragioni, prima fra tutte la statura degli artisti coinvolti, entrambi figure di spicco e influenti nel panorama rap italiano, con stili ben definiti e un seguito di fan consolidato. Un altro elemento distintivo fu la particolare intensità e ferocia delle rime scambiate, che spesso trascendevano la mera critica artistica per toccare aspetti più personali. L'impatto sulla scena fu notevole, in quanto la faida alimentò un vivace dibattito all'interno della comunità hip-hop e contribuì a delineare ulteriormente le dinamiche competitive e le tensioni creative che animavano il genere in Italia.

Qualche anno dopo, nel 2006, Fabri Fibra pubblicò un disco dal titolo "Tradimento" che conteneva il brano culto "Idee stupide" in cui il rapper di Senigallia canta: «La gente è convinta che il rap lo fai se fai il cattivo/ e se magari sputtani qualcuno allora sei anche un figo/ mi sta sul cazzo Grido, i Gemelli il cugino/ duecento nomi a caso di gente che non sa persino che io rimo».

Le frecciate erano indirizzate a Grido, il frontman dei Gemelli DiVersi, un gruppo all'epoca molto popolare ma stilisticamente distante dall'approccio più crudo e hardcore di Fibra. Le presunte "idee stupide" a cui Fibra faceva riferimento sembravano alludere a scelte artistiche e a un certo tipo di immagine promossa dai Gemelli DiVersi, percepita da alcuni come più commerciale e meno autentica rispetto alla cultura hip-hop "pura" rappresentata da Fibra.

La reazione non tardò ad arrivare. Sebbene Grido non rispose con un vero e proprio *diss track* musicale, rilasciò interviste e dichiarazioni in cui esprimeva il suo disappunto per le critiche velate, difendendo il percorso artistico dei Gemelli DiVersi e sottolineando la differenza di approccio e di pubblico tra i due artisti. Questo scambio, seppur non sfociato in una vera e propria "guerra" musicale con tracce dedicate, accese un dibattito vivace all'interno della scena hip-hop italiana. La

vicenda divenne un esempio di come il *dissing*, anche in forma indiretta, potesse essere utilizzato per marcare differenze stilistiche e ideologiche all'interno della comunità hip-hop.

Più recentemente, il confronto tra Salmo e Luchè ha rappresentato un esempio di come il *dissing* possa evolversi e manifestarsi anche attraverso i canali social, coinvolgendo attivamente le rispettive *fan-base*. Entrambi artisti di grande successo e con stili distintivi, Salmo e Luchè hanno avuto negli anni diverse frizioni, spesso sfociate in frecce e commenti al vetriolo lanciati tramite Instagram, Twitter e altri social media. Questi scambi non si sono sempre concretizzati in veri e propri *diss track* musicali, ma hanno comunque mantenuto alta la tensione tra i due artisti e le loro schiere di fan. I toni potevano essere ironici, sarcastici o apertamente provocatori, toccando temi che spaziavano dalle scelte artistiche al successo commerciale, dalle presunte incoerenze personali alle dinamiche di potere all'interno della scena rap italiana.

La risonanza di questi “*dissing social*” è stata amplificata dalla natura stessa dei social media, dove i messaggi possono essere condivisi, commentati e ripresi in tempo reale, alimentando il dibattito e la polarizzazione tra i sostenitori dei due artisti. Questo confronto dimostra come il *dissing*, pur mantenendo la sua funzione di regolazione e di affermazione di status, possa adattarsi ai nuovi mezzi di comunicazione, trasformando le piattaforme digitali in arene per dispute verbali pubbliche e partecipate. La viralità di questi scambi testimonia come il *dissing* rimanga un elemento capace di generare grande attenzione e di dividere l'opinione all'interno del panorama musicale italiano.

5. Dalla funzione espressiva alla gestione del conflitto

Dal punto di vista sociologico, il *dissing* può essere analizzato come una specifica modalità di gestione del conflitto. Tradizionalmente, la

sociologia del conflitto ha esplorato diverse forme di interazione conflittuale, dalla competizione alla cooperazione, dalla negoziazione alla violenza [L.A. Coser, 1956; R. Dahrendorf, 1959]. Il *dissing* si colloca in un punto intermedio, rappresentando una forma di conflitto verbale competitivo che mira a ottenere un vantaggio simbolico sull'avversario.

Nel contesto dell'hip hop, il *dissing* riveste un ruolo fondamentale non soltanto come espressione creativa, ma soprattutto come pratica regolativa, contribuendo in maniera significativa alla costruzione di gerarchie artistiche e al riconoscimento del prestigio individuale degli MC all'interno della scena. Si configura, dunque, come uno strumento attraverso cui gli artisti non solo affermano la propria presenza nel panorama musicale, ma negoziano continuamente la propria posizione all'interno di una rete competitiva e dinamica.

A tal proposito, la studiosa Tricia Rose [1994] sottolinea come la *battle* – categoria nella quale il *dissing* trova spesso la sua espressione più intensa – costituisca una forma di lotta culturale, ma anche una pratica comunitaria. Questo dualismo rende il *dissing* una pratica polisemica, che assume funzioni sociali molteplici e complesse. In primo luogo, esso può essere interpretato come una forma di critica sociale: mediante il ricorso alla parola aggressiva e talvolta provocatoria, gli MC mettono in discussione assetti di potere consolidati, smascherano ipocrisie e norme imposte, fungendo così da cassa di risonanza per istanze di protesta e ribellione. Il *dissing* diventa, in tal senso, una modalità per denunciare l'ingiustizia, per esprimere dissenso e per articolare un pensiero divergente rispetto al mainstream culturale. In secondo luogo, il *dissing* svolge anche la funzione di affrontare conflitti personali: esso si configura spesso come uno strumento retorico mediante il quale vengono regolati attriti e tensioni tra artisti, all'interno di una scena che, per sua natura, si fonda sull'agonismo e sulla competizione. In tale ottica, il *dissing* rappresenta un dispositivo narrativo e performativo attraverso cui si negoziano relazioni, si costruiscono

alleanze o si sanciscono rotture. Parallelamente, il *dissing* assume una rilevante funzione di legittimazione artistica. Attraverso l'uso della parola come arma simbolica, l'MC ha l'opportunità di mettere in mostra la propria abilità lirica, la padronanza retorica e l'ingegno creativo. In questa sfida verbale, la reputazione dell'artista viene costantemente messa alla prova, e il successo di un *dissing* efficace può determinare un incremento del prestigio personale, rafforzando la propria credibilità all'interno della comunità hip hop.

Non si può trascurare, infine, la dimensione spettacolare del *dissing*, la quale coinvolge in maniera attiva il pubblico. Gli ascoltatori, infatti, non solo fungono da giudici impliciti della validità e dell'efficacia dell'attacco verbale, ma ne amplificano la portata attraverso la condivisione, il commento e la partecipazione emotiva. In questo modo, il *dissing* diventa un fenomeno virale, una performance collettiva che si alimenta dell'interazione tra artista e pubblico, contribuendo alla vitalità e alla continua ridefinizione del panorama culturale hip hop.

6. Limiti e disfunzioni

Nonostante il *dissing* possa assolvere a diverse funzioni espressive e sociali all'interno della cultura hip hop, tra le quali non va sottovalutata la funzione di contenere l'aggressività in una forma simbolica, è fondamentale riconoscerne anche i limiti e le disfunzioni. In primis, quando esso viene usato esclusivamente per fini di visibilità mediatica, risultando soltanto pretestuoso e strumentale. In tali casi, si tratta di una rappresentazione costruita ad hoc, come una vera e propria *piece* artistica, che tuttavia viene proposta come autentica, alimentando la difficoltà a discernere tra il vero ed il falso, tipica della comunicazione mediatica contemporanea. Un altro limite è rappresentato dal fatto che

talvolta la comunicazione aggressiva tipica del *dissing* viene impiegata come unica modalità di gestione del conflitto, senza la possibilità di attivare ulteriori risorse che non facciano leva sull'aggressività e sulla svalutazione personale, che talvolta provoca gravi conseguenze in chi ne è bersaglio. Inoltre, la sua natura retoricamente aggressiva, basata sull'offesa e sulla provocazione, comporta numerosi rischi, tanto sul piano interpersonale quanto su quello culturale e sociale. Un primo rischio riguarda la tendenza del *dissing* a generare un'escalation del conflitto. Come evidenziato da Johan Galtung nella sua teoria del conflitto [1969], ogni atto di violenza simbolica – anche se limitato al piano verbale – può intensificare la spirale del conflitto, producendo una serie di reazioni a catena. Nel caso del *dissing*, il meccanismo della risposta immediata e pubblica – spesso attesa tanto dagli artisti quanto dal pubblico – contribuisce ad alimentare l'ostilità, facendo sì che la contesa si prolunghi e si radicalizzi, piuttosto che essere ricomposta.

A ciò si aggiungono i danni relazionali che questa pratica può produrre. Secondo Goffman [1967], l'identità sociale è in gran parte costruita e mantenuta attraverso il rispetto della "faccia", ovvero dell'immagine di sé che ogni individuo cerca di proiettare nel contesto interattivo. Il *dissing*, attaccando pubblicamente questa immagine, compromette la possibilità di ripristinare la fiducia tra le parti e mina i presupposti per una futura cooperazione. Soprattutto in scene artistiche caratterizzate da un forte senso di comunità, come quella hip hop, tali rotture possono tradursi in vere e proprie fratture culturali. Un ulteriore elemento problematico è rappresentato dalla violenza verbale e psicologica che il *dissing* può veicolare. Pierre Bourdieu [1991], nella sua riflessione sul potere simbolico, mette in luce come il linguaggio possa essere uno strumento di dominio, capace di produrre effetti reali sul piano dell'identità e del benessere psichico. Quando il *dissing* si trasforma in insulto mirato, esso non resta confinato a una cornice performativa neutra, ma agisce come un atto che ferisce, marginalizza e

talvolta traumatizza l'individuo colpito. Un altro aspetto critico riguarda la possibile normalizzazione dell'aggressività comunicativa.

L'uso sistematico di registri offensivi, soprattutto tra le giovani generazioni che si identificano nei modelli culturali proposti dagli MC, può contribuire – come suggerisce Judith Butler [1997] – alla reiterazione di schemi linguistici che legittimano l'aggressività e la violenza simbolica come forme ordinarie di interazione.

Questo fenomeno, amplificato dai media digitali, rischia di influenzare negativamente la qualità delle relazioni sociali, promuovendo dinamiche fondate sulla sopraffazione verbale e sull'umiliazione dell'altro. Infine, in contesti politici o di dibattito pubblico, il *dissing* può portare a un'iper-personalizzazione delle controversie, spostando l'attenzione dalle questioni sostanziali ai tratti caratteriali o agli errori del singolo interlocutore. Hannah Arendt [1963], riflettendo sul deterioramento dello spazio pubblico, avvertiva del pericolo che la sfera del dibattito venisse occupata da forme di scontro personale, incapaci di generare una vera discussione razionale. Il *dissing*, in questo senso, se trasposto in ambiti extra-artistici, può contribuire a svuotare il confronto di contenuti e ad alimentare un clima di polarizzazione emotiva e inconcludente.

7. Il *dissing* tra conflitto, identità e società digitale

Il *dissing*, pur essendo spesso percepito come espressione di conflitto, rappresenta una forma articolata di comunicazione simbolica.

La sua analisi consente di esplorare le dinamiche interne delle culture urbane e le modalità attraverso cui gli individui negoziano status, identità e visibilità. È anche un esempio di come la musica possa farsi veicolo di critica sociale e di partecipazione attiva.

Si tratta di un fenomeno complesso, radicato nella storia culturale afroamericana e trasformatosi nel tempo in uno strumento polisemico,

capace di sintetizzare conflitto, creatività e spettacolarità. La sua analisi offre spunti importanti per comprendere il ruolo delle pratiche artistiche nei processi di costruzione identitaria e nelle dinamiche sociali contemporanee.

Sulla base di quanto precedentemente riportato, il *dissing* si configura come un fenomeno complesso e sfaccettato, radicato in specifiche dinamiche sociali e amplificato dalla pervasività dei media digitali. Sebbene possa occasionalmente svolgere alcune funzioni legate all'affermazione identitaria e alla gestione simbolica del conflitto, i suoi limiti e le sue potenziali conseguenze negative superano spesso i suoi benefici. La prospettiva sociopsicologica impiegata per analizzare il fenomeno evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza riguardo alle dinamiche comunicative aggressive e ai loro impatti sulle relazioni sociali. Comprendere le origini, i contenuti e le modalità di diffusione del *dissing* è fondamentale per sviluppare strategie di comunicazione più costruttive e per promuovere forme di gestione del conflitto basate sul rispetto reciproco e sul dialogo. In un'epoca caratterizzata dalla polarizzazione e dalla facilità di interazione online, riflettere criticamente sul fenomeno del *dissing* e sulle sue implicazioni per la convivenza civile appare più che mai urgente.

Riferimenti bibliografici

- Alim H. S. (2006), *Roc the Mic Right: The Language of Hip Hop Culture*, Routledge, New York.
- Anderson C. A., Bushman B. J. (2002), *Human aggression*, «Annual review of psychology», 53(1), pp. 27-51.
- Bourdieu P. (1991), *Il linguaggio e il potere simbolico*, Il Mulino, Milano.
- Bushman B. J., Anderson C. A. (2002), Violent video games and hostile expectations: A test of the general aggression model. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 28(12), 1679–1686. <https://doi.org/10.1177/014616702237649>.
- Butler J. (1997), *Excitable Speech: A Politics of the Performative*, Routledge, New York.
- Chang J. (2005), *Can't stop won't stop: A history of the hip-hop generation*, St. Martin's Press, New York.

Coser L. A. (1956), *Le funzioni del conflitto sociale*, Edizioni di Comunità, Milano.

Dahrendorf R. (1959), *Classe e conflitto di classe nella società industriale*, Il Mulino, Bologna.

Galtung J. (1969), *Violence, Peace, and Peace Research*, «Journal of Peace Research», 6 (3), 167-191.

Gates H. L. (1988), *The Signifying Monkey: A Theory of African-American Literary Criticism*, Oxford University Press, New York.

Goffman E. (1967), *Rituali dell'interazione: Il comportamento in pubblico*, Il Mulino, Bologna.

Kennedy G. A. (1994), *A New History of Classical Rhetoric*, Princeton University Press, Princeton.

Kitwana B. (2004), *The hip hop generation: Young blacks and the crisis in African-American culture*, Basic Civitas Books, New York.

Ogbar J. O. G. (2007), *Hip-Hop Revolution: The Culture and Politics of Rap*, University Press of Kansas, Lawrence.

Rose T. (1994), *Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America*, Wesleyan University Press, Middletown.

Tajfel H., Turner J. C. (1979), "An integrative theory of intergroup conflict", in W. G. Austin, S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations*, Brooks/Cole, Monterey.

Zimbardo P. G. (2007), *L'effetto Lucifero: Cattivi si diventa?*, Raffaello Cortina Editore, Milano.

Zufferey F. (2002), *La tenzone poetica nella lirica dei trovatori*, Edizioni dell'Orso, Alessandria.

*I CONFLITTI IN MATERIA AMBIENTALE: GLI INFLUSSI
DELLA CONFERENZA DI STOCCOLMA NELLA GIURISPRU-
DENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*
di Theodora De Pasquale

Abstract

Negli ultimi anni si è registrato un crescente ricorso al sistema di tutela dei diritti umani per affrontare le problematiche ambientali, con particolare attenzione all'operato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). La Corte ha esaminato circa 300 casi in materia ambientale, applicando concetti derivati da strumenti internazionali come la Dichiarazione di Stoccolma. I principi di tale Dichiarazione del 1972 sono stati assimilati nel diritto internazionale ambientale e hanno guidato la giurisprudenza della Corte, che ha affrontato casi riguardanti inquinamento industriale e rischi per la salute, applicando i principi 5, 6, 8, 11 e 15 della Dichiarazione. La Corte ha così contribuito a rafforzare il legame tra tutela ambientale e diritti umani, spingendo le istituzioni internazionali a rafforzare gli strumenti giuridici per affrontare le sfide ambientali.

In recent years, there has been a notable increase in the use of human rights protection systems to address environmental issues, with particular focus on the work of the European Court of Human Rights (ECHR). The Court has ruled on approximately 300 environmental cases, applying concepts from international instruments such as the Stockholm Declaration. The principles of the 1972 Stockholm Declaration have been integrated into international environmental law and have guided the Court's jurisprudence, which has addressed cases related to industrial pollution and health risks, applying Principles 5, 6, 8, 11 and 15 of the Declaration. Through this approach, the Court has strengthened the connection between environmental protection and human rights, prompting international institutions to enhance legal tools to meet environmental challenges.

Parole chiave: diritto ambientale, diritto internazionale, ambiente, CEDU, Conferenza di Stoccolma.

Keywords: environmental law, international law, environment, ECHR, Stockholm Conference.

Negli anni più recenti, si è registrata una crescita di persone e organizzazioni che utilizzano anche il sistema di tutela dei diritti umani per contribuire ad affrontare i problemi in materia ambientale [A. Postiglione, 1993]. I Principi enunciati nella Conferenza ONU del 1972 tenutasi a Stoccolma vengono assimilati nel diritto internazionale ambientale.

Si è scelto di analizzare in particolare l'operato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (*European Court of Human Rights*, ECHR)¹.

Essa si è pronunciata su circa 300 cause in materia ambientale, applicando concetti presenti in una serie di norme giuridiche internazionali del Consiglio d'Europa, come la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (*European Convention on Human Rights*)², la Carta Sociale Europea (*European Social Charter*)³ e la Convenzione di Berna sulla conservazione della fauna e degli habitat naturali europei (*Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats*)⁴. Questi documenti sono anche stati utilizzati da attivisti per fare pressione sui governi nazionali al fine di adottare ulteriori misure per affrontare il cambiamento climatico.

¹ Il sito ufficiale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, <https://echr.coe.int/pages/home.aspx?p=home> (visitato il 02.05.2025).

² Il testo ufficiale della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf (visitato il 02.05.2025).

³ Il testo ufficiale della Carta Sociale Europea, <https://rm.coe.int/168007cf93> (visitato il 02.05.2025).

⁴ Il sito ufficiale della Convenzione di Berna, <https://coe.int/en/web/bern-convention> (visitato il 02.05.2025).

1. I primi passi della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia ambientale e il Principio 5 della Dichiarazione di Stoccolma

La Conferenza di Stoccolma aveva introdotto il diritto dell'uomo a vivere in un ambiente salubre e la garanzia della protezione dell'ambiente anche per le generazioni future. Infatti, il primo Principio includeva tra i diritti fondamentali della persona "la libertà, l'uguaglianza e l'adeguatezza delle condizioni di vita, in un ambiente di qualità tale da consentire una vita dignitosa e nel benessere».

Originariamente, la mancanza però di disposizioni precise in materia ambientale, aveva reso impossibile per gli Stati europei far valere il diritto davanti alla Commissione Europea (*European Commission*)⁵ e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tanto che la Commissione Europea dei Diritti Umani del Consiglio d'Europa (*European Commission for Human Rights*), abolita nel 1998, era stata costretta a dichiarare irricevibili numerosi ricorsi che riguardavano la violazione della tutela dell'ambiente [T. Zwart, 1994]. Successivamente poi, stimolata dalle associazioni ambientaliste, la Corte Europea ha inserito nella giurisprudenza la tutela dell'ambiente in vari suoi aspetti, quali la conservazione delle risorse naturali e del paesaggio e la salvaguardia degli ecosistemi dall'inquinamento [D.P. Myers, 1956]. La Corte si è basata su due interpretazioni: con la prima si è ritenuto possibile che la tutela ambientale sia tra i fini che uno Stato può avanzare per limitare l'esercizio dei diritti individuali, al fine di preservare l'ambiente, perseguendo così l'interesse generale superiore. Con la seconda interpretazione, la Corte assegnava agli Stati gli obblighi in materia di tutela ambientale, in modo che attraverso questi si esegui la piena attuazione dei diritti, tra cui il diritto alla vita. In sostanza, con la prima interpretazione si limitano alcuni diritti e libertà degli individui per garantire

⁵ Il sito ufficiale della Commissione europea, https://commission.europa.eu/index_it (visitato il 02.05.2025).

l'ambiente, mentre con la seconda si pone al centro l'individuo come titolare di diritti che lo Stato deve assicurare.

La Corte quindi si basava sull'articolo 1 del primo protocollo internazionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, con il quale si definiva il Principio del rispetto dei beni della persona [H. D. Ploeger, D.A. Groetelaers, 2007], ma anche la possibilità da parte dello stato della privazione di tali beni in caso di necessità di pubblica utilità e per garantire l'interesse generale [U. Kriebaum, 2007].

Uno dei primi casi di pronuncia della Corte in tema ambientale fu quello di *Fredin c. Svezia* [1986]⁶. In questo caso, la Corte non fa un riferimento specifico ai Principi derivanti dalla Conferenza di Stoccolma, ma l'attenzione al Principio 5 è evidente: le risorse non rinnovabili «devono essere utilizzate in modo da evitarne l'esaurimento futuro e da assicurare che i benefici del loro sfruttamento siano condivisi da tutta l'umanità». Infatti, in questa occasione la ghiaia viene considerata una risorsa non rinnovabile e, in quanto tale, deve essere utilizzata in modo parsimonioso al fine di non causare danni al pianeta e all'essere umano.

In questa occasione, il signor Fredin si era rivolto alla Commissione e alla Corte per cercare di garantire il diritto di proprietà a sfruttare una cava di ghiaia, la cui autorizzazione era stata revocata dal governo svedese [O. Mjöll Arnardóttir, 2007]. Alla fine della Sentenza, entrambi gli organi diedero ragione alla Svezia [C. Hilson, 2013] che aveva giustamente inteso come interesse primario la protezione della natura [J. Thornton S. Troman, 1998]. Questo caso è un esempio di situazione in cui gli interessi di un individuo e quelli dello Stato si scontrano; il Tribunale ha accettato l'opinione della Svezia, considerando la protezione della natura e il diritto umano di possedere una proprietà. Lo

⁶ Ricorso 29/1989/189/249 - il testo ufficiale della Sentenza *Fredin c. Svezia*, <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-57651&filename=001-57651.pdf&TID=thkbhnlzk> (visitato il 02.05.2025).

Stato non ha violato i diritti del signor Fredin, ma nonostante ciò ha rimborsato parzialmente i costi e le spese della famiglia.

La cava di ghiaia in questione era proprietà della famiglia ed era situata sul proprio appezzamento di terreno, ma inutilizzata dagli anni '50. Il suo sfruttamento era iniziato nel 1960 e tre anni dopo il governo svedese vietò l'estrazione di ghiaia senza permesso, ordinando alla famiglia di interrompere i lavori, in conformità con una legge nazionale sulla protezione della natura del 1952 (*Naturskyddslag*)⁷. Quest'ultima, insieme alla legge del 1964 (*Naturvårdslag*)⁸ è alla base di questo caso: esse proibiscono i danni alla natura, compresa l'estrazione di minerali che inquinano l'ambiente. La violazione di questi atti è anche una violazione del diritto ambientale internazionale: contaminando la natura nel processo di estrazione mineraria senza autorizzazione, un individuo offende il diritto di altri a un ambiente pulito [L. Lundqvist, 1972]. L'inizio dello sfruttamento della cava di ghiaia è stato nel 1960, 8 anni dopo l'adozione della già citata legge; i Fredin quindi avrebbero dovuto essere consapevoli delle possibili conseguenze dell'inizio dell'estrazione della ghiaia. Inoltre, i ricorrenti sostengono che lo Stato abbia violato l'articolo 14 della Costituzione sul diritto di non discriminazione poiché esso non ha vietato l'estrazione di ghiaia ad altre aziende che si trovavano nelle stesse condizioni. Tuttavia, il Tribunale ha stabilito che non esistono prove che dimostrino la somiglianza della situazione con altre aziende:

La Corte ricorda che l'articolo 14 offre protezione contro la discriminazione, ossia trattare in modo diverso, senza una

⁷ Il testo ufficiale del *Naturskyddslag*, <https://www.lagboken.se/views/pages/get-file.ashx?portalId=56&docId=2711403&propId=5&download=1> (visitato il 02.05.2025).

⁸ Il testo ufficiale del *Naturvårdslag*, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/naturvardslag-1964822_sfs-1964-822 (visitato il 02.05.2025).

giustificazione obiettiva e ragionevole giustificazione, persone che si trovano in situazioni “pertinenti” simili. Perché una violazione di questo articolo, si deve quindi stabilire, tra l’altro, che la stabilire, tra le altre cose, che la situazione della presunta vittima possa essere simile a quella di persone che sono state trattate meglio.

2. I casi legati ai rumori aeroportuali: la Corte recepisce il Principio 8 di Stoccolma nei confronti di Regno Unito e Francia

In riferimento alla garanzia del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, sancito all’articolo 8 della Convenzione⁹, la Corte ha espresso il suo parere anche in casi di tutela ambientale [F. J. Hampson, 1990]. Ci si riferisce, ad esempio, alle sentenze di Powell e Rayner c. Regno Unito¹⁰ nel 1990 e Hatton e al. c. Regno Unito¹¹ nel 2003. Per entrambe la Corte approvò le decisioni del Regno Unito. In entrambi i casi si cercò di contemperare l’esigenza dei singoli cittadini abitanti sul territorio delle problematiche dell’inquinamento acustico dovute al rumore delle vicine strutture aeroportuali [J. Verschuuren, 2001].

La prima situazione citata, Powell e Rayner c. Regno Unito, viene portata davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dai ricorrenti, che si lamentarono del rumore generato dall’aeroporto di Heathrow, il quale pregiudicava i loro diritti umani al godimento della vita privata

⁹ Secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

¹⁰ Ricorso 9310/81 - il testo ufficiale della Sentenza Powell e Rayner v. Regno Unito, <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-57622&filename=001-57622.pdf&TID=hskzsvsvhd> (visitato il 02.05.2025).

¹¹ Ricorso 36022/97 - il testo ufficiale della Sentenza Hatton e altri v. Regno Unito, <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-61188&filename=001-61188.pdf&TID=soudeazyxk> (visitato il 02.05.2025).

e dei beni [A.W. Heringa, 1995]. La Corte si pronunciò in favore dello Stato, in quanto quando un'autorità esercita un'attività nell'interesse dell'intera collettività, può essere tenuta a pagare un indennizzo agli individui i cui diritti sono stati violati da tale attività, al fine di raggiungere un equilibrio tra gli interessi dell'individuo e della collettività [F.J. Hampson, 1990]. Infatti, alla fine della Sentenza, la Corte specificò che:

In sintesi, non è stata avanzata alcuna pretesa di violazione dell'articolo 8 e, di conseguenza, non è stato riconosciuto il diritto a un rimedio ai sensi dell'articolo 13 per quanto riguarda il rumore causato da aeromobili che volano a un'altezza ragionevole e nel rispetto delle norme sul traffico aereo. Nella misura in cui i ricorrenti potrebbero anche volersi lamentare del rumore causato da aeromobili che non soddisfano l'una o l'altra condizione, non vi è alcun ostacolo alla loro azione di disturbo. In tal senso, si deve ritenere che essi dispongano di un rimedio effettivo.

Anche nel caso *Hatton e al. c. Regno Unito*, i cittadini, tra cui Ruth Hatton e altri sette residenti locali, venivano svegliati ogni notte alle 4:30 del mattino, quando vi era il primo volo che atterra all'aeroporto di Heathrow. Questo li portava a passare un'intera giornata stanchi, stressati e senza la possibilità di lavorare al meglio, danneggiando le loro vite private. I residenti combatterono una lunga battaglia con il governo locale e poi nel 2001 essa arrivò fino alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: infatti, il governo sosteneva che i vantaggi economici dei voli notturni superassero qualsiasi impatto sui diritti umani delle persone che vivono nei paraggi dell'aeroporto [E. Tsiumani, 2022]. Pur riconoscendo tali vantaggi economici, la Corte ha affermato che era stato violato il già citato articolo 8 della Convenzione sui diritti umani e che quindi i voli notturni costituivano una violazione

dei diritti umani delle persone: un aspetto a loro avviso prioritario rispetto a qualsiasi altra considerazione. Lo stesso Ruth Hatton si esprime dicendo che: «una delle cose che sconvolge la gente comune come me è il modo in cui il governo sembra sostenere le grandi imprese piuttosto che i diritti degli individui comuni». Il governo britannico ha annunciato il ricorso contro la decisione della Corte Europea e il caso fu esaminato dalla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che si pronunciò a maggioranza a favore del governo: in questo caso l'importanza dei voli notturni per l'economia ha prevalso sui diritti dei singoli [H. Post, 2004].

Spostandosi in un altro Paese, un caso simile Trattato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è quello *Flamenbaum e al. c. Francia*¹² del 2012. I ricorrenti erano proprietari di abitazioni situate presso una pista dell'aeroporto di Deauville-Saint Gatien in Normandia, il cui ampliamento era oggetto di ricorsi. Essi però specificano che si erano stabiliti in questo posto in un'epoca in cui l'aeroporto era solo un centro turistico e i piani delle autorità pubbliche per il suo ampliamento non erano noti. I ricorrenti hanno invitato la Corte a ritenere che ciò costituisca una violazione dell'articolo 8 della Convenzione. La Corte ricorda che:

L'articolo 8 della Convenzione tutela il diritto dell'individuo al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Sebbene la Convenzione non riconosca espressamente il diritto a un ambiente sano e tranquillo, quando una persona è direttamente e gravemente colpita dal rumore o da altre forme di inquinamento, può sorgere un problema ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. In particolare, i danni intangibili o immateriali,

¹² Ricorso 3675/04 - il testo ufficiale della sentenza *Flamenbaum e al. c. Francia*, <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115143> (visitato il 02.05.2025).

come il rumore, le emissioni, gli odori e altre intrusioni, possono incidere sul diritto al rispetto della vita privata e del domicilio, concepito non solo come diritto a un mero spazio fisico, ma anche come diritto al tranquillo godimento di tale spazio. Se le violazioni sono gravi, possono privare una persona del diritto al rispetto del proprio domicilio perché le impediscono di goderne.

La Corte quindi non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 8, osservando che i tribunali nazionali avevano riconosciuto che il progetto di ampliamento della pista era di interesse pubblico e hanno ammesso che il governo aveva un obiettivo legittimo in questo caso, ovvero il benessere economico della regione [B. Ubushieva, 2012]. Anche in questa situazione quindi, il benessere economico del Paese viene considerato di importanza maggiore rispetto al diritto del singolo: questo può essere ricondotto al Principio 8 della Dichiarazione di Stoccolma, il quale enuncia che: «Lo sviluppo economico e sociale è il solo modo per assicurare all'uomo un ambiente di vita e di lavoro favorevole e per creare sulla Terra le condizioni necessarie al miglioramento del tenore di vita». In alcuni casi quindi la Corte afferma che bisogna quindi concentrarsi sulla situazione socioeconomica del Paese e sul maggior rendimento dello Stato, per poi pensare in un secondo momento alla condizione dell'uomo per il suo tenore di vita.

3. I casi pericolosi per la salute delle persone: il Principio 6 della Dichiarazione di Stoccolma

L'analogo equo bilanciamento tra gli interessi collettivi e quelli privati è avvenuto anche per il caso López Ostra c. Spagna¹³; in questo

¹³ Ricorso 16798/90 - il testo ufficiale della Sentenza López Ostra v. Spagna, <https://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57905> (visitato il 02.05.2025).

caso una cittadina spagnola lamentava gli effetti nocivi per la salute e per l'ambiente a causa di un'attività industriale non autorizzata: la signora López Ostra ha intentato un'azione legale contro la Spagna a causa dell'inquinamento ambientale provocato da un vicino impianto di trattamento dei rifiuti. La signora viveva nelle vicinanze dell'impianto, che funzionava senza autorizzazione: esso non funzionava bene all'avvio e rilasciava fumi di gas e odori sgradevoli [A. Cobzaru, 2013]. La Corte condannò quindi le autorità locali in quanto non avevano tutelato il diritto del ricorrente a godere della propria abitazione nel rispetto della propria vita privata e familiare [J. Hippler Bello, R. Desgagne, 1995]. La Corte ha ritenuto per la prima volta che il mancato controllo dell'inquinamento industriale da parte dello Stato costituisca una violazione dell'articolo 8, in presenza di un'interferenza sufficientemente grave con il godimento del domicilio e della vita privata dei ricorrenti:

Alla luce di quanto sopra, e nonostante il margine di apprezzamento lasciato allo Stato convenuto, la Corte ritiene che lo Stato non sia riuscito a trovare un giusto equilibrio tra l'interesse del benessere economico della città - quello di avere un impianto di trattamento dei rifiuti - e l'effettivo godimento da parte della ricorrente del diritto al rispetto del suo domicilio e della sua vita privata e familiare. Di conseguenza, vi è stata una violazione dell'articolo 8.

In alcuni casi l'interesse economico di uno Stato (considerato come l'interesse dell'intera comunità) può prevalere sull'interesse di un individuo; tuttavia, quando un'attività inquinante sta effettivamente violando una legge nazionale esistente, è difficile affermare che lo Stato abbia un interesse economico prevalente a che l'attività illegale continui [J. Murdoch, 1997]. Inoltre, lo Stato ha il dovere positivo di adottare misure che garantiscano il godimento dei diritti individuali alla vita privata e alla proprietà [D. Palombo, 2019].

Interessante è anche la Sentenza Fadeyeva c. Russia¹⁴ del 2005, in cui la Corte Europea condannava la Federazione russa [N. Prilutskaya, 2007] perché aveva autorizzato l'installazione di un impianto inquinante nei pressi di abitazioni private senza dare la possibilità di avere una ricollocazione abitativa in un'altra area [H. Veinla, 2007]. La ricorrente Fadeyeva in questo caso ha sostenuto che il funzionamento di un impianto siderurgico nelle immediate vicinanze della sua abitazione metteva a rischio la sua salute e il suo benessere, invocando nuovamente l'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il governo aveva dichiarato in un rapporto che la concentrazione di sostanze tossiche nell'aria della città di Cherepovets, a circa 450 metri dal sito dell'acciaieria Severstal, superava di molte volte i limiti massimi consentiti [L. Yu Fomina, 2016]. La richiedente ha sostenuto che la concentrazione di elementi tossici, i livelli di rumore e la situazione ambientale nella zona intorno all'impianto fossero pericolosi per l'uomo. La Corte ha osservato che l'inquinamento è diventato potenzialmente dannoso per la salute e il benessere delle persone esposte. La Commissione ha concluso che la salute della ricorrente è peggiorata a causa della sua prolungata esposizione alle emissioni industriali dell'acciaieria. Lo Stato aveva autorizzato l'esercizio di un impianto inquinante nel centro di una città densamente popolata. Inoltre, aveva stabilito che una certa area intorno all'impianto dovesse essere libera da qualsiasi abitazione: queste misure legislative non sono state applicate nella pratica. Non spetta alla Corte dettare misure precise che gli Stati dovrebbero adottare per adempiere ai loro doveri positivi ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e sarebbe eccessivo affermare che lo Stato avesse l'obbligo di fornire al ricorrente un alloggio gratuito. Nel caso in questione, tutta-

¹⁴ Ricorso 55723/00 - il testo ufficiale della Sentenza Fadeyeva c. Russia, <https://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69315> (visitato il 02.05.2025).

via, sebbene la situazione intorno all'impianto richiedesse un trattamento speciale per coloro che vivevano all'interno della zona, lo Stato non ha offerto alla ricorrente alcuna soluzione efficace per aiutarla ad allontanarsi dalla zona pericolosa e non aveva progettato misure efficaci che tenessero conto degli interessi della popolazione locale, colpita dall'inquinamento. La Corte ha concluso che:

Lo Stato ha autorizzato l'esercizio di un impianto inquinante nel centro di una città densamente popolata. Poiché le emissioni tossiche di questo impianto superavano i limiti di sicurezza stabiliti dalla legislazione nazionale e potevano mettere in pericolo la salute di chi viveva nelle vicinanze, lo Stato ha stabilito per legge che una certa area intorno all'impianto dovesse essere libera da qualsiasi abitazione. Tuttavia, queste misure legislative non sono state attuate nella pratica.

Nonostante l'ampio margine di apprezzamento lasciato allo Stato convenuto, quest'ultimo non era riuscito a trovare un equilibrio tra gli interessi della comunità e l'effettivo godimento da parte della ricorrente del diritto al rispetto della vita privata e del proprio domicilio.

In questi ultimi casi spiegati possiamo affermare che la Spagna e la Federazione russa non avevano tenuto in considerazione il Principio 6 della Dichiarazione di Stoccolma, il quale afferma che: «Gli scarichi di sostanze tossiche o di altre sostanze in quantità e in concentrazioni di cui la natura non possa neutralizzare gli effetti, devono essere arrestati per evitare che gli ecosistemi ne ritraggano danni gravi o irreparabili». Questo Principio sancisce che lo scarico di sostanze tossiche deve essere arrestato, sia per quanto riguarda la protezione ambientale che quella della salute umana.

Anche in Italia ci fu un caso analogo con la Sentenza del 2006 *Giacomelli c. Italia*¹⁵, con la quale venne condannata l'Italia per aver autorizzato un impianto di smaltimento di rifiuti industriali tossici senza la valutazione di impatto ambientale [V. Manca, 2018]. Il caso riguardava l'autorizzazione del governo lombardo per un impianto di trattamento dei rifiuti. Essa comprendeva la "disintossicazione" dei rifiuti pericolosi, con il trattamento di rifiuti industriali speciali con l'uso di sostanze chimiche. Dopo aver fornito un'ampia panoramica sulla giurisprudenza della Corte, essa conclude che c'è stata una violazione dell'articolo 8. Secondo la Corte: «(...) resta il fatto che per diversi anni il suo diritto al rispetto della casa è stato seriamente compromesso dalle pericolose attività svolte nell'impianto costruito a trenta metri dalla sua abitazione».

La Corte ritiene che lo Stato convenuto non sia riuscito a trovare un giusto equilibrio tra l'interesse della comunità a disporre di un impianto per il trattamento di rifiuti industriali tossici e il godimento da parte della ricorrente del diritto al rispetto della propria abitazione e della propria vita privata e familiare:

La Corte ritiene che lo Stato non sia riuscito a trovare un giusto equilibrio tra l'interesse della comunità a disporre di un impianto per il trattamento di rifiuti industriali tossici e l'effettivo godimento da parte della ricorrente del diritto al rispetto del suo domicilio e della sua vita privata e familiare.

¹⁵ Ricorso 59909/00 - il testo ufficiale della Sentenza *Giacomelli c. Italia*, <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-1827418-1917260&filename=003-1827418-1917260.pdf&TID=ihgdqbxnfi> (visitato il 02.05.2025).

4. I casi sull'inquinamento industriale: l'applicazione del Principio 11 di Stoccolma

La Convenzione tutela all'articolo 2 il diritto alla vita, che viene inteso dalla Corte come riconoscimento del diritto a vivere in un ambiente salubre. Esso prevede che lo Stato debba adottare tutte le misure necessarie per proteggere la vita dei cittadini. La violazione si esplicita sia con il fatto che le autorità nazionali non hanno adottato le misure necessarie per contenere i rischi ambientali, sia con il fatto che non siano state effettuate iniziative per individuare i responsabili.

Si segnala ad esempio il caso *Öneryildiz c. Turchia*¹⁶ che portò la Corte a condannare la Turchia perché non ha adottato sistemi di controllo su una discarica, presso il quartiere degradato di Kazim Karabekir a Ümraniye (Istanbul) nel quale abitavano i ricorrenti. La discarica non aveva nessun piano di messa in sicurezza, cosa che ne causò l'esplosione provocando la morte dei parenti dei ricorrenti stessi [T. Ogboru, 2008]. Il caso ha avuto origine da un ricorso contro la Repubblica di Turchia presentato alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹⁷ da due cittadini turchi. Basandosi sugli articoli 2, 8 e 13 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, i ricorrenti sostenevano che le autorità nazionali erano responsabili della morte dei loro parenti e della distruzione dei loro beni a seguito di un'esplosione di metano avvenuta il 28 aprile 1993 in una discarica comunale nel quartiere di Kazim Karabekir. Quel giorno, dei rifiuti sono fuoriusciti da una montagna, costituita da rifiuti stessi, e hanno inghiottito una decina di abitazioni della baraccopoli situate al di sotto, tra cui

¹⁶ Ricorso 48939/99 - il testo ufficiale della Sentenza *Öneryildiz c. Turchia*, <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-67614&filename=001-67614.pdf&TID=dnrcwhbaht> (visitato il 02.05.2025).

¹⁷ Il sito ufficiale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, <https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention> (visitato il 02.05.2025).

quella del richiedente. Nel caso in questione, la denuncia presentata alla Corte era che le autorità nazionali non avevano fatto tutto ciò che avrebbero potuto per evitare la morte dei parenti stretti del ricorrente nell'incidente alla discarica comunale, che era gestita sotto il controllo delle autorità. A questo proposito, la Corte ha sottolineato che l'articolo 2 non riguarda solo le morti derivanti dall'uso della forza dello Stato, ma stabilisce anche un obbligo positivo per gli Stati di adottare le misure appropriate per salvaguardare la vita di coloro che rientrano nella loro giurisdizione. La Corte ha ritenuto che tale obbligo debba essere interpretato come applicabile nel contesto di qualsiasi attività, pubblica o meno, in cui possa essere in gioco il diritto alla vita, e a maggior ragione nel caso di attività industriali, come la gestione di siti di raccolta dei rifiuti. Le autorità turche, a diversi livelli, sapevano che esisteva un rischio reale e immediato per un certo numero di persone che vivevano nei pressi della discarica municipale di Ümraniye, esse infatti avevano l'obbligo positivo di adottare le misure operative preventive necessarie per proteggere queste persone, soprattutto perché erano state loro stesse a creare il sito e ad autorizzarne il funzionamento, che ha dato origine al rischio in questione. Pertanto, la Corte ha ritenuto all'unanimità che:

La Corte ha riscontrato una violazione del diritto alla tutela della vita sancito dall'articolo 2 della Convenzione e del diritto al pacifico godimento dei beni tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1. La Corte ha inoltre riscontrato una violazione del diritto a un ricorso interno sancito dall'articolo 13 della Convenzione. Ha inoltre riscontrato una violazione del diritto a un rimedio interno, come stabilito dall'articolo 13 della Convenzione, in relazione a entrambi i reclami.

Si enuncia anche il fatto che la Corte Europea in molte delle sentenze citate ha fatto riferimento all'articolo 10 della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992, con cui si sottolinea che «il modo migliore di

trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati a diversi livelli», Principio che discendeva da quelli della Conferenza di Stoccolma e dall'idea di inclusione dei Paesi in via di sviluppo nelle politiche nazionali e internazionali (Principio 11). L'idea era quella di indirizzare gli Stati a prestare attenzione e incentivare la partecipazione ai processi decisionali dei cittadini interessati da problemi ambientali e nella valutazione dell'impatto ambientale, nonché incrementare l'informazione sui rischi: «Le politiche ambientali di tutti gli Stati devono aumentare e non colpire il potenziale di sviluppo, presente e futuro, dei paesi in via di sviluppo e non devono neppure impedire il raggiungimento di condizioni di vita migliori per tutti».

L'obbligo di comunicazione del rischio è stato dibattuto nella Sentenza Guerra e al. c. Italia¹⁸ del 1998, condannando lo Stato italiano per non aver fornito ai cittadini tutte le informazioni riguardanti i pericoli di abitare in una zona a rischio ambientale [C. Miller, 1999] dove era presente un impianto chimico che emetteva sostanze tossiche [W. Hins, D. Voorhoof, 2007]. Questo caso riguardava la mancata informazione della popolazione locale sui fattori di rischio e su come comportarsi in caso di incidente in una fabbrica chimica vicina. I ricorrenti vivevano tutti nella città di Manfredonia, a circa un chilometro di distanza dallo stabilimento chimico della società Enichem agricoltura.

Nel 1988 la fabbrica, che produceva fertilizzanti, era stata classificata come "ad alto rischio" secondo i criteri stabiliti in un Decreto presidenziale relativo ai rischi di incidenti rilevanti di alcune attività industriali pericolose per l'ambiente e il benessere della popolazione locale. I ricorrenti hanno presentato due reclami [A. Boyle, 2007]: in primo luogo, le autorità non avevano adottato misure adeguate per ridurre il rischio di inquinamento della fabbrica chimica e per evitare il

¹⁸ Ricorso 116/1996/735/932 - il testo ufficiale della Sentenza Guerra c. Italia, <https://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58135> (visitato il 02.05.2025).

rischio di incidenti gravi; tale situazione, sostenevano, violava il loro diritto alla vita e all'integrità fisica garantito dall'articolo 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre, lo Stato italiano non aveva provveduto a fornire informazioni sui rischi e su come procedere in caso di incidente rilevante, come invece era tenuto a fare in base al decreto presidenziale; di conseguenza, era stato violato il diritto alla libertà di informazione sancito dall'articolo 10 della Convenzione¹⁹. La Corte ha osservato che il diritto del pubblico a ricevere informazioni è stato riconosciuto dalla Corte stesse in diverse occasioni in casi riguardanti restrizioni alla libertà di stampa: la libertà di ricevere informazioni sostanzialmente proibiva a un governo di limitare una persona dal ricevere le informazioni che altri desideravano trasmetterle; tale libertà non poteva essere interpretata come l'imposizione a uno Stato, in circostanze come quelle del caso in questione, di obblighi positivi di raccogliere e diffondere informazioni d'ufficio. Ha quindi concluso che l'articolo 10 non era applicabile. Per quanto riguarda l'articolo 8, la Corte ha sottolineato che esso era applicabile, in quanto l'effetto delle emissioni tossiche sul diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare era diretto [O. Ruppel et al., 2013]. La questione era se le autorità nazionali avessero preso le misure necessarie per garantire l'effettiva protezione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare. Un grave inquinamento ambientale poteva influire sul benessere degli individui e impedire loro di godere della propria casa in modo tale da incidere negativamente sulla loro vita privata e familiare.

I ricorrenti avevano aspettato, fino alla cessazione della produzione di fertilizzanti nel 1994, informazioni essenziali che avrebbero permesso loro di valutare i rischi che loro e le loro famiglie avrebbero potuto correre se avessero continuato a vivere nei pressi della fabbrica.

¹⁹ Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

La Corte ha concluso che lo Stato convenuto non aveva adempiuto all'obbligo di garantire il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare: vi è stata una violazione dell'art. 8: «La Corte ritiene pertanto che lo Stato convenuto non abbia adempiuto all'obbligo di garantire il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare, in violazione dell'articolo 8 della Convenzione».

Particolarmente significativa è stata anche la Sentenza Taşkin e al. c. Turchia²⁰; con essa la Corte ha stabilito che uno Stato, nel caso di politiche ambientali, deve obbligatoriamente svolgere una serie di attività che prevedono la partecipazione e l'informazione dei soggetti [O.W. Pedersen, 2010] su cui ricadranno gli effetti delle suddette politiche [B. Peters, 2018]. Il caso riguardava la concessione di permessi per la gestione di una miniera d'oro a Ovacik, nel distretto di Bergama (Izmir), dove vivevano i ricorrenti, che sostenevano che, a causa dello sviluppo e delle operazioni della miniera d'oro di Ovacik, avevano subito gli effetti del danno ambientale, come il movimento di persone e l'inquinamento acustico causato dall'uso di macchinari ed esplosivi [S. Kravchenko, 2008]. La Corte ha sottolineato che l'articolo 8 si applicava a un grave inquinamento ambientale che poteva compromettere il benessere degli individui e impedire loro di godere della propria casa in modo tale da influenzare negativamente la loro vita privata e familiare, senza tuttavia mettere in serio pericolo la loro salute [A. Marke, M. Zolla, 2020]. Lo stesso valeva quando gli effetti pericolosi di un'attività a cui gli interessati potevano essere esposti erano stati determinati nell'ambito di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale in modo tale da stabilire un legame sufficientemente stretto con la vita privata e familiare ai fini dell'articolo 8 della Convenzione [J. Harrison, 2013]. In caso contrario, l'obbligo positivo dello Stato di

²⁰ Ricorso 46117/99 - il testo ufficiale della Sentenza Taşkin e al. c. Turchia, <https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/02/ECtHR-2005-Taşkin-and-Ors-v-Turkey.pdf>.

adottare misure ragionevoli e appropriate per garantire i diritti del ricorrente ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 8 verrebbe meno. La Corte ha concluso che l'articolo 8 della Convenzione era applicabile e che lo Stato convenuto non aveva adempiuto all'obbligo di garantire il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare, in violazione dell'articolo 8. Di conseguenza, vi è stata una violazione di tale disposizione. In sostanza lo Stato avrebbe dovuto realizzare uno studio sugli effetti futuri sull'ambiente e sulla garanzia dei diritti individuali e far conoscere a tutti i cittadini i risultati di tale studio [I. Krstić, B. Čučković, 2015].

5. I casi riguardanti gli effetti negativi per l'ambiente: il Principio 15 di Stoccolma

Il Principio 15 della Conferenza di Stoccolma, il quale enuncia che: «È necessario pianificare gli insediamenti umani e l'urbanizzazione, allo scopo di evitare effetti negativi sull'ambiente e ottenere i massimi benefici sociali, e ambientali per tutti», è stato recepito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in alcuni casi degli ultimi due decenni in materia ambientale.

Un caso significativo che fu Trattato dalla CEDU per quanto riguarda gli effetti negativi per l'ambiente, è quello *Tătar c. Romania*²¹: i ricorrenti, padre e figlio, sporsero denuncia a causa di un danno ad una diga di contenimento di miniera che si esprime in un'esposizione dei soggetti a rischi per la loro salute. Il caso riguardava un incidente ambientale verificatosi nel sito nel gennaio 2000: una diga aveva ceduto, rilasciando nell'ambiente circa 100.000 m³ di acqua di sterili contaminata da cianuro [D.L. Shelton, 2010]. La società che gestiva la miniera d'oro non aveva interrotto le sue attività. I ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, che le attività

²¹ Ricorso 67021/01 - il testo della Sentenza *Tatar c. Romania*, <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90909> (visitato il 02.05.2025).

svolte dalla società mettevano in pericolo la loro vita e che le autorità non avevano preso alcun provvedimento [N. De Sadeleer, 2017]. La Corte ha osservato che quando l'inquinamento o il rumore interferiscono con il benessere di una persona, può essere presentata una richiesta di risarcimento ai sensi dell'articolo 8 e che l'esistenza di un rischio grave e materiale per la salute e il benessere dei ricorrenti comportava il dovere da parte dello Stato di valutare i rischi, sia al momento della concessione dell'autorizzazione all'esercizio che dopo l'incidente, e di adottare le misure appropriate [C.F. Wu, 2021]. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto che vi sia stata una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare a causa della mancata protezione da parte delle autorità rumene dei ricorrenti che vivevano nelle vicinanze della miniera d'oro di Baia Mare Aurul:

La Corte ha concluso che le autorità rumene sono venute meno al loro dovere di valutare, in misura soddisfacente, i rischi che l'attività della società poteva comportare e di adottare misure adeguate per tutelare i diritti degli interessati al rispetto della loro vita privata e delle loro abitazioni, ai sensi dell'articolo 8, e più in generale il loro diritto a godere di un ambiente sano e protetto.

In questo caso, vengono citati espressamente gli articoli della Dichiarazione di Stoccolma, di quella di Rio, della Convenzione di Aarhus sull'accesso alla giustizia in materia ambientale [A. Galanti, 2021].

Infine, si segnalano due casi italiani: quello dei rifiuti della Campania e il caso ILVA. La prima Sentenza relativa al caso Di Sarno e al. c. Italia²² ha visto il ricorso di cittadini del comune di Somma Vesuviana per garantire i loro diritti compromessi dalla cattiva gestione

²² Ricorso 30765/08 - il testo ufficiale della Sentenza Di Sarno e al. c. Italia, <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108480> (visitato il 02.05.2025).

della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in Campania con conseguente rischio per la salute, con evidente aumento di mortalità per tumore [F. Carelli, 2019]. La Corte invocò l'implicazione dell'articolo 8 della Convenzione sottolineando il fatto che i danni ambientali incidono sul benessere delle persone e le privano del godimento del loro domicilio, causando problemi alla vita privata e familiare [E. Falletti, 2014]. Dall'11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009, viene dichiarato lo stato di emergenza in tutta la regione Campania per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Diciotto cittadini che vivevano e/o lavoravano in questa regione hanno avviato un procedimento per violazione dei loro diritti ai sensi degli articoli 8 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Sebbene i ricorrenti non avessero lamentato alcun problema medico e il Tribunale avesse stabilito che la loro vita e la loro salute non erano in pericolo a causa dell'esposizione ai rifiuti, ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 del diritto alla casa e alla vita privata. Il Tribunale si è basato sul diritto a un ambiente sano, concludendo che: «La raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti sono attività pericolose; come tali, lo Stato aveva il dovere di adottare misure ragionevoli e appropriate in grado di salvaguardare il diritto degli interessati a un ambiente sano e protetto».

Con la Sentenza Cordella e al. c. Italia²³ del 2019, la Corte ha Trattato la responsabilità dell'Italia in merito alle emissioni nocive per l'ambiente [H. Keller, C. Heri, 2022] e per i cittadini dello stabilimento siderurgico di Taranto ILVA Spa [A. Longo, 2019]. Si è constatata la violazione degli articoli 8 e 13 della Convenzione, verificando che l'Italia non aveva raggiunto un compromesso tra la qualità produttiva e il benessere della vita dei cittadini [R. Greco, 2020]. Il caso riguardava il continuo inquinamento atmosferico di un'acciaieria,

²³ Ricorso 54414/13 - il testo ufficiale della Sentenza Cordella e al. c. Italia, <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189421> (visitato il 02.05.2025).

attiva dal 1965 a Taranto e di proprietà di un'ex azienda pubblica privatizzata nel 1995.

Nel 1990 una delibera del Consiglio dei Ministri ha identificato la città di Taranto e altri quattro comuni limitrofi come ad "alto rischio ambientale" a causa delle emissioni dell'acciaieria. Nel 1998 il Presidente della Repubblica ha approvato un piano di decontaminazione [A. De Guttry, 2022].

Nel 2000, un decreto ministeriale ha inserito i comuni di Taranto e Statte nei "siti di interesse nazionale per la decontaminazione" (cosiddetti SIN). Le autorità hanno stipulato accordi con l'azienda. Nel 2011 sono state imposte condizioni sostanziali e informative nell'ambito di una licenza amministrativa di esercizio. Diversi decreti legislativi volti a preservare l'attività siderurgica di Taranto, adottati a partire dal 2012, hanno prorogato le scadenze imposte. Nel 2015, a seguito dell'insolvenza, l'azienda è stata posta in amministrazione controllata e l'amministratore ha ottenuto l'esenzione dalla responsabilità amministrativa e penale per l'introduzione delle misure ambientali previste.

Nel frattempo, le istituzioni la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Commissione hanno concluso che l'Italia è venuta meno all'obbligo di garantire il rispetto delle direttive applicabili: «Alla luce di quanto precede, la Corte constata che le autorità nazionali hanno omesso di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'effettiva tutela del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata».

Sono stati avviati diversi procedimenti civili o penali. Ciononostante, le emissioni tossiche sono continuate. I ricorrenti sono diverse decine di persone fisiche che vivono o hanno vissuto nelle vicinanze più o meno immediate dell'acciaieria e hanno lamentato la mancanza di azione da parte dello Stato per scongiurare gli effetti delle emissioni tossiche della fabbrica sulla loro salute [R. Leopizzi, M. Turco, 2022].

Conclusioni

In conclusione, si può affermare che la Corte di Strasburgo, pur partendo dagli articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, li abbia ampliati sul tema dell’ambiente grazie anche ai Principi enunciati dalla Conferenza di Stoccolma e delle convenzioni e dichiarazioni successive che discendono da essa, che hanno più volte ribadito il diritto di vivere in un ambiente salubre e la necessità dell’armonizzazione dell’interesse allo sviluppo e all’economia con l’interesse dei cittadini alla vita e al benessere [L. Hajjar Leib, 2011].

Infatti, nonostante la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo non contenga un diritto esplicito a vivere in un ambiente pulito, la Corte ha sviluppato i casi trattati in precedenza e ha stabilito che gli individui ricorrenti erano direttamente colpiti dall’inquinamento, sottolineando che dei danni importanti all’ambiente possono toccare il benessere degli individui.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e le conclusioni del Comitato della Carta sociale europea affermano l’inegabile legame tra la tutela dell’ambiente e i diritti umani: le successive presidenze del Consiglio d’Europa e gli organi dell’Organizzazione hanno chiesto un rafforzamento degli strumenti giuridici esistenti per aiutare gli Stati europei ad affrontare le enormi sfide poste dal degrado ambientale e rafforzare la tutela dei diritti umani nel continente [M. Di Lullo M. et al., 2019]. I protagonisti del diritto internazionale hanno fatto propria l’interconnessione tra la protezione dei diritti umani e l’ambiente, la quale è rafforzata dagli obblighi ai quali si sono sottoposti gli Stati membri ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e della Carta Sociale Europea. Negli anni passati, il Comitato Direttivo per i Diritti Umani (*Steering Committee for Human Rights*, CDDH)²⁴, ha pubblicato una versione aggiornata del Manuale sui diritti umani e l’ambiente e il Gruppo di redazione sui diritti

²⁴ Il sito ufficiale del Comitato Direttivo per i Diritti Umani, <https://www.coe.int/en/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/home> (visitato il 02.05.2025).

umani e l'ambiente del Comitato (CDDH-ENV) avevano il compito di inviare una bozza non vincolante entro l'anno scorso al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Quest'ultimo ha come scopo la tutela dei diritti umani, soprattutto per quanto riguarda l'impatto che l'ambiente ha sulla popolazione, al fine di affrontare le sfide che sono sempre più gravi per il pianeta, tra cui i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

Riferimenti Bibliografici

Boyle A. (2007), *Human Rights or Environmental Rights? A Reassessment*, «Fordham Environmental Law Review», 18(3), pp. 471-511.

Carelli F. (2019), *Enforcing a Right to a Healthy Environment in the ECHR System: The Cordella v. Italy Case*, «Rivista Giuridica AmbienteDiritto», 4, pp. 1-14.

Cobzaru A. (2013), *Famous Cases which Confirmed the Right to a Healthy Environment on National and European Levels*, «Contemporary Readings in Law and Social Justice», 2, pp. 400-409.

De Guttry A. (2022), *International Law and Chemical, Biological, Radio-Nuclear (CBRN), Events* (Brill 2022), Leiden, pp. 539-560.

De Sadeleer N. (2017), *The Risk of Risk Analysis*, «European Journal of Risk Regulation», 8(1), pp. 28-32.

Di Lullo M. et al. (2019), *The European Council, the Council and the Member States: Changing Environmental Leadership Dynamics in the European Union*, «Environmental Politics», 28(2), pp. 248-270.

Falletti E. (2014), *The Aarhus Convention and the Democratic Involvement in Environmental Issues: The Italian Case*, LIUC University, Castellanza, pp. 1-10.

Galanti A. (2021), *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, Scuola Superiore della Magistratura, Roma, pp. 1-10.

Hajjar Leib L. (2011), *Human Rights and the Environment*, Brill Nijhoff, Leiden, pp. 71-108.

Hampson F.J. (1990), *Restrictions on Rights of Action and the European Convention on Human Rights: The Case of Powell and Rayner*, «British Yearbook of International Law», 61(1), pp. 279-310.

Harrison J. (2013), *Reflections on the Role of International Courts and Tribunals in the Settlement of Environmental Disputes and the Development of International Environmental Law*, «Journal of Environmental Law», 25(3), pp. 501-514.

Heringa A.W. (1995), *Private Life and the Protection of the Environment*, «Maastricht Journal of European and Comparative Law», 2(2), pp. 196-204.

Hilson C. (2013), *The Margin of Appreciation, Domestic Irregularity and Domestic Court Rulings in ECHR Environmental Jurisprudence: Global Legal Pluralism in Action*, «Global Constitutionalism», 2(2), pp. 262-268.

Hins W., Voorhoof D. (2007), *Access to State-held Information as a Fundamental Right under the European Convention on Human Rights*, «European Constitutional Law Review», 3(1), pp. 114-126.

Hippler Bello J., Desgagne R. (1995), *López Ostra v. Spain*, «American Journal of International Law», pp. 788-791.

Keller H., Heri C. (2022), *The Future is Now: Climate Cases Before the ECtHR*, «Nordic Journal of Human Rights», 40(1), pp. 153-174.

Kravchenko S. (2008), *Right to Carbon or Right to Life: Human Rights Approaches to Climate Change*, «Vermont Journal of Environmental Law», 9(3), pp. 513-547.

Kriebaum U. (2007), *Regulating Takings: Balancing the Interests of the Investor and the State*, «The Journal of World Investment & Trade», 8(5), pp. 717-744.

Krstić I., Čučković B. (2015), *Procedural Aspects of Article 8 of the ECHR in Environmental Cases: The Greening of Human Rights Law*, «Anali Pravnog fakulteta u Beogradu», 63(3), pp. 170-189.

Leopizzi R., Turco M. (2022), *Dalla Crisi allo Sviluppo Sostenibile: Principi e soluzioni nella prospettiva economica-aziendale*, FrancoAngeli, Milano, pp. 223-242.

Longo A. (2019), *Cordella et al. v. Italy: Industrial Emissions and Italian Omissions Under Scrutiny*, «European Papers - A Journal on Law and Integration», 1, pp. 337-343.

Manca V. (2018), *La tutela delle vittime da reato ambientale nel sistema Cedu: il caso Ilva*, «Diritto Penale Contemporaneo», 1, pp. 260-271.

Marke A., Zolla M. (2020), *Establishing Legal Liability for Climate Change Adaptation Failures*, «Carbon & Climate Law Review», 14(3), pp. 187-198.

Miller C. (1999), *The European Convention on Human Rights: Another Weapon in the Environmentalist's Armoury*, «Journal of Environmental Law», 11(1), pp. 157-176.

Mjöll Arnardóttir O. (2007), *Non-Discrimination Under Article 14 ECHR - The Burden of Proof*, «Scandinavian Studies in Law», 51, pp. 13-39.

Murdoch J. (1997), *Environmental Protection within Scope of European Convention: López-Ostra v. Spain European Court of Human Rights 9th December 1994*, «Scottish Planning and Environmental Law», 59, pp. 17-18.

Myers D.P. (1956), *The European Commission on Human Rights*, 50(4), «American Journal of International Law», pp. 949-951.

Ogboru T. (2008), *The Role of a Healthy Environment in the Promotion of Right to Life*, Constellation Publishers, Ibadan, pp. 368-381.

Palombo D. (2019), *The Conservative Human Rights Revolution European Identity, Transnational Politics, and the Origins of the European Convention*, «Journal of the History of International Law», 21, pp. 443-457.

Pedersen O.W. (2010), *The Ties that Bind: The Environment, the European Convention on Human Rights and the Rule of Law*, «European Public Law», 16(4), pp. 571-595.

Peters B. (2018), *Unpacking the Diversity of Procedural Environmental Rights: The European Convention on Human Rights and the Aarhus Convention*, «Journal of Environmental Law», 30(1), pp. 1-27.

Ploeger H.D., Groetelaers D.A. (2007), *The Importance of Fundamental Right to Property for the Practice of Planning: An Introduction to the Case Law of the European Court of Human Rights on Article 1 Protocol*, «European Planning Studies», 15(10), pp. 1423-1438.

Post H. (2004), *The Judgment of the Grand Chamber in Hatton and Others v. the United Kingdom or: What is Left of the Indirect Right to a Healthy Environment*, «Non-State Actors and International Law», 4, pp. 135-137.

Postiglione A. (1993), *An International Court for the Environment?*, «Environmental Policy & Law», 23, pp. 73-75.

Prilutskaya N. (2007), *Fadeyeva v. Russia: A Year and a half after the ECtHR Judgment*, «EHRAC Bulletin», 7, pp. 14-15.

Ruppel O. et al. (2013), *Climate Change: International Law and Global Governance*, Nomos Verlagsgesellschaft mbH, Baden-Baden, pp. 759-804.

Shelton D.L. (2010), *Tătar C. Roumanie, App. No. 67021/01. At <http://www.echr.coe.int>. European Court of Human Rights, January 27, 2009*, «The American Journal of International Law», 104(2), pp. 247-253.

Thornton J., Tromans S. (1998), *The Effect of the European Convention on Human Rights on UK Environmental Law*, «Amicus Curiae», 12, pp. 23-25.

Tsioumani E. (2022), *Hatton and Others v. United Kingdom (Application No 36022/97)*, «Review of European, Comparative & International Environmental Law», 11, pp. 246-249.

Ubushieva B. (2012), *Encore une 'nuisance jurisprudentielle' pour le droit à un environnement sain: à propos de l'arrêt de la Cour EDH 'Flamenbaum c/ France'*, «Journal d'actualité des droits européens».

Veinla H. (2007), *Precautionary Environmental Protection and Human Rights*, «Juridica International», 12, pp. 91-94.

Verschuuren J. (2001), *Case Law*, «Tilburg Law Review», 9(3), pp. 310-321.

Wu C.F. (2021), *Challenges to Protecting the Right to Health under the Climate Change Regime*, «Health and Human Rights», 23(2), pp. 121-138.

Yu Fomina L. (2016), *Protection of the Right to Respect for Private and Family Life in European Court of Human Rights*, «European Research Studies», 19(3), pp. 97-110.

Zwart T. (1994), *The Admissibility of Human Rights Petitions: The Case Law of the European Commission of Human Rights and the Human Rights Committee*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, pp. 1-38.

LA VIOLENZA PSICOLOGICA E IL “CODICE ROSSO”

di *Roberta Volpe*

Abstract

Il lavoro è fondamentalmente incentrato su una peculiare emergenza sociale: le violenze domestiche e quelle di genere. Oggi, come è noto, le normative esistenti sono finalmente in grado di attenzionare in maniera forte queste forme di violenza e di instaurare procedimenti penali per pervenire alla rapida adozione dei provvedimenti eventualmente necessari a fronteggiare i processi di vittimizzazione. Ciò detto, la violenza di genere è un problema che va affrontato in tutte le sue sfaccettature e, quindi, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche e soprattutto dal punto di vista culturale, sociale e psicologico. Sul piano prettamente giuridico, il lavoro della Volpe pone in luce anche l'allarmismo sociale che ha condotto a una sorta di "populismo penale", che non sempre è stato d'aiuto nella prevenzione di determinati accadimenti. Non è un caso, infatti, che di recente sia stato posto l'accento sull'educazione civica, sentimentale e sessuale dei giovani, già in età scolare. Il femminicidio è di fatto solo l'apice del fenomeno, perché ogni abuso è radicato nella biografia degli individui, spesso avvezzi al controllo del partner, a manifestazioni di intensa gelosia e di violenza. Affinché le normative giuridiche possano divenire veramente efficaci è necessaria, pertanto, una nuova *educazione*, è questo perché nelle nostre azioni esprimiamo, fondamentalmente, solo ciò che esiste dentro di noi.

The paper basically focuses on a peculiar social emergency: domestic and gender-based violence. Nowadays, as it is well known, existing regulations are finally able to strongly attenuate these forms of violence and to establish criminal proceedings in order to get the rapid adoption of the measures that may be necessary to deal with the processes of victimization. That said, gender-based violence is a problem that needs to be addressed in all its facets and, therefore, not only from a legal point of view, but also and above all from a cultural, social and psychological one. On the purely legal level, Volpe's work also highlights the social alarmism that has led to a kind of "penal populism," which has not always been helpful in preventing certain occurrences. It is no coincidence, in fact, that there has been a recent emphasis on civic, sentimental and sexual education of young people as early as school age. Femicide is in fact only the pinnacle of the phenomenon, because all abuse is rooted in the biography of individuals, who are often accustomed to control of their partners, manifestations of intense jealousy and violence. In order for legal regulations to become truly effective, therefore, a new education is necessary, especially because in our actions we express, fundamentally, only what exists within us.

Parole chiave: violenza sessuale, codice rosso, violenza di genere.

Keywords: sexual violence, red alert, gender-based violence.

1. Le fattispecie penali relative alla violenza di genere: maltrattamenti contro familiari e conviventi

Per comprendere il fenomeno della violenza di genere, è necessario in questa sede analizzare, senza pretese di esaustività, le fattispecie del codice penale relative alla violenza domestica e di genere; nello specifico, gli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale. Cominciamo col primo, che – come è noto – concerne i “maltrattamenti contro familiari e conviventi”¹: “Chiunque [...] maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni². La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi³ [...]. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato”⁴.

Partendo dall'art. 572 c.p., il codice del 1930 l'ha collocato in un autonomo titolo, “Dei delitti e contro la famiglia”, nel Capo IV, poiché, al tempo, si voleva realizzare una tutela particolare della famiglia come “ente autonomo”, ma a oggi, dopo recenti modifiche, è stata

¹ Articolo così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n.172.

² Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.

³ Comma inserito dall'art. 9, comma 2, lett. b), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019. Si consideri, tuttavia, che

⁴ Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, lett. c), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.

estesa la tutela anche alle c.d. famiglie di fatto e ai soggetti comunque conviventi, ma anche nel caso di coniugi separati e del titolare di un rapporto di autorità rispetto al soggetto passivo [C. Parodi, 2012; F. Consulich, 2013]. Da ciò deriva che l'oggetto della tutela non può essere solo la famiglia; infatti, il bene giuridico tutelato è l'integrità psicofisica del soggetto passivo [F. Mantovani, 1965; G.D. Pisapia, 1993; F.M. Zanasi, 2006]; un diverso orientamento dottrinale ritiene che il bene giuridico tutelato consista nella personalità dell'individuo, poiché la condotta del maltrattare (che sia un maltrattamento fisico o psicologico), per la sua durata e ripetitività, lede l'intera personalità [F. Coppi, 1975, 1979; G. Pavich, 2012; L. Tarasco 2015], anche se – dobbiamo dirlo – raramente è stata condivisa una tale concezione.

Come è noto, la dottrina prevalente e la più recente giurisprudenza hanno ricondotto la pluralità degli atti al carattere abituale della condotta; ciò significa che la fattispecie si perfeziona con il compimento di una pluralità di atti – costituenti o meno autonomi reati – legati fra loro dal vincolo dell'abitualità, cioè della continuità e ripetitività nel tempo. Unico requisito della condotta è individuabile nella corretta idoneità offensiva rispetto al bene giuridico tutelato [F. Antolisei, 2022; A. Colacci, 1963, 1965; G. Fiandaca, E. Musco, 2019; G. Mazza, 1990; F. Pettenati, 1961; G.D. Pisapia, 1993; C. Paterniti, 2001; C. Foladore, 2003; S. Monticelli, 2022; A. Sorgato, 2014; L. Tarasco, 2015].

La configurabilità del delitto in esame non può essere esclusa (né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo) per l'appartenenza dei soggetti coinvolti ad ambienti culturali, che conferirebbero particolari potestà punitive all'interno del nucleo familiare, poiché ugualmente in contrasto con i principi che stanno alla base dell'ordinamento giuridico, in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti negli artt. 29-31 Cost., nonché con il principio di uguaglianza e di pari dignità sociale (artt. 2 e 3, c. 1, Cost.). Il dolo costituisce – insieme al nesso della abitualità – l'elemento unificatore

della pluralità degli atti necessari a integrare il delitto in esame, definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza un dolo generico [F. Coppi, 1974, 1975, 1979; S. Lugnano, 1989; F. Pettenati, 1961], poiché l'unità fra i vari atti dev'essere cercata nell'abitudine della condotta legata a tale elemento psicologico, ma deve escludersi che sia richiesta la sussistenza di uno specifico programma criminoso, e non deve necessariamente preesistere al compimento di tutti gli atti [A. Pannain, 1964; F. Pettenati, 1961; G.D. Pisapia, 1993; L.G. Verrina, 1976].

2. Violenza sessuale⁵

Proseguendo con la nostra analisi, introduciamo la seconda fattispecie: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni⁶. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

⁵ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 15 febbraio 1996, n.66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42). L'art. 16 della stessa legge, come modificato dall'art. 15, L. 3 agosto 1998, n. 269, ha così disposto “1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime”. Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

⁶ Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.

Tale fattispecie, malauguratamente attuale, è l'art. 609-bis del codice penale, "Violenza sessuale", prevista nel Capo III, Sezione II, il cui bene giuridico tutelato è la libertà sessuale, ovvero la libertà di autodeterminarsi nello specifico ambito della sessualità, violata tutte le volte in cui il soggetto passivo è in condizioni di non scegliere liberamente l'atto sessuale, perché ad esso costretto o indotto [A. Pecoraro Albani, 1997; V. Musacchio, 1999; G. Balbi, 1998; T. Padovani, 2006; M. Bertolino, 1996]. Ma tale lesione non è solo violazione di un diritto, è anche una profanazione inaccettabile del corpo stesso, che lascia dietro di sé le cicatrici (fisiche e psichiche) della violenza subita: degrada la persona a oggetto a disposizione dello stupratore; la vittima dello stupro viene ridotta a mero strumento di soddisfazione dei desideri sessuali del reo e trasformata in una "cosa" della quale ci si impossessa con la forza, con l'inganno o con l'abuso.

Ciò che viene leso nello stupro vero e proprio (ovvero quello caratterizzato da violenza, minaccia o abuso di autorità), così come nel caso di violenza sessuale "induttiva", non è dunque soltanto l'autodeterminazione della vittima e il corpo della stessa, ma anche – e soprattutto – la sua dignità, nella misura in cui la persona sfruttata sessualmente subisce una delle peggiori degradazioni. Perciò, l'art. 609-bis non tutela soltanto un diritto di libertà – la "libertà sessuale", appunto – ma protegge in senso più ampio la dignità della persona nella sua dimensione sessuale, e, cioè, il diritto di ciascuna persona a non essere ridotta al rango di un oggetto alla mercé dei desideri sessuali altrui.

A norma dell'articolo in commento, soggetto attivo può essere chiunque, anche il coniuge (separato o meno, per cui oggi è prevista un'aggravante all'art. 609-ter, c. 5-quater), per cui lo possiamo configurare come un reato comune, eccetto nell'ipotesi di violenza sessuale per costrizione commessa mediante abuso di autorità, nel quale il reato risulta invece proprio. Invece, il soggetto passivo viene identificato dalla norma come *taluno*, consentendo di attirare nella fattispecie qual-

siasi persona, a prescindere dal sesso, dall'età, dalle inclinazioni sessuali, dalla professione. Particolari condizioni della persona offesa risultano però essenziali per integrare alcune ipotesi particolari di violenza sessuale: ovvero situazioni di inferiorità fisica o psichica, che qualificano la violenza sessuale "per induzione", oppure a situazioni in cui la vittima è sottoposta all'autorità del soggetto attivo, che caratterizza la violenza sessuale commessa mediante "abuso di autorità". Il soggetto passivo deve essere costretto (o indotto) a compiere (oppure a subire) "atti sessuali". Innanzitutto, per configurare il comportamento del reo come "atto sessuale", esso deve essere oggettivamente sessuale, cioè deve essere tale da rendere inequivoca "all'esterno" la sua attinenza alla dimensione sessuale. Accertata la natura sessuale dell'atto, rimane poi da vagliare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico determinata dal compimento dell'atto stesso. La giurisprudenza sembra aver accolto una nozione ampia di atti sessuali, che determina una sostanziale sovrapposizione della più moderna espressione con le previgenti nozioni di "violenza carnale" e "atti di libidine". Infatti, continuano ad assumere rilevanza penale come "atti sessuali": a) i baci sul collo e sulla guancia; b) i palpeggiamenti dei glutei; c) i toccamenti fra le gambe che non attingono alle zone genitali o anali; d) il tocco del ginocchio; e) gli strofinamenti; f) l'ematoma causato dalla suzione con le labbra di una parte dell'epidermide o da un bacio molto aggressivo.

A configurare l'elemento di "colpevolezza" è necessario e sufficiente il dolo generico: in questo caso, l'elemento psicologico del reato viene ampiamente soddisfatto quando il reo abbia coscientemente e volontariamente coartato o indotto la vittima a subire o compiere un atto sessuale, voluto quale esito finale della propria condotta, avendo piena coscienza del dissenso del partner. È sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, che l'agente abbia la consapevolezza che il soggetto passivo non abbia manifestato il con-

senso al compimento degli atti sessuali a proprio carico, essendo invece irrilevante l'errore sulla esistenza o meno dell'espressione del dissenso.

3. Atti persecutori⁷

Proseguendo ancora con la nostra analisi, introduciamo l'ultima fattispecie: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita⁸. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è stata o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici⁹. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato com-

⁷ Articolo aggiunto dall'art. 7, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38; consultare anche gli articoli 8, 11 e 12 dello stesso decreto.

⁸ Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 1-bis, D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94, e, successivamente, dall'art. 9, comma 3, L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.

⁹ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

messo mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio"¹⁰.

È opportuno, infine, individuare i tratti caratteristici della fattispecie penale del c.d. stalking, "Atti persecutori", prevista nel Capo III, Sezione III del codice penale, posta dal legislatore a tutela della tranquillità individuale e – in relazione all'evento del costringimento della vittima a mutare le proprie abitudini di vita – anche della libera autodeterminazione. La condotta consiste nel minacciare o molestare reiteratamente la vittima, quei comportamenti che si concretizzano in un'intrusione nella sfera psichica altrui con conseguente compromissione della tranquillità personale e della libertà morale della vittima [G.M. Flick, 1976], senza però concretizzarsi in vere e proprie violenze sulla persona, come si evince dalla giurisprudenza che fissa il confine fra molestie a sfondo sessuale e violenza sessuale proprio nel contatto fisico dell'agente sulla vittima, sicché i fatti "di violenza" dovranno ritenersi esclusi dal tipo normativo della fattispecie di atti persecutori e, di conseguenza, essere sussunti in altre norme incriminatrici¹¹. Ci troviamo, dunque, in presenza di un reato abituale d'evento

¹⁰ Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

¹¹ La questione se le condotte integrative della fattispecie in esame – con specifico riferimento alla condotta di minaccia – siano riconducibili alla categoria della violenza contro la persona è stata sottoposta al giudizio delle Sezioni Unite della Cassazione, in quanto ritenuta rilevante ai fini della decisione circa l'applicabilità, al delitto in esame, della disposizione di cui all'art. 408, c. 3-bis, c.p.p., che prevede l'obbligo di notifica alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione per i "delitti commessi con violenza alla persona". Le S.U. (C. s.u. 29.1.2016, A.C., *DirPenCont*) hanno risolto la questione nel senso di ritenere applicabile la nuova disciplina anche al delitto di atti persecutori, senza, tuttavia, arrivare a classificare la condotta persecutoria come forma di violenza alla persona nell'accezione accolta nel nostro ordinamento.

a forma vincolata, per cui la condotta dev'essere reiterata e l'evento può manifestarsi in qualsiasi modo (andando dai corteggiamenti non graditi e pressanti, accompagnati da telefonate di vario tipo, invio di sms ed e-mail, pubblicazione di messaggi su Facebook, pedinamenti, alle forme giornalmisticamente etichettate come "stalking condominiale", a fatti riconducibili ai fenomeni del "bullismo" e del "mobbing), in tal modo da, come cita l'articolo in analisi, "cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura", "ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva", ovvero, ancora, "costringere (la vittima) ad alterare le proprie abitudini di vita". Infine, il reato è a dolo generico, per cui l'agente deve avere la "consapevolezza della idoneità destabilizzante della sua condotta" [M. Fumo, 2022] e può realizzarsi in modo graduale e avere ad oggetto la continuità nel complesso delle singole parti della condotta.

4. Il Codice Rosso e la l. 122 del 2023 per la tutela delle vittime di violenza di genere

Il fenomeno della violenza contro le donne per motivi di genere¹² rappresenta una realtà molto complessa [A. Muscella, 2020], sia dal punto di vista sociologico che giuridico, in quanto si manifesta con caratteristiche variabili in relazione all'ambiente sociale, culturale e storico di riferimento [*Ibidem*]. A livello internazionale, la definizione

¹² Ex art. 3 della Convenzione di Istanbul, l'espressione «violenza contro le donne basata sul genere» è da intendersi come «una violazione di diritti umani o una forma di discriminazione nei confronti delle donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provochino o rischino di provocare danni o sofferenze di carattere fisico, sessuale, psicologico o economico, inclusi i casi di minacce di simili condotte, coercizione o privazione arbitraria della libertà, occorsi nella sfera pubblica o nella sfera privata».

maggiormente accreditata [*Ibidem*], anche a livello europeo, di violenza contro le donne comprende ogni tipologia di violenza (fisica, psicologica, sessuale, economica e qualsiasi altro tipo di violenza che incida sulla dignità, integrità e libertà delle donne), esercitata nei confronti della donna semplicemente “perché donna”, che può svilupparsi in diverse forme e palesarsi in differenti luoghi e tipi di relazione riconducibili tanto alla dimensione privata quanto a quella pubblica [*Ibidem*].

Veri e propri vincoli normativi a tutela della donna sono stati imposti dalla Convenzione di Istanbul «sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica» (adottata dal Consiglio d'Europa nel 2011, sottoscritta dall'Italia nel 2012 e ratificata nel 2013 con la legge n. 77), considerata un vero e proprio punto di riferimento, afferma che la violenza sulle donne deve essere considerata come una violazione dei diritti umani, nonché come uno dei principali ostacoli al conseguimento della parità di genere e dell'emancipazione femminile ed introduce specifiche previsioni assenti negli altri trattati in materia, con particolare riguardo a due aree di intervento, ovvero la prevenzione e l'accesso ai servizi da parte di donne che hanno subito violenza [A. Battarino, 2013; A. Muscella, 2020]. Inoltre, ricordiamo la legge n. 119 del 15 ottobre 2013, il c.d. Pacchetto sicurezza, che ha inserito nel nostro ordinamento, nei settori del diritto penale sostanziale e processuale, una serie di misure, preventive e repressive, per contrastare in tutte le sue forme la violenza contro le donne, ed in seguito la Riforma legislativa introdotta con il c.d. Codice Rosso, ossia, con la L. n. 69 del 19 luglio 2019, la cui *ratio* è ben espressa nella relazione di accompagnamento al disegno di legge per cui «le [...] esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere [...] sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale» [A. Muscella, 2020].

5. Introduzione alla riforma

Il “Codice Rosso”, entrato in vigore con la legge del 19 luglio 2019, n. 69, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, mira al potenziamento degli strumenti di contrasto alla violenza domestica e di genere. Per perseguire tale obiettivo, il legislatore ha delineato – attraverso previsioni di carattere procedurale, volte sostanzialmente ad accelerare i tempi di presa in carico delle notizie di reato da parte dell’Autorità giudiziaria e della Polizia Giudiziaria – una corsia preferenziale per la trattazione di determinati delitti tassativamente individuati. Inoltre, ha sensibilmente inasprito le pene previste per i delitti in questione, introducendo al contempo nuove fattispecie, alcune caratterizzate da comportamenti già riconducibili alle norme vigenti¹³. In altri casi, si è inteso colmare lacune dell’ordinamento, incriminando condotte che finora, pur non essendo del tutto prive di rilevanza penale, non costituivano di per sé reato. Nello specifico: la violazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che comunque poteva – e può – determinare l’aggravamento; e il cd. *revenge porn*, punibile, prima della recente introduzione, solo se accompagnata a condotte estorsive o in relazione a eventuali conseguenze lesive per la persona offesa, causalmente riconducibili alla condotta stessa¹⁴.

¹³ È il caso del delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, punito dal neointrodotta art. 583-quinquies c.p., ma astrattamente sussumibile della fattispecie di lesioni gravissime di cui al combinato disposto fra l’art. 582 e l’art. 583 comma 2 n. 4 c.p., ora abrogato. Quanto alla costrizione o induzione al matrimonio, prevista dall’art. 558-bis c.p. la condotta era in precedenza sanzionabile ai sensi dell’art. 610 c.p.

¹⁴ Il *revenge porn* o *revenge pornography* (in italiano “vendetta porno” o “porno vendetta”) è la condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite internet, senza il consenso dei protagonisti degli stessi. Al momento si stima che per il 90%

6. Le principali novità introdotte dal “Codice Rosso”

Approfondendo sommariamente le novità introdotte da tale normativa, essa ha inserito nel codice penale quattro nuove fattispecie di reato, ovvero la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p., introdotto dall'art. 4 l.n. 69/2019), costrizione o induzione al matrimonio (art. 558bis c.p., introdotto ex art. 7 l.n. 69/2019), diffusione illecita di immagini o videosessualmente espliciti (cd. revenge porn, art. 612-ter c.p., art. 10 l.n. 69/2019) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p., art. 12 l.n. 69/2019).

Con riferimento alle modifiche sostanziali, la legge interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di stalking con significativi incrementi di pena e con la previsione di nuove circostanze aggravanti (art. 9 l.n. 69/2019). Inoltre, facendo sempre riferimento alle novità di carattere sostanziale, interessa ricordare che l'articolo 6 della legge n. 69/2019 aggiunge un comma all'art. 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio, quando si procede per reati di violenza domestica e di genere, alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per i medesimi reati.

Infine, l'art. 5 della medesima legge ha previsto l'attivazione di specifici corsi per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria presso i rispettivi istituti di formazione, destinati a coloro che esercitano pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei

circa dei casi le vittime di revenge porn sono donne, mentre per il restante 10% si tratta di uomini.

reati di violenza domestica e di genere ovvero che intervengono nel trattamento penitenziario delle persone condannate per tali reati.

7. Alcuni limiti

Nonostante la ratio e la speditezza fornita dalle modifiche del Codice Rosso, i dati Istat permettono di constatare l'aumento delle vittime di violenza di genere: nel 2022 si sono verificati 322 omicidi (+6,2% rispetto al 2021), 126 donne e 196 uomini; cresce il numero di uomini uccisi da sconosciuti (0,37 per 100mila maschi; 0,27 nel 2021) e di donne uccise da parenti (0,14 per 100mila donne, 0,10 nel 2021). Nei casi in cui si è scoperto l'autore, il 92,7% delle donne è vittima di un uomo, mentre, nel caso la vittima sia un uomo, nel 94,4% dei casi l'omicida è un uomo; sono 61 le donne uccise da un partner o un ex partner, tutti di sesso maschile e, sulla base delle informazioni disponibili, si stima che i femminicidi siano 106, sul totale delle 126 donne uccise. Il dato è in linea con quanto rilevato negli ultimi tre anni¹⁵.

Ciò ci porta a ritenere che non è bastata l'emanazione della suddetta normativa, ma è necessario sradicare determinati fondamenti culturali patriarcali e prevenire determinati eventi, non solo reprimerli. D'altronde, la legge affronta solo alcuni segmenti che interessano la violenza ai danni delle donne [Menditto, 2020], poiché mancano, ad esempio, interventi sulle fasi successive a quelle delle indagini (udienza preliminare, dibattimento di primo e secondo grado), caratterizzate da tempistiche inaccettabilmente lunghe, tanto da condurre ad assoluzioni derivanti dal fattore tempo; previsioni per il settore civile e nell'ambito della giustizia minorile, ove non sempre si valuta la vio-

¹⁵ Istituto Nazionale di Statistica, *Le vittime di omicidio – Anno 2022*, <https://www.istat.it/comunicato-stampa/le-vittime-di-omicidio-anno-2022/>

lenza patita dalle donne; una seria e specifica formazione di tutti i diversi soggetti che si occupano della violenza di genere, che non si può contrastare seriamente in mancanza di strumenti di conoscenza delle sue cause, che trovano origine in fondamenti culturali profondi.

Ancora, la riforma non risolve alcuni “nodi” che impediscono una reale tutela delle vittime dei delitti in esame [F. Menditto, 2020], tra i quali: l’assenza di idonee strutture che consentano di accompagnare la donna alla denuncia e dopo la denuncia; l’assenza di un’adeguata formazione della polizia giudiziaria (prevista dalla legge per il futuro) e, infine, l’assenza di un numero adeguato di personale di polizia giudiziaria.

8. La legge n. 122 del 2023 e l’introduzione del c.d. “Codice Rosso rafforzato”

Lo scorso 30 settembre 2023 è entrato in vigore l’art. 1 della L. n. 122 del 2023, pubblicata sulla G. U., Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2023, che ha introdotto il c.d. “Codice Rosso rafforzato”, intervenendo, nuovamente, sulla materia regolamentata dalla L. n. 69 del 2019, cercando di arginare ulteriormente la perpetrazione di reati di femminicidio o di violenza di genere, anche domestica. Sotto tale aspetto i dati in materia sono allarmanti: in Italia dall’inizio del 2023 sono 100 le donne uccise dagli uomini, anche se non si manca di affermare che i femminicidi non sono una strage, né un’emergenza, e che i reati di genere sono diminuiti. Purtroppo, si può concordare sul fatto che non sia più un’emergenza... ormai è la *normalità*.

Tale legge in commento incide su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere: le modifiche apportate dalla stessa al decreto legislativo n. 106/06, introducono in primo luogo un’ipotesi di revoca dell’assegnazione del procedimento, e di possibile avocazione, da parte del Procuratore della Repubblica, nel caso in cui il magistrato

assegnatario del procedimento avente ad oggetto reati da Codice Rosso non provveda, nel termine dei tre giorni, ad acquisire informazioni dalle vittime di violenza domestica o di genere. Alla comunicazione del provvedimento di revoca, ed entro il termine di ulteriori tre giorni, il magistrato può far pervenire le sue osservazioni al Procuratore che potrebbe, direttamente o mediante riassegnazione ad altro magistrato, procedere “senza ritardo” all’assunzione delle informazioni della persona offesa da detti reati¹⁶. Secondariamente, viene prevista una sorta di monitoraggio da parte del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, con cadenza trimestrale, mediante l’acquisizione di una relazione (almeno semestrale) dalle Procure del Distretto sui dati relativi al rispetto del termine entro il quale devono essere assunte le informazioni della parte offesa o da chi ha sporto denuncia, querela o istanza per uno dei delitti indicati dall’art. 362, comma 1-ter c.p.p.¹⁷.

La “gestione temporale” è elemento che caratterizza la trattazione dei procedimenti per violenza domestica o di genere, che trova fondamento nella necessità di evitare un aggravamento delle conseguenze dannose e pericolose del reato, demandando al pubblico ministero un’immediata valutazione dei fatti e l’adozione di provvedimenti di protezione e non avvicinamento, così da evitare ritardi e sottovalutazioni (come quelli oggetto di condanna della Corte Edu nella sentenza Talpis c. Italia del 2 marzo 2017), in conformità con le indicazioni della Dir. 2012/29/EU, che stabilisce l’obiettivo specifico di garantire l’immediata instaurazione del procedimento penale al fine di pervenire nel più breve tempo all’adozione di provvedimenti a tutela dell’offeso.

¹⁶ Art. 1, lett. a), l. 122/2023.

¹⁷ Art. 1, lett. b), l. 122/2023.

9. L'ambito di applicazione della normativa

L'unico articolo della l. n. 122 del 2023 interviene, come detto poc'anzi, sul D.Lgs. n. 106/2006, modificando gli artt. 2 e 6 con l'obiettivo di delineare i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. Viene, così, introdotto un 'nuovo' controllo puramente 'interno' alla Procura, più che uno realistico strumento volto a prevenire e reprimere in maniera migliore i fatti sussumibili nell'ambito della violenza di genere. Se lo scopo dell'intervento è quello di tutelare le vittime del reato, certamente la norma appena entrata in vigore non appare idonea: quella che doveva essere una soluzione tesa alla protezione e tutela "immediata" della vittima dei reati *de quibus*, pare, così, risolversi in una delicatissima questione "interna" all'ufficio di Procura, vale a dire in un rapporto tra Procuratore, sostituti e Procuratori aggiunti delegati alla "gestione" dei gruppi competenti sulla violenza di genere e domestica, tanto da far ritenere la nuova norma tendenzialmente "punitiva" nei confronti del p.m. procedente.

10. La necessaria introduzione di meccanismi di prevenzione dei reati e salvaguardia della vittima

Appaiono evidenti le criticità del nostro sistema normativo, che investe su obblighi procedurali e controlli "gerarchici" interni agli Uffici di Procura e che trascura la necessità di un efficace intervento sul piano processuale, oltre a quello formativo e culturale. Sembra, implicitamente, che il legislatore sia consapevole dell'inadeguata formazione specifica degli organi di polizia [F. Menditto, 2020] e degli Uffici di Procura a "gestire" i procedimenti per reati di violenza di genere e di violenza domestica e delle criticità della "sezione specializzata" in materia di violenza di genere, ormai da tempo operativa.

Le previsioni sopra riassunte rischiano in realtà, da un lato, di rivelarsi sostanzialmente inefficaci per la tutela delle stesse persone offese, e, dall'altro, di imporre una serie di adempimenti defatigatori che non faranno altro che rallentare, appesantire ed ingolfare l'attività dei singoli uffici giudiziari anziché velocizzarla, snellirla e renderla maggiormente effettiva ed efficace. Per assicurare una maggior tutela alle vittime di tali reati, occorrerebbe piuttosto agire non sullo spostamento di competenze e responsabilità degli inquirenti, ma sulle altre patologie che rendono difficile garantire i valori e i diritti delle persone che subiscono, anche in forma tentata, i reati *de quibus* [A. Marandola, 2023].

11. Conclusioni

Oltre a constatare i punti di forza, l'obiettivo del presente lavoro è stato quello di individuare i punti di debolezza su cui è necessario effettuare un miglioramento, elevando, così, il grado di tutela fornito dal nostro sistema giuridico al fenomeno della violenza di genere. Ripercorrendo le tappe fondamentali di questo lavoro – e senza pretese di esaustività – è possibile trarre delle considerazioni finali, alla luce dei fenomeni sinora evidenziati e analizzati; difatti, è stato possibile inquadrare le fattispecie penali esistenti tipiche del fenomeno e, in seguito, focalizzarsi sia sugli aspetti innovativi delle normative miranti al contrasto della violenza di genere che sulle mancanze delle suddette, proprio per ribadire quanto lavoro vi sia ancora da svolgere per tutelare e prevenire determinati accadimenti.

Come accennato in precedenza, è evidente come, nonostante le previsioni introdotte dalle leggi sul Codice Rosso, nel nostro ordinamento vi siano ancora degli aspetti negativi rispetto al contrasto del fenomeno *de quo*, poiché ci si concentra maggiormente sulle misure deterrenti che sulla prevenzione di tali accadimenti. Il femminicidio è solo l'apice di una serie infinita di comportamenti abusanti e gesti violenti,

che colpiscono prima l'identità personale e solo in seguito il corpo della vittima, poiché ciò che importa è il potere sulla stessa. Attuare violenza non si identifica unicamente nell'atto – per l'appunto – violento, ma anche nella manipolazione psicologica della donna, nel controllo sistematico della sua vita, nella violazione della sua privacy, nella sottomissione e nell'aperta ostilità nei suoi riguardi, come la gelosia estrema e i conflitti che degenerano in offese private e pubbliche.

La consapevolezza di questo problema da parte delle istituzioni e degli organismi internazionali è stata tardiva, a livello mondiale il primo documento volto a combattere la discriminazione nei confronti della donna a livello politico, culturale ed economico è stata “La convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna”, approvata il 18 dicembre 1979 dall'ONU. In Italia la consapevolezza di questo problema ha cominciato a manifestarsi con le varie riforme che si sono susseguite, fino alla più recente, la legge n. 122 del 2023 del Governo Meloni.

Tale fenomeno ha radici molto profonde, insite nella società, in quanto l'aspetto principalmente problematico nella lotta alla violenza di genere è legato all'esistenza di stereotipi di genere, molto diffusi e non riconosciuti come tali. L'eliminazione degli stereotipi è complicata, ma l'istruzione e la formazione possono essere l'arma più forte a disposizione per insegnare il rispetto e l'educazione civica e sessuale. A tal proposito, è importante valorizzare le differenze tra uomo e donna e cercare di sviluppare una cultura del rispetto e della non violenza, fornendo maggiore consapevolezza al genere femminile e mutandone, così, il ruolo in una società, ci si augura, sempre meno patriarcale.

Le vittime e i loro aggressori, invero, appartengono a tutte le classi sociali o culturali, e a tutti i ceti economici, per questo sono fondamentali programmi di prevenzione primaria, facendo un lavoro di educazione popolare che prevenga e contrasti in tutti i campi la svalorizzazione del genere femminile e la tolleranza sociale che ancora permane

nei confronti della violenza contro le donne e, al contempo, è necessario che si attui un aggiornamento della formazione degli operatori di polizia e di coloro che si trovano a contatto con le possibili vittime, potenziando, altresì, i centri antiviolenza e provvedendo alla realizzazione di progetti per il recupero psico-sociale della donna.

Riferimenti bibliografici

- Antolisei. F. (2022), *Manuale di diritto penale*, I, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano.
- Balbi G. (1998), voce *Violenza sessuale*, EGT, XXXVII, Roma.
- Balbi G. (2020), *I reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale in una prospettiva di riforma*, in «Sistema Penale», <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/balbi-2020-reati-contro-liberta-sessuale-riforma> (visitato 15 Maggio 2025).
- Bertolino M. (1993), *Libertà sessuale e tutela penale*, Giuffrè, Milano.
- Bertolino M. (1996), *La riforma dei reati di violenza sessuale*, in «Studium Iuris», pp. 401-410.
- Cadoppi A. (2006), «Commento art. 609- bis c.p.», in a cura di Cadoppi A., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, Cedam, Padova.
- Colacci M. (1963), *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, Jovene, Napoli.
- Consulich F. (2013), *Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma dei delitti contro la libertà personale e sessuale del minore*, in «Studium Iuris», 7/8, pp. 796-805.
- Coppi F. (1974), *Profili del reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (lineamenti storici)*, in «Archivio Penale» I, p. 173-182.
- Coppi F. (1975), *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in «Enciclopedia del Diritto», XXV, p. 224-226.
- Coppi F. (1979), *Maltrattamenti in famiglia*, Tappini, Perugia.
- Fiandaca G. (1988), *I reati sessuali nel pensiero di Francesco Carrara: un onorevole compromesso tra audacia illuministica e rispetto per la tradizione*, in «Rivista italiana di diritto processuale penale» XXXI, p. 911.
- Fiandaca G., Musco E. (2019), *Diritto Penale. Parte Generale*, Zanichelli Editore, Bologna.
- Flick G.M. (1976), voce *Molestia o disturbo alle persone*, in «Enciclopedia del Diritto», XXVI.
- Foladore C. (2003), *È abuso dei mezzi di correzione se la maestra usa metodi violenti?*, in «Diritto Penale Contemporaneo».

Fumo M. (2022), *La tutela della integrità psicofisica nei rapporti di prossimità e il reato di atti persecutori. Uno strumento (ancora) da calibrare*, https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/_Relazioni_M_Fumo_LA_TUTELA_DELLA_INTEGRITA_PSIKOFISICA_NEI_RAPPORTI_DI_.pdf (visitato 15 Maggio 2025).

Istituto Nazionale di Statistica, *Le vittime di omicidio (2022)*, <https://www.istat.it/comunicato-stampa/le-vittime-di-omicidio-anno-2022/>

Lugnano S. (1989), *Profili penalistici dei maltrattamenti minorili*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.

Mantovani F. (1965), *Riflessioni sul reato di maltrattamenti in famiglia*, in Studi in onore di Francesco Antolisei, Giuffrè, Milano.

Mantovani F. (2020), *Diritto Penale. Parte Generale*, Cedam, Padova.

Mazza G. (1990), *Maltrattamenti ed abuso dei mezzi di correzione*, in «Enciclopedia Giuridica», XIX.

Menditto F. (2020), *Un anno di applicazione della l. n. 69/2009 ("Codice Rosso"): la relazione della Procura di Tivoli*, <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/relazione-tivoli-un-anno-applicazione-codice-rosso>.

Menditto F. (2023), *Indagini in materia di "codice rosso": un aggiornamento delle linee guida della procura di Tivoli alla luce delle novità della l. 122/2023*, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1695941122_codice-rosso-tivoli-aggiornamento-linee-guida-legge-122-2023.pdf.

Moccia S. (1992), *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.

Moccia S. (1997), *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.

Moccia S. (2001), *La promessa non mantenuta*, Edizioni Scientifiche Italiane.

Monticelli S., "Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli", in Cadoppi A, Canestrari S., Manna A., Papa M. (a cura di) (2015), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, VI, Utet Giuridica, Milano.

Musacchio V. (1997), *La nuova legge sulla violenza sessuale*, in «Rivista Penale».

Musacchio V. (1999), *Il delitto di violenza sessuale*, Cedam, Padova.

Muscella A. (2020), *Forme di tutela cautelari e preventive delle vittime di violenza di genere: riflessioni a margine delle novità introdotte dal "Codice rosso"*, 1, [https://archiviopenale.it/fascicolo-n-1-%E2%80%93-gennaio-aprile-2020-\(web\)/fascicoli/21760](https://archiviopenale.it/fascicolo-n-1-%E2%80%93-gennaio-aprile-2020-(web)/fascicoli/21760)

Padovani T. (1996), *Commento all'art. 1, l. 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale)*, in «La Legislazione Penale», 3, p. 413-420.

Padovani T. (2019), *Diritto Penale. Parte Generale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano.

Padovani T. (2006), “Sub pre- art. 609 bis c.p.”, in Cadoppi A. (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, IV ed., Cedam, Padova.

Pannain R. (1952), *Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*, Utet, Torino.

Pannain A. (1964), *La condotta nel delitto di maltrattamenti*, Morano Ed., Napoli.

Parodi C. (2012), *Mobbing e maltrattamenti alla luce della legge n. 172/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote*, in «Diritto Penale Contemporaneo», <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/d/1819-mobbing-e-maltrattamenti-alla-luce-della-legge-n-1722012-di-ratifica-ed-esecuzione-della-convenzion>

Paterniti C. (2010), *Manuale dei reati. Le regole generali*, Giuffrè, Milano.

Pavich G. (2012), *Luci ed ombre nel “nuovo volto” del delitto di maltrattamenti*, in «Diritto Penale Contemporaneo», <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/d/1811-luci-e-ombre-nel--nuovo-volto--del-delitto-di-maltrattamenti>

Pavich G., Mirandola A.A. (2019), *Codice rosso. l.n. 69/2019*, Giuffrè, Milano.

Pecoraro Albani A. (1997), *Violenza sessuale e arbitrio del legislatore*, Jovene, Napoli.

Pettenati F. (1961), *Sulla struttura del delitto di maltrattamenti in famiglia*, in «Rivista Internazionale di Diritto e Procedura Penale».

Pisapia G.D. (1993), “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”, in AA.VV., *Digesto delle discipline penalistiche*, VII, Utet, Torino.

Sorgato A.E. (2014), *Reati endofamiliari e contro i soggetti deboli*, Giappichelli, Torino.

Tarasco L. (2015), *Maltrattamenti in famiglia o verso conviventi: prospettive di “ulteriore” riforma*, in «Diritto Penale Processuale», 1.

Verrina L.G. (1976), *Il dolo nel reato di maltrattamenti*, in «Giurisprudenza di Merito», 2, 2.

Zanasi F.M. (2006), *Violenza in famiglia e stalking*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano.

Note biografiche sugli autori

Michelangelo Pascali è avvocato e professore associato di “Sociologia del diritto e della devianza” Presso il dipartimento di Scienze sociali dell'Università degli Studi “Federico II”. È autore di numerose pubblicazioni in tema di giustizia, criminalità e devianza.

Marino D'Amore è ricercatore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi. Docente di Sociologia della comunicazione, Sociologia generale, Social Network analysis, Sociologia della comunicazione sportiva e Comunicazione e intelligence presso l'Università degli studi Niccolò Cusano.

Silvia Mannone è dottoranda presso l'Università di Bologna e collaboratrice, ai sensi dell'art. 67 O.P., dell'Ufficio del Garante per le persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna. La sua attività di ricerca si concentra prevalentemente sulla giustizia riparativa, sui processi di vittimizzazione, sullo studio degli istituti penitenziari e sul reinserimento sociale delle persone detenute.

Mariaelisa Russo è dottoranda presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Si è laureata in Scienze Politiche presso l'Università Federico II e si è specializzata in Criminologia e Valutazione Psicodiagnostica; è psicologa iscritta all'Ordine degli Psicologi della Campania (n. 5960) e socia AIS (Associazione Sociologi Italiani).

Theodora De Pasquale, dopo aver conseguito la laurea triennale in Scienze Politiche presso l'Università LUISS di Roma, ha proseguito il suo percorso accademico con la laurea magistrale in Politiche Ambientali presso Sciences Po Toulouse e la specializzazione in Diritto dell'Unione Europea all'Università Toulouse Capitole. Ha partecipato attivamente a numerosi progetti e attività extracurricolari, tra cui le simulazioni del funzionamento delle Nazioni Unite, che le hanno permesso di approfondire le proprie competenze in ambito internazionale e di sviluppare una solida comprensione delle dinamiche diplomatiche e istituzionali. Attualmente vive a Parigi, dove lavora presso il Ministero francese dell'Ambiente, occupandosi di progetti europei e internazionali. In questo contesto, continua a coltivare la sua passione per le politiche ambientali, impegnandosi a coniugare conoscenze teoriche e applicazione pratica.

Roberta Volpe, giurista, si occupa di diritto civile e penale. I suoi interessi di ricerca, invece, sono fondamentalmente inerenti allo studio della violenza di genere e all'analisi dei nuovi processi di discriminazione sociale.

Norme generali per la pubblicazione

La Rivista Italiana di Conflittologia pubblica lavori originali ed inediti, traduzioni di lavori stranieri di particolare rilevanza ed attualità, nonché atti dei convegni e delle conferenze promosse da organismi nazionali ed internazionali. La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica per uso diverso, sono riservati per tutti i Paesi. Per la pubblicazione di talune parti, o dell'intero contenuto della rivista, è necessario chiedere e ottenere l'autorizzazione della Direzione e comunque deve essere indicata la fonte. Gli articoli sottoposti alla rivista devono essere originali e, dunque, non pubblicati o inviati ad altre riviste italiane per la pubblicazione. Non si restituiranno gli articoli inviati per la pubblicazione, anche se rifiutati. Gli autori sono invitati a conservare una copia del lavoro inviato, in quanto la Direzione della rivista non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la perdita o il danneggiamento delle copie inviate. Gli articoli saranno pubblicati entro i tempi stabiliti dalla redazione. Il nome dell'autore sarà sempre citato in testa all'articolo. La redazione della rivista non è responsabile delle opinioni e dei concetti espressi dagli autori ospitati. Non è prevista, inoltre, la correzione di bozze da parte della redazione della rivista; pertanto, l'articolo deve essere pronto per la pubblicazione. Per la riproduzione di qualunque tipo di materiale deve essere ottenuta l'autorizzazione dal titolare dei diritti d'autore che deve essere inclusa nel testo.

È responsabilità dell'autore (o degli autori) assicurare che il testo non abbia contenuto diffamatorio o contro le regole che proteggono i diritti d'autore. La pubblicazione è subordinata all'invio dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali, e dell'autorizzazione a pubblicare il proprio lavoro, debitamente firmati.

Procedura di revisione scientifica

Sin dal primo numero del gennaio 2007, gli articoli scientifici proposti per la pubblicazione sulla Rivista Italiana di Conflittologia sono sottoposti alla procedura di revisione che viene descritta di seguito. Tutti gli articoli, resi anonimi, sono valutati da almeno due referees anonimi, col sistema del doppio cieco.

